

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE VITA		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
Risultato operativo	1979,7	- 27,69%	2.737,9
Premi Netti	42034,6	- 2,31%	43.027,0
Oneri netti relativi ai sinistri	- 30787,6	- 36,55%	- 48.522,3
Spese di gestione	- 5033,8	4,04%	- 4.838,4
Spese di gestione assicurative	- 5023	3,99%	- 4.830,3
Altre spese di gestione	- 10,7	33,75%	- 8,0
Commissioni nette	90,1	- 10,88%	101,1
Reddito Operativo degli investimenti	- 4241	- 132,56%	13.026,4
Interessi ed altri proventi	10687,9	6,67%	10.019,4
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a CE	- 12056,7	- 669,76%	2.116,1
Proventi netti di realizzo operativi da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	670,7	- 64,66%	1.897,7
Perdite Nette da valutazione operative da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	- 3090,2	1246,49%	- 229,5
Interessi passivi relativi al debito operativo	- 139,1	- 22,59%	- 179,7
Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	- 313,6	- 47,51%	- 597,5
Altri costi e ricavi operativi	- 82,6	47,76%	- 55,9
Risultato non operativo	- 1015,6	- 561,64%	220,0
Reddito non operativo degli investimenti	- 800,4	- 372,06%	294,2
Profitti netti di realizzo non operativi da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	43,6	- 85,25%	295,5
Perdite Nette da valutazione operative da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	- 844	64823,08%	- 1,3
Altri costi non operativi	- 215,11	89,89%	- 74,2
Risultato Ante Imposte	964,2	- 67,40%	2957,9

Il risultato operativo del segmento Vita è stato pari ad 1.979,70 milioni di euro evidenziando una diminuzione del 27,7% rispetto al 31/12/2007, riconducibile prevalentemente alla riduzione dei proventi derivanti dalla gestione finanziaria. Tale riduzione comprende la plusvalenza derivante dalla vendita della Nuova Tirrena Assicurazioni. Da un punto di vista geografico, il Totale dei premi netti del segmento Vita sono aumentati ad € 42.034,6, con un aumento della raccolta nei paesi dell'Europa Centro Orientale, un consolidamento in Germania, un fortissimo aumento in Spagna (+23,8%), una notevole contrazione in Francia ed una sostanziale stabilità in Italia. Il Risultato operativo del segmento è ammontato a - 1.015,6 milioni di euro per effetto di maggiori perdite Nette da Valutazione non operative da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari intervenute nel corso dell'ultimo trimestre sia sugli investimenti azionari che obbligazionari.

Non si comprende perché questa fortissima attività di dismissione sia avvenuta perlopiù negli ultimi tre mesi dell'anno 2008, considerato che il Trend Decrescente dei mercati azionari ed obbligazionari è iniziato a Maggio dell'anno 2007.

Il risultato non operativo, attestatosi ad un valore negativo pari a 1.015,6 milioni di euro, è stato in gran parte compensato da una riduzione degli oneri netti relativi ai sinistri. In sostanza si è deciso di concertarsi maggiormente su strategie di conservazione della clientela anziché incrementare spese di gestione per nuova raccolta e conseguentemente aumentare i volumi. Non si comprende questa strategia difensiva di portafoglio che comporta una diminuzione degli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari dell'ultimo trimestre 2008, concentrando gli investimenti della gestione Vita su Bond governativi con una *duration* media di portafoglio 5-10 anni privilegiando l'incasso cedolare. Questo tipo di strategia comporta il rischio che una immediata ripresa dei corsi azionari ed una imminente riduzione degli spread del mercato obbligazionario comporti dei costi di reingresso per bilanciare i portafogli, notevolmente esposti sui Bond Governativi che potrebbero comportare minusvalenze implicite non evidenziate in portafoglio.

Da un punto di vista patrimoniale, va rilevata una diminuzione del 41,96% dei titoli di capitale ed un incremento del 3,93% dei titoli di debito. Sono aumentati leggermente i finanziamenti, pari a 35.448,5 milioni di euro, pari al 10,52% rispetto al 2007.

In totale, le attività finanziarie dove il rischio è sopportato dagli assicurati, sono diminuite a 41.351,40 milioni di euro, pari ad una contrazione rispetto all'anno precedente del 18,46%. Si rileva anche un fortissimo incremento dell'utilizzo di strumenti derivati, pari a 1.271,90 milioni di euro, in incremento rispetto all'anno precedente del 32,63%. Su questi strumenti, viene fornita una scarna informazione all'interno della sezione relativa ai risultati economici del Gruppo, ove si specifica che tali strumenti sono utilizzati per finalità di copertura su mercato ed obbligazionario.

Nulla si dice sulla natura e sulla valutazione degli stessi.

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE VITA		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
TITOLI DI CAPITALE	17321,4	- 41,96%	29.845,9
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	14617,1	- 42,09%	25.242,4
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	2704,3	- 41,26%	4.603,5
TITOLI DI DEBITO	185862,5	3,93%	178.827,3
Investimenti posseduti sino alla scadenza	1069	4,76%	1.020,4
Finanziamenti	35448,5	10,52%	32.074,3
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	135025,4	2,85%	131.279,0
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	14319,6	- 0,93%	14.453,6
ATTIVITÀ FINANZIARIE DOVE IL RISCHIO È SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI	41351,4	- 18,46%	50.711,8
ALTRI INVESTIMENTI	44766,6	10,47%	40.524,5
Investimenti Immobiliari	8755,5	10,36%	7.933,9
Partecipazioni in controllate e collegate e Joint Ventures	13666,3	1,25%	13.498,2
Derivati	1271,9	32,63%	959,0
Mutui ipotecari	3534	- 10,39%	3.943,9
Depositi vincolati	4395,1	41,47%	3.106,7
Altri	13143,8	18,60%	11.082,8
Totale	289301,9	- 3,54%	299.909,7

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE VITA		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
Investimenti Immobiliari	6.959,3	1,77%	6.838,2
Partecipazioni in controllate e collegate e Joint Ventures	13.666,3	1,25%	13.498,2
Investimenti posseduti sino alla scadenza	1.069	4,76%	1.024,4
Finanziamenti e crediti	52.035,8	10,80%	46.963,5
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	152.904,3	- 3,55%	158.531,3
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	21.315,9	- 4,61%	22.346,0
Totale	247.950,5	- 0,50%	249.197,8
ATTIVITÀ FINANZIARIE DOVE IL RISCHIO È SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI	41.351,4	- 18,46%	50.711,8
Totale	289.301,9	- 3,54%	299.909,7

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE FINANZIARIA		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
Risultato operativo	331,6	- 11,36%	374,1
Risultato Netto della gestione finanziaria	1.062,4	26,10%	842,5
Margine di Intermediazione	1.103,9	29,64%	851,5
Margine di interesse	341,6	41,16%	242,0
Dividendi e proventi simili	72,1	336,97%	16,5
Commissioni nette	703,5	30,09%	540,8
Altri proventi ed oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a CE	- 81,6	- 254,84%	52,7
Profitti netti operativi da altri strumenti finanziari	68,3	- 11483,33%	- 0,6
Perdite nette da valutazione operative di strumenti finanziari	- 41,5	361,11%	- 9,0
Spese di gestione	- 692,4	45,62%	- 475,5
Altri ricavi e costi operativi	- 38,4	- 633,33%	7,2
Risultato non operativo del segmento finanziario	- 91,4	173,65%	- 33,4

Reddito non operativo degli investimenti	13,1	20,18%	10,9
Profitti netti di realizzo non operativi da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	13,1	9,17%	12,0
Perdite nette da valutazione non operative da strumenti finanziari e investimenti immobiliari		- 100,00%	- 1,1
Altri costi e ricavi operativi	- 104,5	135,89%	- 44,3
Risultato Ante imposte	240,2	- 29,50%	340,7

Dall'analisi dell'andamento economico del segmento finanziario, il risultato operativo è passato da 374,1 milioni di euro a 331,6 milioni di euro, con una contrazione pari al 11,4%, risentendo inevitabilmente del negativo andamento dei mercati finanziari.

Nulla si dice circa la Svizzera, sul risultato operativo della BS in quanto quest'ultimo dato risulta essere in miglioramento a seguito della fusione per incorporazione avutasi con la Banca del Gottardo. In particolare, si registra un sensibile aumento della variazione negativa per quanto riguarda le Perdite nette da valutazione operativa di strumenti finanziari (361,11%), le spese di gestione (45,62%) e gli altri ricavi e costi operativi (-633,33%).

Il risultato non operativo del segmento finanziario si attesta a -91,4 milioni di euro con una variazione negativa in aumento del 173,65%. Il risultato ante imposte della gestione finanziaria è pari a 240,2 milioni di euro con una variazione negativa in aumento pari al 29,5%. Questo risultato è sicuramente influenzato dal processo di fusione attuato tra BSI e Banca del Gottardo e dall'ammortamento del Portafoglio finanziario acquisito. L'informativa risente dell'assenza di dati in merito alla fusione per incorporazione avvenuta tra la Banca del Gottardo e la BSI.

Nulla si dice, per quanto riguarda la valutazione delle attività finanziarie sia per quanto concerne le attività finanziarie disponibili per la vendita, sia per quelle a *Fair value* rilevate a CE, per un totale al 31/12/2008, pari a 4.561,3 milioni di euro, con un decremento su base annua dell'11,12%.

Nulla si dice sulla tipologia e sulla natura dei Titoli di debito rilevati a *Fair value* nel CE, pari a 1.127,9 milioni di euro che hanno subito un decremento pari al 64,32%.

Nulla si dice per quanto riguarda la voce "Derivati" che ammonta a 1.521,40 milioni di euro, con un incremento pari al 337,56%, la voce

“Crediti Interbancari e verso la Clientela bancaria” che ammonta a 7.008,60 milioni di euro, con un incremento pari al 22,96% e per quanto riguarda la voce Mutui Ipotecari” pari a 6.542,50 milioni di euro, con un incremento pari al 37,38%.

Dalla sommatoria di queste ultime tre voci degli investimenti per natura del segmento finanziario (Derivati, Crediti Interbancari e verso la Clientela bancaria e Mutui), si evince che il risultato totale degli investimenti del segmento finanziario è generato dal loro contestuale aumento rispetto al 31/12/2007, di cui però non si ha notizia per quanto riguarda la natura e di conseguenza la corretta applicazione dei criteri contabili citati (IAS 39 e IFRS 7 da parte dello IASB, omologato dalla Commissione Europea il 15/10/2008 con il regolamento 1004/2008).

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE FINANZIARIA		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
TITOLI DI CAPITALE	320,0	45,06%	220,6
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	171,6	4,19%	164,7
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	148,4	165,47%	55,9
TITOLI DI DEBITO	4.561,3	- 11,12%	5.131,8
Investimenti posseduti sino alla scadenza	606,4	5787,38%	10,3
Finanziamenti	1.073,6	24,07%	865,3
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	1.753,5	60,15%	1.094,9
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	1.127,9	- 64,32%	3.161,3
ALTRI INVESTIMENTI	15.153,5	38,73%	10.923,4
Investimenti Immobiliari	22,9	39,63%	16,4
Partecipazioni in controllate e collegate e Joint Ventures	58,1	- 40,10%	97,0
Derivati	1.521,4	337,56%	347,7
Crediti Interbancari e verso la clientela bancaria	7.008,6	22,96%	5.699,9
Mutui ipotecari	6.542,5	37,38%	4.762,4
Totale	20.034,8	23,09%	16.275,9

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE FINANZIARIA		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
Investimenti Immobiliari	22,9	39,63%	16,4
Partecipazioni in controllate e collegate e Joint Ventures	58,1	- 40,10%	97,0
Investimenti posseduti sino alla scadenza	606,4	5787,38%	10,3
Finanziamenti e crediti	14.483,6	30,64%	11.086,6
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	1.940,2	54,00%	1.259,9
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	2.923,7	- 23,18%	3.805,7
Totale	20.034,8	23,09%	16.275,9

ANALISI DEL SEGMENTO DANNI GRUPPO GENERALI

Dall'analisi del risultato operativo del segmento danni emerge un risultato operativo pari 2.117,6 milioni di euro, in aumento del 5,41% rispetto all'esercizio 2007, dove il risultato era stato pari ad euro 2.008,9. Alla performance positiva di tale risultato contribuisce l'aumento nella misura del 6,14% dei premi netti, che si sono attestati al valore di 19.947,6 milioni di euro, rispetto ai 18.794,1 milioni di euro dell'esercizio 2007. Tuttavia, l'incremento dei premi netti è stato in pratica riassorbito dall'incremento nella misura del 6,53% degli oneri netti relativi ai sinistri, che sono passati dal valore di 12.960,00 milioni di euro dell'esercizio 2007, all'attuale dato di bilancio 2008 pari a 13.806,5 milioni di euro.

Sempre dall'analisi del risultato operativo del segmento danni, notevolmente appesantite risultano essere oltre che le spese di gestione, aumentate nella misura del 7,82%, passando dal valore dell'esercizio 2007 di 5.100,9 milioni di euro a quello di 5.499,7 milioni di euro dell'esercizio 2008, anche i costi di acquisizione e spese di amministrazione che sono passate dal valore dell'esercizio 2007 di 5.047,4 milioni di euro a quello dell'esercizio 2008 pari a 5.432,7milioni di euro, con un incremento del 7,63%.

Nel bilancio in esame il *combined ratio* del segmento danni è passato dal 95,8% del 2007 al 96,4% nell'esercizio 2008. Tale incremento è principalmente stato determinato dall'aumento della sinistralità veri-

ficatosi in alcuni paesi europei, compresa l'Italia. Il *combined ratio* (**CoR**) è l'indicatore per eccellenza della performance tecnica dei Rami Danni, poiché misura quanta parte del premio viene utilizzata per la copertura del costo dei sinistri e delle spese di gestione. Se si mantiene al di sotto del 100%, indica che la società realizza utili solo con la gestione tecnica senza il contributo della parte finanziaria.

Osservando questo rapporto in un arco temporale sufficientemente esteso è possibile valutare gli andamenti dei risultati tecnici e quindi giudicare l'adeguatezza dei premi pagati dagli assicurati. Dal raffronto infatti del *combined ratio* con le variazioni annuali dei premi si evidenzia se e in quale misura il settore reagisce a risultati tecnici positivi o negativi nel tempo. Inoltre, il *combined ratio* è l'indicatore più significativo esaminato dagli analisti finanziari. Rappresenta, infine, una buona approssimazione dei flussi di cassa al fine di determinare il *value in use* nei test di *impairment* degli avviamenti. Tenuto conto che il CoR del segmento danni, anche nell'esercizio 2006, è risultato pari al 96,3%, se ne deduce che in ambito del gruppo Generali, si continuano a realizzare utili solo con la gestione tecnica senza il contributo della parte finanziaria.

Il *combined ratio* può essere anche espresso come la somma delle seguenti tre componenti:

- *Expense Ratio* (spese complessive) pari al rapporto tra spese di gestione (per spese di gestione consideriamo il complesso dei costi di acquisizione, produzione ed organizzazione a loro volta integrati dai costi fissi di struttura) e premi di competenza; l'*Expense Ratio* del segmento danni è stato pari, nell'esercizio 2008, al 27,2% rispetto al valore del 26,8% registrato nell'esercizio 2007.
- *Loss Ratio* (incidenza sinistralità) pari al rapporto tra sinistri di competenza e premi di competenza; Il *Loss Ratio* riferito al ramo RC Auto dipende in particolare da:
 - frequenza sinistri (indicatore di qualità del portafoglio pur dipendendo da fattori esogeni);
 - costi medi dei sinistri pagati e riservati (indicatore di efficienza nella gestione dei sinistri);
 - velocità di liquidazione dei sinistri (indicatore di efficienza della rete);
 - sufficienza/insufficienza riserve ex (indicatore di congruità/efficienza).

Il *Loss ratio* nel segmento danni è stato pari, nell'esercizio 2008, al 69,2% rispetto al valore del 69,00% registrato nell'esercizio 2007.

— Rapporto tra altri proventi tecnici al netto degli altri oneri tecnici e premi di competenza. La ripartizione testé fatta, risulta utile al fine di identificare le variabili gestionali elementari che incidono nell'evoluzione del *combined ratio*.

Nel bilancio consolidato 2008 del gruppo Generali, non è fatto alcun accenno a un importante indicatore del segmento danni, ossia la **-zio 201 037**.

Interessi passivi relativi al debito operativo	- 169,3	- 1,17%	171,3
Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	- 95,2	- 52,68%	- 201,2
Altri costi e ricavi operativi	- 267,4	- 7,44%	- 288,9
Risultato non operativo	- 586,2	- 229,58%	452,4
Reddito non operativo degli investimenti	- 415,3	- 164,71%	641,8
Altri proventi ed oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a CE	- 85,5	350,00%	- 19,0
Profitti netti di realizzo da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	735,8	- 0,20%	737,3
Perdite Nette da valutazione da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari	- 1.065,6	1292,94%	- 76,5
Altri costi non operativi	- 170,9	- 9,77%	- 189,4
Risultato Ante Imposte	1531,4	- 37,78%	2461,3

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE DANNI		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
TITOLI DI CAPITALE	4.583,1	- 31,89%	6.728,7
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	3.920,3	- 40,10%	6.544,3
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	662,8	259,44%	184,4
TITOLI DI DEBITO	17.418,6	- 2,05%	17.783,6
Investimenti posseduti sino alla scadenza	103,3	1,08%	102,2
Finanziamenti	2.366,4	0,17%	2.362,4
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	14.068,9	0,95%	13.936,6
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	880,0	- 36,35%	1.382,5
ALTRI INVESTIMENTI	27.124,1	12,28%	24.156,6
Investimenti Immobiliari	5.984,9	11,02%	5.390,7
Partecipazioni in controllate e collegate e Joint Ventures	12.950,5	15,82%	11.181,4
Derivati	230,2	267,73%	62,6
Depositi vincolati	2.077,2	21,39%	1.711,2
Altri	5.881,4	1,22%	5.810,7
Totale	49.125,9	0,94%	48.668,9

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	GESTIONE DANNI		
	31-12-2008	Var	31-12-2007
Investimenti Immobiliari	5.629,6	11,44%	5.051,9
Partecipazioni in controllate e collegate e Joint Ventures	12.950,5	15,82%	11.181,4
Investimenti posseduti sino alla scadenza	122,6	4,07%	117,8
Finanziamenti e crediti	9.744,9	3,05%	9.456,3
Attività Finanziarie Disponibili per la vendita	18.856,7	- 11,06%	21.202,0
Attività Finanziarie a Fair Value rilevato a CE	1.821,5	9,76%	1.659,5
Totale	49.125,9	0,94%	48.668,9

LA VALUTAZIONE DEL *GOODWILL* NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2008 DEL GRUPPO GENERALI

L'acquisizione del gruppo Ceska

Nel corso dell'esercizio 2008 il Gruppo Generali ha perfezionato l'acquisto del gruppo Ceska, un assicuratore vita e danni avente sede a Praga ed attivo nella Repubblica Ceca, ed in altri Paesi dell'Est Europeo. Il prezzo di acquisto, è ammontato a 1.836 milioni di euro. Considerando l'intero esercizio 2008, il contributo del gruppo Ceska al risultato consolidato del Gruppo Generali è stato stimato in -39,6milioni di euro. I *faire value* delle attività e passività acquisite sono indicati nella seguente tabella:

(IN MILIONI DI EURO)	VALORE DI LIBRO	FAIR VALUE E ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI	ATTIVI IMMATERIALI	FAIR VALUE COMPLESSIVO
Attività	6773.2	- 21.2	1635.20	8387.2
Attivi immateriali	93.7	- 40.0	1635.20	1688.9
Investimenti	5624.6	16.4	0.0	5640.90
Riserve tecniche cedute in riass.	339.9	0.0	0.0	339.90

Attività fiscali differita	12.0	0.0	0.0	12.0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	121.6	0.0	0.0	121.6
Altre attività	581.4	2.4	0.0	583.9
Passività	5899.2	0.0	312.5	6211.6
Fondi	90.5	0.0	0.0	90.5
Riserve tecniche	3812.3	0.0	0.0	3812.3
Passività finanziarie	1432.9	0.0	0.0	1432.9
Passività fiscali differite	29.0	0.0	312.5	341.4
Altre passività	534.40	0.0	0.0	534.40
Attività nette acquisite	874.0	- 21.2	1322.8	2175.6
Quota di pertinenza di terzi				-1066.0
Goodwill residuale				726.5
Prezzo di acquisto				1836.10

Il *goodwill* complessivo attivato è stato pari a 577.3 milioni di euro. Le attività immateriali riconosciute al momento dell'acquisizione sono state identificate e valutate per 1.635 milioni di euro, a lordo dell'effetto fiscale differito (pari a 312 milioni di euro).

L'acquisizione del gruppo Banca del Gottardo

Nel corso dell'esercizio 2008, la Banca Svizzera Italiana (BSI) ha perfezionato l'acquisto del capitale complessivo della Banca del Gottardo con sede a Lugano. Il prezzo di acquisto, è ammontato a 1.121,9 milioni di euro. Considerando l'intero esercizio 2008, il contributo del gruppo Banca del Gottardo al risultato consolidato del Gruppo Generali è stato stimato in 36,1 milioni di euro (risultato ante imposte al lordo dei piani di ristrutturazione previsti). I *fair value* dell'attività e passività acquisite sono indicati nella seguente tabella:

(IN MILIONI DI EURO)	VALORE DI LIBRO	FAIR VALUE E ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI	ATTIVI IMMATERIALI	FAIR VALUE COMPLESSIVO
Attività	7945.6	61.2	204.3	8211.1
Attivi immateriali	4.9	- 4.9	204.3	204.3
investimenti	7208.5	38.5	0.0	7247.0
Riserve tecniche cedute in riass				
Attività fiscali differita	6.7	7.1	0.0	13.8
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	655.2	0.0	0.0	6552.2
Altre attività	70.3	20.5	0.0	90.8
Passività- 7435.1	-27.5	0.0	-7462.4	
Fondi	-22.1	6.7	0.0	-15.4
Riserve tecniche				
Passività finanziarie	-4920.4	0.0	0.0	-4920.4
Passività fiscali differite	-1.7	-6.9	0.0	-8.6
Altre passività	-2490.9	-27.3	0.0	-2518.1
Attività nette acquisite	510.5	33.7	204.3	748.6
Quota di pertinenza di terzi				0.0
Goodwill residuale				373.3
Prezzo di acquisto				1121.9

Il *goodwill* complessivo attivato ammonta a 412.8 milioni di euro, che risentono di 39.5 milioni di differenze positive sul cambio Euro/Franco Svizzero originatesi tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2008. Le attività immateriali riconosciute al momento dell'acquisizione sono state identificate e valutate per 204.3 milioni di euro (vita utile 20 anni). Tale importo è stato determinato in considerazione della massa gestita dal gruppo Banca del Gottardo.

Osservazioni

Dalla lettura del bilancio purtroppo, per quanto riguarda le operazioni straordinarie eseguite nel corso dell'esercizio 2008, ed in particolare per quelle che hanno avuto come oggetto l'acquisizione del gruppo Ceska operante nella Repubblica Ceca e del gruppo Banca del Gottardo, non si evince il metodo di valutazione eseguito per la quantificazione del *goodwill*, in ciascuna di dette operazioni. Ed i *goodwill* complessivamente attivati ed iscritti in bilancio, hanno valori di assoluto riguardo, poiché per quanto riguarda l'operazione Ceska esso è stato rilevato per 577,3 milioni di euro, mentre per l'operazione Banca del Gottardo è stato rilevato per 412,8 milioni di euro.

Alcune considerazioni quindi devono essere fatte al riguardo della mancata esplicitazione in nota integrativa, del metodo di determinazione seguito per la determinazione del *goodwill* relativo alle due operazioni straordinarie summenzionate.

I principi contabili internazionali disciplinano la contabilizzazione degli *intangibles* principalmente nello IAS 38. Questo principio stabilisce le regole per identificare le attività immateriali, creando una distinzione fondamentale fra le componenti immateriali separabili dal valore aziendale e quelle che non hanno vita propria. Nello specifico, al punto 12 dello IAS in oggetto, si afferma che per definire un'attività immateriale devono essere presenti due requisiti, per i quali:

- a) l'attività deve essere separabile, ossia capace di essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività;
- b) l'attività deve derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che questi diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

Quando non è possibile distinguere il valore degli *intangibles* dal resto dei fattori produttivi aziendali, il loro valore confluisce nel calderone dell'avviamento. Più in dettaglio al punto 11 del medesimo IAS, si definisce la nozione di *goodwill*, assumendo che questo valore costituisce un'eccedenza, rispetto al valore attuale dell'azienda, che l'acquirente anticipa a fronte dei benefici economici futuri che si attende dall'attività acquisita. Per attribuire un valore all'avviamento è fondamentale comprendere cosa sono i "futuri benefici economici", quantificarli e attualizzarli.

Il principio contabile IAS 38, ai punti 17 e 19, elenca i seguenti fattori da cui possono derivare questi benefici:

- sinergie individuabili tra attività acquisite;
- proventi originati dalla vendita di prodotti;
- risparmi di costi;
- altri benefici o sinergie che l'acquirente si aspetta ed è disposto a pagare.

La formulazione dello IAS definisce qual è il valore assegnato a queste poste da iscrivere in bilancio.

Si mantiene il dualismo fra componenti separabili o non separabili dal resto dei fattori aziendali.

Nel primo caso l'iscrizione in bilancio avviene al costo (d'acquisto). Nel secondo in conformità con le regole dettate dall'IFRS 3-Aggregazioni aziendali, il costo dell'avviamento è il *fair value* alla data di acquisizione. Nel calcolo del *fair value* ci si riferisce al valore, percepito dal mercato, dei benefici futuri attesi, ed inoltre come per la determinazione del costo delle altre immobilizzazioni immateriali, si deve considerare la probabilità che questi vantaggi si realizzino.

Quindi, l'iscrizione della differenza positiva da consolidamento come avviamento comporta la necessità di sottoporre la stessa, alla medesima valutazione prevista per l'avviamento. In particolare, si ripete, è lo IAS 36 che regola le modalità di valutazione alla fine dell'esercizio della differenza da consolidamento/avviamento iscritta in bilancio, ed a tal uopo, occorre ricordare che l'avviamento non è sottoposto ad un processo di ammortamento. Al contrario, l'avviamento è, almeno annualmente, sottoposto ad un test (*impairment test*) volto a verificare l'esistenza di eventuali perdite di valore.

Le situazioni operative possibili sono le seguenti:

- se l'*impairment test* evidenzia perdite di valore, allora l'avviamento (differenza da consolidamento) deve essere svalutato per un importo pari alla perdita di valore evidenziata;
- se l'*impairment test*, invece, non evidenzia perdite di valore, allora l'avviamento (differenza da consolidamento) viene mantenuto al suo valore originario.

L'effettuazione dell'*impairment test* presuppone che l'avviamento (differenza da consolidamento) sia stato allocato, dalla data di acquisizione, ad ogni unità generatrice di flussi finanziari (*Cash Generating Unit* - CGU) dell'acquirente (o gruppi di unità generatrici di

flussi finanziari) che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione aziendale. L'*impairment test* viene effettuato confrontando i seguenti valori:

- valore di carico della CGU più avviamento/differenza da consolidamento;
- valore recuperabile della CGU.

La perdita di valore emerge quando il valore di carico della CGU (più l'avviamento) è inferiore rispetto al valore recuperabile della stessa. Per lo IAS 36, il valore recuperabile è il maggiore tra:

- prezzo netto di vendita al netto dei costi di dismissione ed il valore d'uso.

Per quanto riguarda il prezzo netto di vendita, secondo lo IAS 36 la miglior stima del prezzo di vendita è l'ammontare incluso in un accordo vincolante di vendita. Per quanto riguarda il valore d'uso, esso è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede vengano generati dalla CGU.

Lo IAS 36 sottolinea che le stime dei flussi finanziari futuri si devono basare:

- su presupposti ragionevoli e sostenibili;
- sui budget/previsioni predisposti e approvati dalla direzione aziendale e l'arco temporale utilizzato non deve superare i cinque anni, a meno che non sia giustificato un arco temporale superiore;
- su estrapolazioni delle proiezioni basate su budget qualora il budget/previsione non copra l'intero arco temporale necessario.

A tal proposito, per gli anni non coperti da budget, lo IAS 36 impone l'utilizzo di un tasso di crescita stabile in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. In ogni caso, il tasso di crescita non può, generalmente, superare il tasso di crescita medio della produzione di lungo termine del Paese o del settore industriale nel quale l'entità opera.

Il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso implicito utilizzato per attività similari oppure il costo medio ponderato del capitale di un'entità quotata che ha in portafoglio un'attività simile all'attività considerata. Se non è possibile individuare in questo il tasso di attualizzazione, esso potrebbe essere determinato facendo riferimento al costo medio ponderato del capitale (utilizzando, ad esempio, le tecniche del Capital Asset Pricing Model) oppure il tasso di finanziamento marginale dell'entità.

Se il valore recuperabile è inferiore al valore di carico è necessario dapprima svalutare l'avviamento. Se l'ammontare dell'avviamento non è sufficientemente capiente, devono essere svalutate proporzionalmente le altre attività e passività della partecipata consolidata.

Le note critiche che qui si riportano in ordine alla mancata e tempestiva informazione nel bilancio consolidato 2008 del gruppo Generali, sui metodi di determinazione analitica del *goodwill*, nelle operazioni straordinarie di acquisizione del gruppo Ceska e del gruppo Banca del Gottardo, riguardano appunto, come si può notare, la carenza di informazioni non fornite nelle nota integrativa, come invece diversamente previsto dallo IAS 36, circa l'*impairment test* sul *goodwill*.

In considerazione dell'evidente impatto che la rivalutazione/svalutazione, anche solo parziale, del *goodwill* potrebbe avere sui dati del bilancio consolidato, lo IAS 36 prevede, infatti, che venga fornita un'informativa annuale molto dettagliata.

In particolare, le informazioni da fornire sono le seguenti:

- a) il valore contabile dell'avviamento attribuito all'unità (gruppo di unità);
- b) il valore contabile delle attività immateriali con vite utili indefinite attribuito all'unità (gruppo di unità);
- c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità), ossia il valore d'uso o *fair value* (valore equo) (dedotti i costi di vendita).

Determinazione del valore recuperabile

Nel caso in cui il *valore recuperabile* dell'unità (gruppo di unità) si basa sul **valore d'uso** è necessario fornire le informazioni di seguito specificate:

- una descrizione di ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
- una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale valore riflette esperienze passate o, se appropriato, è coerente con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e

perché differisce dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;

- l'esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni, per un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo;
- il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l'utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l'entità opera, o per il mercato a cui l'unità (gruppo di unità) è rivolta;
- il tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari.

Inoltre, se il *valore recuperabile* dell'unità (gruppo di unità) si basa sul *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il *fair value* non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l'unità (gruppo di unità).

Devono essere indicate, infatti, ai fini valutativi le seguenti informazioni:

- una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
- una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale valore riflette esperienze passate o meno.

Alla luce quindi delle considerazioni avanzate, il bilancio consolidato 2008 del gruppo Generali, evidenzia una scarsa informazione sulle modalità di rilevazione del *goodwill* originatosi dalle operazioni di acquisizione del gruppo Ceska e del gruppo Banca del Gottardo.

GENERALI ASSICURAZIONI SPA	GESTIONE VITA				GESTIONE DANNI					
	30.9.2008	var 30.9-30.6.2008	30.6.2008	var 30.6.2008-30.6.2007	30.9.2008	var 30.9-30.6.2008	30.6.2008	var 30.6.2008-30.6.2007		
	30.6.2008	30.6.2008	30.6.2008	30.6.2007	30.9.2008	30.6.2008	30.6.2007	30.6.2007		
Premi netti di competenza	14858,9	48,94%	9.976,6	6,70%	9.349,9	31.516,6	40,78%	22.387,0	0,94%	22.179,5
Premi lordi di competenza	16099,2	48,55%	10.837,8	5,40%	10.282,9	32.078,4	40,80%	22.782,4	0,88%	22.582,7
Premi ceduti in riassicurazione di competenza	- 1240,3	44,01%	- 861,3	- 7,68%	- 933,0	- 561,8	42,10%	-395,3	- 1,96%	- 403,2
Commissioni attive			0,0		0,0	169,1	60,91%	105,1	12,74%	93,2
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	76,7	72,45%	44,5	- 48,49%	86,3	- 6.514,5	70,84%	- 3.813,3	- 226,30%	3.019,3
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	408,7	25,30%	326,2	786,92%	36,8	113,4	4,80%	108,2	- 7,79%	117,3
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	2004,6	9,50%	1.340,9	- 12,73%	1.536,4	9.474,2	45,18%	6.525,9	3,00%	6.335,8
Altri ricavi	821,1	22,99%	667,6	99,94%	333,9	883,2	54,92%	570,1	86,83%	305,1
TOTALE RICAVI E PROVENTI	18170	47,06%	12.355,7	8,92%	11.343,4	35.642,0	37,70%	25.883,0	- 19,24%	32.050,3
Oneri netti relativi ai sinistri	10149,7	51,63%	6.693,9	5,11%	6.368,6	26.140,6	33,36%	19.601,4	- 27,31%	26.966,9
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche	10884,4	51,46%	7.186,3	4,61%	6.869,7	26.467,3	33,41%	19.839,1	- 27,15%	27.231,0
Quote a carico dei riassicuratori	- 734,7	49,20%	- 492,4	- 1,73%	- 501,1	- 326,7	37,49%	- 237,6	- 10,01%	- 264,1
Commissioni passive		-100,00%	0,0		0,0	97,3	49,81%	65,0	20,15%	54,1
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		-100,00%	0,0	-98,52%	1,8	2,7	2,24%	2,6	84,83%	1,4
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	813,8	85,44%	438,8	18,52%	370,3	2.741,1	115,84%	1.270,0	231,27%	383,4
Spese di gestione	4065,7	44,21%	2.819,3	9,82%	2.567,2	4.002,7	49,09%	2.684,8	8,01%	2.485,6
Altri costi	1235,4	35,45%	912,1	48,91%	612,5	1.030,8	23,29%	836,1	144,08%	342,6
TOTALE COSTI E ONERI	16264,6	49,71%	10.864,1	9,51%	9.920,4	34.015,2	39,07%	24.459,9	- 19,10%	30.233,9
REDDITO NETTO	1905,4	27,74%	1.491,6	4,82%	1.423,0	1.626,8	14,31%	1.423,1	-21,65%	1.816,3

GENERALI ASSICURAZIONI SPA	GESTIONE FINANZIARIA						COSTI DI HOLDING			
	30.9.2008	var 30.9-30.6.2008	30.6.2008	var 30.6.2008-30.6.2007	30.6.2007	30.9.2008	var 30.9-30.6.2008	30.6.2008	var 30.6.2008-30.6.2007	30.6.2007
Premi netti di competenza	0,0		0,0		0,0					
Premi lordi di competenza			0,0		0,0					
Premi ceduti in riassicurazione di competenza			0,0		0,0					
Commissioni attive	775,5	- 0,82	1191316	521,3	19,73%	435,4				
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	85,5	69,88	441931	42,6	- 52,07%	88,9				
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	19,5	4,93	487576	19,8	67,30%	11,8				
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	596,9	13,80	370732	428,0	40,78%	304,0				
Altri ricavi	202,3	1,97	2045351	102,7	69,55%	60,6				
TOTALE RICAVI E PROVENTI	1.679,7	27,76	16464	1.114,3	23,72%	900,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Oneri netti relativi ai sinistri			0,0			0,0				
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche			0,0			0,0				
Quote a carico dei riassicuratori			0,0			0,0				
Commissioni passive	260,9	- 0,66	5469036	161,6	1,21%	159,7				
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		- 0,78	3001571	6,6		0,0				
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	449,7	0,23	524117	310,3	40,65%	220,6	501,2	0,50	8275704	332,3
Spese di gestione	476,4	6,95	0487285	312,6	38,59%	225,6	240,1			
Altri costi	289,2	1,39	4502608	143,1	77,09%	80,8	- 1			166,5
TOTALE COSTI E ONERI	1.476,2	31,36	30694	934,2	36,05%	686,7	741,3	0,486	290577	498,8
REDDITO NETTO	203,5	9,08	3478015	180,1	- 15,82%	214,0	- 741,3	0,486	290577	- 498,8
										7,05%
										310,4
										159,4
										469,8
										6,17%
										6,17%
										- 469,8

GENERALI ASSICURAZIONI SPA	ELISIONI INTERSETTORIALI				
	30.9.2008	var 30.9-30.6.2008	30.6.2008	var 30.6.2008-30.6.2007	30.6.2007
Premi netti di competenza			0,0		
Premi lordi di competenza			0,0		
Premi ceduti in riassicurazione di competenza			0,0		
Commissioni attive	- 97,9	0,792215636	- 54,6	3,10%	- 53,0
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	- 12,5	0,555084355	- 8,0		0,0
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	- 95,0	- 0,065796468	- 101,7	- 8,72%	- 111,4
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	- 186,0	0,339244596	- 138,9	677,33%	- 17,9
Altri ricavi	- 33,3	0,429376551	- 23,3	2,40%	- 22,8
TOTALE RICAVI E PROVENTI	- 424,7	0,300625043	- 326,5	59,29%	- 205,0
Oneri netti relativi ai sinistri			0,0		0,0
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche			0,0		
Quote a carico dei riassicuratori			0,0		
Commissioni passive	- 19,1	0,351868474	- 14,1	- 16,00%	- 16,8
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		- 1	- 6,6		0,0
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	- 64,1	0,600037007	- 40,1	77,37%	- 22,6
Spese di gestione	- 34,7	0,422671777	- 24,4	- 22,76%	- 31,6
Altri costi	- 51,0	1,448658384	- 20,8	- 33,23%	- 31,2
TOTALE COSTI E ONERI	- 168,9	0,59400366	- 106,0	3,70%	- 102,2
REDDITO NETTO	- 255,8	0,159692554	- 220,6	114,57%	- 102,8

GENERALI ASSICURAZIONI SPA	TOTALE				
	30.9.2008	var 30.9-30.6.2008	30.6.2008	var 30.6.2008-30.6.2007	30.6.2007
Premi netti di competenza	46.375,4	43,29%	32.363,6	2,65%	31.529,4
Premi lordi di competenza	48.177,6	43,30%	33.619,7	2,29%	32.865,6
Premi ceduti in riassicurazione di competenza	- 1.802,2	43,47%	- 1.256,1	- 5,99%	- 1.336,2
Commissioni attive	846,7	48,08%	571,8	20,21%	475,7
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	- 6.364,8	70,44%	- 3.734,3	- 216,90%	3.194,5
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	446,6	26,72%	352,4	546,02%	54,6
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	11.889,7	45,78%	8.155,9	- 0,03%	8.158,4
Altri ricavi	1.873,3	42,23%	1.317,1	94,59%	676,9
TOTALE RICAVI E PROVENTI	55.066,9	41,10%	39.026,6	- 11,48%	44.089,4
Oneri netti relativi ai sinistri	36.290,3	38,01%	26.295,4	- 21,12%	33.335,5
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche	37.351,7	38,21%	27.025,4	- 20,75%	34.100,7
Quote a carico dei riassicuratori	- 1.061,4	45,39%	- 730,0	- 4,59%	- 765,2
Commissioni passive	338,9	59,54%	212,4	7,88%	196,9
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	2,7	- 0,04%	2,7	- 17,40%	3,3
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	4.441,7	92,17%	2.311,4	83,14%	1.262,1
Spese di gestione	8.510,1	46,92%	5.792,3	10,40%	5.246,9
Altri costi	2.744,5	34,74%	2.036,8	74,99%	1.164,0
TOTALE COSTI E ONERI	52.328,2	42,77%	36.651,0	- 11,06%	41.208,7
REDDITO NETTO	2.738,7	15,29%	2.375,5	- 17,54%	2.880,7

GENERALI ASSICURAZIONI SPA	GESTIONE DANNI				GESTIONE VITA			
	30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	31.12.2007	30.9-2008	var 30.9.-31.12	30.6.2008	31.12.2007
ATTIVITÀ IMMATERIALI	4312,7	20,47%	4.118,1	3.579,9	4.145,4	73,16%	3.379,0	2.393,9
ATTIVITÀ MATERIALI	2011,1	9,43%	1.988,0	1.837,8	1.355,6	4,28%	1.334,8	1.300,0
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	4016,4	3,63%	4.041,2	3.875,9	1.590,5	- 9,52%	1.555,7	1.757,8
INVESTIMENTI	51009,7	4,81%	50.956,9	48.668,9	296.330,0	- 1,19%	298.612,3	299.909,7
Investimenti immobiliari	5531,7	9,50%	5.568,0	5.051,9	6.857,3	0,28%	6.713,1	6.838,2
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	12492,2	11,72%	12.272,7	11.181,4	13.332,9	- 1,22%	14.627,9	13.498,2
Investimenti posseduti sino alla scadenza	139,7	18,62%	119,8	117,8	1.224,6	20,01%	1.092,6	1.020,4
Finanziamenti e crediti	10252,9	8,42%	10.357,5	9.456,3	51.104,6	8,82%	50.591,4	46.963,5
Attività finanziarie disponibili per la vendita	20215,4	- 4,65%	20.310,5	21.202,0	155.250,0	- 2,07%	154.138,8	158.531,3
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	2377,8	43,28%	2.328,4	1.659,5	68.560,6	- 6,16%	71.448,4	73.057,9
CREDITI DIVERSI	7831,7	9,18%	8.595,0	7.173,1	6.464,2	32,02%	7.747,6	4.896,3
ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	5215,8	32,19%	5.218,0	3.945,7	10.657,0	24,14%	9.628,8	8.584,7
Costi di acquisizione differiti	535	10,63%	539,9	483,6	1.163,4	11,01%	1.137,0	1.048,1
Altre attività	4680,8	35,20%	4.678,1	3.462,1	9.493,6	25,97%	8.491,8	7.536,7
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	2191,2	- 17,87%	2.360,9	2.667,8	5.328,0	6,05%	4.181,4	5.023,9
TOTALE ATTIVITÀ	76588,6	6,74%	77.278,1	71.749,2	325.870,7	0,62%	326.439,6	323.866,2
PATRIMONIO NETTO								
ACCANTONAMENTI								
RISERVE TECNICHE	800,2	- 22,20%	789,7	1.028,5	648,2	17,94%	597,1	549,6
PASSIVITÀ FINANZIARIE	34318	6,48%	34.709,3	32.230,4	276.244,9	- 0,97%	276.839,5	278.958,7
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	13408,1	19,39%	13.147,9	11.230,8	19.092,6	17,31%	19.461,6	16.275,1
Altre passività finanziarie	86,2	- 22,14%	81,1	110,7	7.851,0	10,14%	7.871,8	7.128,0
DEBITI	13321,9	19,80%	13.066,7	11.120,1	11.241,6	22,90%	11.589,8	9.147,2
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO	3928,4	15,98%	4.677,7	3.387,2	5.870,2	20,29%	6.095,7	4.879,9
	6364	23,96%	5.398,2	5.134,1	4.389,2	24,20%	4.485,6	3.534,0

GENERALI ASSICURAZIONI SPA	GESTIONE FINANZIARIA				ELISIONI INTERSETTORIALI			
	30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	31.12.2007	30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	31.12.2007
ATTIVITÀ IMMATERIALI								
ATTIVITÀ MATERIALI	673,7	415,05%	688,6	130,8	0,7	86,74%	0,4	0,4
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	263,1	68,84%	262,9	155,8	- 0,6	3,94%	- 0,6	0,0
INVESTIMENTI			0,0	0,0	- 159,8	- 4,78%	- 167,8	- 147,9
Investimenti immobiliari	21.730,1	33,51%	21.902,4	16.275,9	- 29.368,7	- 3,77%	- 31.144,3	- 28.237,5
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	24,1	47,07%	21,7	16,4	- 110,7	0,04%	- 110,7	0,0
Investimenti posseduti sino alla scadenza	46,6	- 51,98%	46,1	97,0	- 22.873,2	- 5,00%	- 24.078,1	- 22.040,8
Finanziamenti e crediti		- 100,00%	0,0	10,3			0,0	0,0
Attività finanziarie disponibili per la vendita	15.774,4	42,28%	15.537,0	11.086,6	- 6.978,0	0,44%	- 6.947,6	- 6.135,4
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	2.481,1	96,93%	2.532,4	1.259,9			0,0	- 59,8
CREDITI DIVERSI	3.403,9	- 10,56%	3.765,2	3.805,7	- 6,8	- 14,97%	- 8,0	- 1,5
ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	228,3	22,54%	240,7	186,3	- 1.628,2	- 36,72%	- 2.573,2	- 1.807,6
Costi di acquisizione differiti	0,0	- 100,00%	579,4	749,0	- 238,1	6,15%	- 224,3	- 149,9
Altre attività			0,0	0,0			0,0	0,0
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	542,1	- 27,62%	579,4	749,0	- 238,1	6,15%	- 224,3	- 149,9
TOTALE ATTIVITÀ	3.000,9	178,08%	2.434,5	1.079,2	- 661,2	- 33,35%	- 992,0	- 1.306,3
PATRIMONIO NETTO	25.896,1	39,40%	26.108,5	18.576,9	- 32.655,8	- 6,97%	- 35.101,8	- 31.648,9
ACCANTONAMENTI								
RISERVE TECNICHE	229,4	26,77%	232,0	181,0	- 21,6	- 3,05%	- 22,3	- 23,7
PASSIVITÀ FINANZIARIE			0,0	0,0	- 147,1	- 1,09%	- 148,7	- 183,2
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	22.615,6	45,78%	22.349,1	15.513,4	- 7.595,2	- 3,88%	- 7.901,6	- 7.492,8
Altre passività finanziarie	1.479,6	300,92%	1.562,8	369,0	- 6,8	- 14,97%	- 8,0	- 1,5
DEBITI	21.136,0	39,56%	20.786,3	15.144,3	- 7.588,4	- 3,87%	- 7.893,6	- 7.491,3
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO	238,6	55,00%	184,7	153,9	- 1.667,6	- 35,34%	- 2.579,0	- 1.792,7
	541,0	- 28,35%	576,9	755,0	- 153,9	19,57%	- 128,7	- 126,3

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	31/12/2008	variazione	31/12/2007
ATTIVITÀ IMMATERIALI	9293	52,22%	6.105,1
Avviamento	5739,1	30,88%	4.385,1
Altre attività immateriali	3553,9	106,63%	1.719,9
ATTIVITÀ MATERIALI	3792,7	15,15%	3.293,6
Altre attività materiali	3235,5	14,36%	2.829,1
Immobili ad uso proprio	557,2	19,96%	464,5
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	6005,5	9,47%	5.485,8
INVESTIMENTI	327134,9	- 2,82%	336.616,9
Investimenti immobiliari	12473,3	4,76%	11.906,5
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	2568,4	- 6,12%	2.735,9
Investimenti posseduti sino alla scadenza	1798	56,56%	1.148,4
Finanziamenti e crediti	69192,5	12,74%	61.371,0
Attività finanziarie disponibili per la vendita	173701,1	- 4,00%	180.933,4
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	67401,7	- 14,16%	78.521,6
<i>di cui attività relative a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>	41351,4	- 18,46%	50.711,8
CREDITI DIVERSI	11454,9	9,64%	10.448,1
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	8507,4	10,12%	7.725,3
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione	945	- 3,13%	975,5
Altri crediti	2002,6	14,62%	1.747,2
ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	15720,3	19,73%	13.129,5
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita	41,1	- 50,73%	83,4
Costi di acquisizione differiti	1712,7	11,82%	1.531,7
Attività fiscali differite	5011,5	53,35%	3.268,0
Attività fiscali correnti	2615,6	9,54%	2.387,9
Altre attività	6339,4	8,21%	5.858,5
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	10537,2	41,16%	7.464,6
totale	383938,4	0,36%	382.543,5

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	31/12/2008	variazione	31/12/2007
Premi netti di competenza	61982,2	0,26%	61.821,1
Premi lordi di competenza	64616,2	0,17%	64.508,0
Premi ceduti in riassicurazione di competenza	- 2634	- 1,97%	- 2.686,9
Commissioni attive	1139,9	18,51%	961,9
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	- 11995,5	- 597,02%	2.413,5
<i>di cui proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari relativi a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>	- 9865,1	- 885,94%	1.255,2
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	482,7	2,40%	471,4
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	16124,8	1,26%	15.924,8
Interessi attivi	10719,9	8,61%	9.870,3
Altri proventi	2465,1	2,75%	2.399,1
Utili realizzati	2825,8	- 20,14%	3.538,5
Utili da valutazione	113,9	- 2,48%	116,8
Altri ricavi	2820,5	68,48%	1.674,1
TOTALE RICAVI E PROVENTI	70554,6	- 15,27%	83.266,9
Oneri netti relativi ai sinistri	44540,3	- 27,48%	61.415,1
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche	46541,7	- 26,06%	62.946,5
Quote a carico dei riassicuratori	-2001,4	30,70%	- 1.531,3
Commissioni passive	445	11,70%	398,4
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	464,2	1569,78%	27,8
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	8433,9	172,01%	3.100,6
Interessi passivi	1531,4	16,43%	1.315,3
Altri oneri	348,4	23,94%	281,1
Perdite realizzate	1851,5	72,06%	1.076,1
Perdite da valutazione	4702,6	998,23%	428,2
Spese di gestione	11610,1	7,37%	10.812,9
Provvigioni e altre spese di acquisizione	8106,5	5,18%	7.707,2
Spese di gestione degli investimenti	384,2	- 3,47%	398,0
Altre spese di amministrazione	3119,4	15,21%	2.707,6
Altri costi	3524,6	26,07%	2.795,7
TOTALE COSTI E ONERI	69018,1	- 12,14%	78.550,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	1536,5	- 67,42%	4.716,3
Imposte	472,5	- 64,78%	1.341,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE	1064	- 68,47%	3.374,6
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE			0,0
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO	1064	- 68,47%	3.374,6
di cui di pertinenza del gruppo	860,9	- 70,47%	2.915,6
di cui di pertinenza di terzi	203,1	- 55,75%	459,0

GENERALI ASSICURAZIONI SPA			
	31/12/2008	variazione	31/12/2007
PATRIMONIO NETTO	15473,1	- 15,68%	18.350,6
di pertinenza del gruppo	11312,8	- 23,51%	14.789,6
Capitale	1410,1	0,04%	1.409,5
Altri strumenti patrimoniali			0,0
Riserve di capitale	4567,2	0,29%	4.554,0
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali	7526,5	31,00%	5.745,5
(Azioni proprie)	- 1866,8	- 0,46%	- 1.875,4
Riserva per differenze di cambio nette	- 108,5	13,38%	- 95,7
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	- 1105,7	- 154,62%	2.024,2
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	29,1	- 73,99%	111,9
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo	860,9	- 70,47%	2.915,6
di pertinenza di terzi	4160,3	16,83%	3.560,9
Capitale e riserve di terzi	4081,5	45,78%	2.799,7
Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	- 124,3	- 141,12%	302,3
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	203,1	- 55,75%	459,0
ACCANTONAMENTI	1948,3	12,27%	1.735,4
RISERVE TECNICHE	301760,7	- 2,97%	311.005,9
<i>di cui riserve tecniche relative a polizze dove il rischio è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>	34965,2	- 21,17%	44.357,6
PASSIVITÀ FINANZIARIE	46730,5	31,54%	35.526,5
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	9773,3	28,49%	7.606,2
<i>di cui passività relative a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>	6547,5	1,85%	6.428,3
Altre passività finanziarie	36957,2	32,37%	27.920,3
di cui passività subordinate	6041	3,33%	5.846,2
DEBITI	7179,9	8,32%	6.628,3
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	3601,4	9,44%	3.290,9
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	893,6	18,69%	752,9
Altri debiti	2684,8	3,88%	2.584,5
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO	10845,9	16,66%	9.296,8
Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita			0,0
Passività fiscali differite	5461	48,45%	3.678,7
Passività fiscali correnti	893,1	- 23,44%	1.166,6
Altre passività	4491,8	0,91%	4.451,4
totale	383938,4	0,36%	382.543,5

GENERALI ASSICURAZIONI SPA		30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	var 30.9-30.6	31.12.2007	var 30.6-31.12
ATTIVITÀ IMMATERIALI		9132,4	49,59%	8.186,0	11,56%	6.105,1	34,09%
Avvicinamento		5528	26,06%	6.421,9	- 13,92%	4.385,1	46,45%
Altre attività immateriali		3604,4	109,57%	1.764,1	104,32%	1.719,9	2,57%
ATTIVITÀ MATERIALI		3629,3	10,19%	3.585,2	1,23%	3.293,6	8,85%
Altre attività materiali		3128,5	10,58%	3.092,9	1,15%	2.829,1	9,32%
Immobili ad uso proprio		500,8	7,81%	492,3	1,72%	464,5	5,99%
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI		5447,2	- 0,70%	5.429,1	0,33%	5.485,8	- 1,03%
INVESTIMENTI		339101,3	0,74%	340.327,3	- 0,36%	336.616,9	1,10%
Investimenti immobiliari		12302,5	3,33%	12.192,1	0,91%	11.906,5	2,40%
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		2998,6	9,60%	2.868,6	4,53%	2.735,9	4,85%
Investimenti posseduti sino alla scadenza		1364,3	18,80%	1.212,4	12,53%	1.148,4	5,57%
Finanziamenti e crediti		70153,9	14,31%	69.538,4	0,89%	61.371,0	13,31%
Attività finanziarie disponibili per la vendita		177946,5	- 1,65%	176.981,8	0,55%	180.933,4	- 2,18%
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico		74335,5	- 5,33%	77.534,0	- 4,13%	78.521,6	- 1,26%
<i>di cui attività relative a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>		46265,8	- 8,77%	48.302,4	- 4,22%	50.711,8	- 4,75%
CREDITI DIVERSI		12896	23,43%	14.010,2	- 7,95%	10.448,1	34,09%
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		9287,8	20,23%	10.415,7	- 10,83%	7.725,3	34,82%
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione		920,2	- 5,67%	912,7	0,82%	975,5	- 6,44%
Altri crediti		2688	53,84%	2.681,8	0,23%	1.747,2	53,49%
ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO		16176,7	23,21%	15.201,9	6,41%	13.129,5	15,78%
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita		102,5	22,89%	100,7	1,76%	83,4	20,76%
Costi di acquisizione differiti		1698,4	10,89%	1.676,9	1,28%	1.531,7	9,48%
Attività fiscali differite		3886,7	18,93%	3.856,7	0,78%	3.268,0	18,01%
Attività fiscali correnti		2511,8	5,19%	2.351,1	6,83%	2.387,9	- 1,54%
Altre attività		7977,3	36,17%	7.216,6	10,54%	5.858,5	23,18%
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI		9859	32,08%	7.984,7	23,47%	7.464,6	6,97%
totale		396241,9	3,58%	394.724,4	0,38%	382.543,5	3,18%

GENERALI ASSICURAZIONI SPA		30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	var 30.9.-30.6	31.12.2007	var 30.6-31.12
PATRIMONIO NETTO		17139	-6,60%	15.959,7	7,39%	18.350,6	- 13,03%
di pertinenza del gruppo		12509,6	- 15,42%	12.177,5	2,73%	14.789,6	- 17,66%
Capitale		11983,6	750,20%	1.410,0	749,88%	1.409,5	0,04%
Altri strumenti patrimoniali				0,0		0,0	
Riserve di capitale			- 100,00%	4.565,6	- 100,00%	4.554,0	0,25%
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali			-100,00%	7.491,1	- 100,00%	5.745,5	30,38%
(Azioni proprie)			-100,00%	- 1.794,0	- 100,00%	- 1.875,4	- 4,34%
Riserva per differenze di cambio nette			-100,00%	- 94,9	- 100,00%	- 95,7	- 0,85%
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		- 1143,8	- 156,51%	- 915,1	24,99%	2.024,2	- 145,21%
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio		1669,8	-100,00%	55,3	- 100,00%	111,9	- 50,59%
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo		4629,4	- 42,73%	1.459,5	14,41%	2.915,6	- 49,94%
di pertinenza di terzi			30,01%	3.782,2	22,40%	3.560,9	6,21%
Capitale e riserve di terzi			- 100,00%	3.593,2	- 100,00%	2.799,7	28,34%
Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio			- 100,00%	- 122,0	- 100,00%	302,3	- 140,36%
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi			- 100,00%	311,0	- 100,00%	459,0	- 32,24%
ACCANTONAMENTI		1656,3	- 4,56%	1.596,5	3,75%	1.735,4	- 8,01%
RISERVE TECNICHE		310415,8	- 0,19%	311.400,1	- 0,32%	311.005,9	0,13%
<i>di cui riserve tecniche relative a polizze dove il rischio è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>		39182,6	- 11,67%	41.188,3	- 4,87%	44.357,6	- 7,14%

(Segue)

PASSIVITÀ FINANZIARIE	47.521,1	33,76%	47.057,0	0,99%	35.526,5	32,46%
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	9.410,1	23,72%	9.507,8	- 1,03%	7.606,2	25,00%
<i>di cui passività relative a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione</i>	7.220,7	12,33%	7.254,6	- 0,47%	6.428,3	12,85%
Altre passività finanziarie	38.111	36,50%	37.549,2	1,50%	27.920,3	34,49%
di cui passività subordinate	5.681,2	- 2,82%	5.716,8	- 0,62%	5.846,2	- 2,21%
DEBITI	8.369,7	26,27%	8.379,2	- 0,11%	6.628,3	26,41%
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	4.197,3	27,54%	4.242,9	- 1,07%	3.290,9	28,93%
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	771,9	2,52%	847,7	- 8,95%	752,9	12,59%
Altri debiti	3.400,5	31,57%	3.288,5	3,40%	2.584,5	27,24%
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO	11.140,3	19,83%	10.332,0	7,82%	9.296,8	11,13%
Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita			0,0		0,0	
Passività fiscali differite	4.114,3	11,84%	3.806,3	8,09%	3.678,7	3,47%
Passività fiscali correnti	1.380,7	18,35%	1.353,9	1,98%	1.166,6	16,05%
Altre passività	5.645,3	26,82%	5.171,7	9,16%	4.451,4	16,18%
totale	39.624,2	3,58%	394.724,4	0,38%	382.543,5	3,18%

GENERALI ASSICURAZIONI SPA		30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	var 30.9-30.6	31.12.2007	var 30.6-31.12
	Premi netti di competenza	46375,4	43,29%	32.363,6	47,09%	31.529,4	2,65%
	Premi lordi di competenza	48177,6	43,30%	33.619,7	46,59%	32.865,6	2,29%
	Premi ceduti in riassicurazione di competenza	- 1802,2	43,47%	- 1.256,1	34,87%	- 1.336,2	- 5,99%
	Commissioni attive	846,7	48,08%	571,8	78,00%	475,7	20,21%
	fair value rilevato a conto economico	- 6364,8	70,44%	- 3.734,3	- 299,24%	3.194,5	- 216,90%
	<i>finanziari relativi a contratti emessi allorché il rischio</i>	- 5531	62,47%	- 3.404,3	- 334,85%	2.355,1	- 244,55%
	collegate e joint venture	446,6	26,72%	352,4	718,62%	54,6	546,02%
	investimenti immobiliari	11889,7	45,78%	8.155,9	45,74%	8.158,4	- 0,03%
	Interessi attivi		- 100,00%	5.199,3	- 100,00%	4.825,9	7,74%
	Altri proventi	1873,3	12,22%	1.669,3	31,46%	1.424,9	17,15%
	Utili realizzati		- 100,00%	1.237,9	- 100,00%	1.846,4	- 32,96%
	Utili da valutazione		- 100,00%	49,5	- 100,00%	61,2	- 19,08%
	Altri ricavi		- 100,00%	1.317,1	- 100,00%	676,9	94,59%
	TOTALE RICAVI E PROVENTI	55066,9	41,10%	39.026,6	24,90%	44.089,4	- 11,48%
	Oneri netti relativi ai sinistri	36290,3	38,01%	26.295,4	8,86%	33.335,5	- 21,12%
	Importi pagati e variazione delle riserve tecniche	37351,7	38,21%	27.025,4	9,53%	34.100,7	- 20,75%
	Quote a carico dei riassicuratori	- 1061,4	45,39%	- 730,0	38,72%	- 765,2	- 4,59%
	Commissioni passive	338,9	59,54%	212,4	72,11%	196,9	7,88%
	collegate e joint venture	2,7	- 0,04%	2,7	- 17,43%	3,3	- 17,40%
	investimenti immobiliari	4441,7	92,17%	2.311,4	251,93%	1.262,1	83,14%
	Interessi passivi		- 100,00%	720,5	- 100,00%	617,0	16,78%
	Altri oneri		- 100,00%	149,1	- 100,00%	128,5	16,01%
	Perdite realizzate		- 100,00%	487,3	- 100,00%	378,8	28,65%
	Perdite da valutazione		- 100,00%	954,5	- 100,00%	137,8	592,82
	Spese di gestione	8510,1	46,92%	5.792,3	62,19%	5.246,9	10,40%

(Segue)

Provvigioni e altre spese di acquisizione		- 100,00%	4.106,9	- 100,00%	3.730,7	10,09%
Spese di gestione degli investimenti		- 100,00%	145,0	- 100,00%	175,5	- 17,39%
Altre spese di amministrazione		- 100,00%	1.540,4	- 100,00%	1.340,7	14,89
Altri costi	2744,5	34,74%	2.036,8	135,78%	1.164,0	74,99%
TOTALE COSTI E ONERI	52328,2	42,77%	36.651,0	26,98%	41.208,7	- 11,06%
DELLE IMPOSTE	2738,7	15,29%	2.375,5	- 4,93%	2.880,7	- 17,54%
Imposte	699,9	15,67%	605,1	- 18,59%	859,7	- 29,62%
NETTO DELLE IMPOSTE	2038,8	15,16%	1.770,5	0,88%	2.021,0	- 12,40%
OPERATIVE CESSATE			0,0		0,0	
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO	2038,8	15,16%	1.770,5	0,88%	2.021,0	- 12,40%
di cui di pertinenza del gruppo	1669,8	14,41%	1.459,5	- 6,06%	1.777,6	- 17,89%
di cui di pertinenza di terzi	368,9	18,61%	311,0	51,55%	243,4	27,78%

GENERALI ASSICURAZIONI SPA				
	30.9.2008	var 30.9-31.12	30.6.2008	31.12.2007
ATTIVITÀ IMMATERIALI	9.076,3	48,67%	8.186,0	6.105,1
ATTIVITÀ MATERIALI	3.629,2	10,19%	3.585,2	3.293,6
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	5.447,1	- 0,71%	5.429,1	5.485,8
INVESTIMENTI	339.101,2	0,74%	340.327,3	336.616,9
Investimenti immobiliari	12.302,4	3,32%	12.192,1	11.906,5
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	2.998,6	9,60%	2.868,6	2.735,9
Investimenti posseduti sino alla scadenza	1.364,3	18,80%	1.212,4	1.148,4
Finanziamenti e crediti	70.153,9	14,31%	69.538,4	61.371,0
Attività finanziarie disponibili per la vendita	177.946,5	- 1,65%	176.981,8	180.933,4
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	74.335,5	- 5,33%	77.534,0	78.521,6
CREDITI DIVERSI	12.896,0	23,43%	14.010,2	10.448,1
ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	16.176,8	23,21%	15.201,9	13.129,5
Costi di acquisizione differiti	1.698,4	10,89%	1.676,9	1.531,7
Altre attività	14.478,4	24,84%	13.525,1	11.597,8
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	9.859,0	32,08%	7.984,7	7.464,6
TOTALE ATTIVITÀ	396.242,0	3,58%	394.724,4	382.543,5
PATRIMONIO NETTO	17.138,9	- 6,60%	15.959,7	18.350,6
ACCANTONAMENTI	1.656,3	- 4,56%	1.596,5	1.735,4
RISERVE TECNICHE	310.415,8	- 0,19%	311.400,1	311.005,9
PASSIVITÀ FINANZIARIE	47.521,1	33,76%	47.057,0	35.526,5
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	9.410,1	23,72%	9.507,8	7.606,2
Altre passività finanziarie	38.111,0	36,50%	37.549,2	27.920,3
DEBITI	8.369,6	26,27%	8.379,2	6.628,3
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO	11.140,3	19,83%	10.332,0	9.296,8
	396.242,0	3,58%	394.724,4	382.543,5

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURES

Il valore delle partecipazioni esposte in bilancio al punto 4.2 della nota integrativa evidenzia un rilevante decremento in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto, pari a 338,9 milioni di euro, ascrivibile principalmente alla riduzione della partecipazione in Telco, in seguito alla svalutazione effettuata nel corso del quarto trimestre. Tale deprecabile situazione proviene da molto lontano, atteso che l'operazione di acquisto di partecipazioni azionarie in Telco fu posta in essere nel corso dell'anno 2007 in palese pregiudizio degli interessi degli azionisti, in quanto le informazioni *in illo tempore* fornite da Generali erano evidentemente non rispondenti al vero e affatto corrette, considerate le molteplici lacune di bilancio della richiamata partecipata.

Le partecipazioni in controllate, collegate e *joint ventures* esposte nel prospetto di bilancio consolidato sono rappresentate secondo valutazioni di stima come di seguito elencato:

- IAS 27 – per le società controllate;
- IAS 28 – per le società collegate;
- IAS 31 – per le joint ventures;

IAS 27

In particolare, con riferimento al citato IAS N. 27, si rileva la carenza d'informazione dei vari prospetti informativo-contabili, in quanto in ordine alle disposizioni in esso contenute ai paragrafi c), d) ed f) del punto 40, nulla viene detto: a) circa la **qualità dei legami** esistenti fra la controllante e le controllate, anche per interposta società collegata o controllata, in cui la capogruppo non possieda più della metà dei voti esercitabili in assemblea, b) circa eventuali **ragioni** per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei voti effettivi e potenziali di una partecipata **non costituisce controllo** c) nonché, circa **eventuali restrizioni significative** (per esempio, come risultato di accordi di finanziamenti o disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.

IAS 28

V'è di più: in riferimento al sopra citato IAS N. 28, particolare attenzione merita la circostanza che nulla viene detto dai prospetti contabili in parola, circa le molteplici informazioni integrative che esso impone al punto 37) alla società capogruppo in sede di redazione del consolidato – quali, ad esempio, informazioni circa i dati salienti delle società collegate, incluso il totale delle attività e delle passività, **i ricavi e l'utile d'esercizio**; a tale espresso fine, si sottolinea che tale tipo di informazioni è altresì imposta dal c. 5 dell' art. 2427 c.c., a mente del quale si ribadisce che *“la nota integrativa deve indicare..... omissis..... l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito”*. Alla luce delle considerazioni esposte, si sottolinea che le informazioni che si ricevono dalla lettura del **progetto di bilancio e dei relativi allegati sono lapidarie e ben poco descrittive dello stato di salute delle società collegate**.

IAS 31

Per ciò che attiene alla partecipazione della capogruppo a *joint ventures*, è opportuno segnalare che nonostante esse siano aumentate rispetto all'esercizio 2007 passando 12,8 milioni di euro a 98,6 milioni di euro, nulla viene detto sulla circostanza che le probabilità di realizzazione di passività potenziali legate alle *joint ventures* possa essere remota o potenzialmente effettiva, così come imposto dal tenore letterale dello schema IAS di cui sopra.

Principio contabile internazionale n. 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Finalità

1. La finalità del presente Principio è stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le disposizioni sull'esposizione di tali informazioni relative agli strumenti finanziari sono esposte nello IAS 32

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. Le disposizioni sull'illustrazione di tali informazioni relative agli strumenti finanziari sono espone nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

Ambito di applicazione

2. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate o IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture che in conformità a quanto previsto dallo IAS 27, dallo IAS 28 o dallo IAS 31 è contabilizzata secondo il presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati su un'interessenza in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità di cui allo IAS 32;

b) diritti e obbligazioni relativi a operazioni di leasing a cui lo IAS 17 Leasing si applica. Tuttavia:

i) crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti all'eliminazione e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio (cfr. paragrafi da 15 a 37, 58, 59, da 63 a 65 e appendice A, paragrafi da AG36 ad AG52 e da AG84 ad AG93);

ii) debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni sull'eliminazione contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 39 a 42 e appendice A, paragrafi da AG57 ad AG63); e

iii) derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 10 a 13 e appendice A, paragrafi da AG27 ad AG33);

c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

(d) strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi non soddisfino l'eccezione di cui al precedente punto (a);

e) diritti e obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi, diversi dai diritti e obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicura-

tivo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria del paragrafo 9 o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (cfr. paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG27 ad AG33 dell'appendice A del presente Principio). Inoltre, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l'IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi AG4 e AG4A). L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;

f) i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (cfr. l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente;

g) contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere in una data futura un acquisito;

h) impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 4. Un emittente di impegni all'erogazione di finanziamenti deve applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali agli impegni all'erogazione di finanziamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni sull'eliminazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 15 a 42 e appendice A, paragrafi da AG36 ad AG63);

i) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito applicativo dei paragrafi da 5 a 7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;

j) i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37.

3. [Eliminato]

4. I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

a) impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un'entità che ha una consolidata prassi a vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria.

b) impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Questi impegni all'erogazione di finanziamenti sono dei derivati. Un impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato estinto semplicemente perché il finanziamento è ripagato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio che è erogato in rate con l'avanzamento della costruzione).

c) impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Il paragrafo 47, lettera d), specifica la valutazione successiva delle passività che sorgono da questi impegni all'erogazione di finanziamenti.

5. Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

6. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;

b) quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l'entità ha una prassi a estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con una controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);

c) quando, per simili contratti, l'entità ha una prassi a consegnare il sottostante e a venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e

d) quando un elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili, non sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità rientra, conseguentemente, nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 5 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per il ricevimento o la consegna di

un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e conseguentemente, se rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.

7. Un'opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 6, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

Definizioni

8. I termini definiti nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati nel paragrafo 11 dello IAS 32. Lo IAS 32 definisce i seguenti termini:

- strumento finanziario,
- attività finanziaria,
- passività finanziaria,
- strumento rappresentativo di capitale, e fornisce indicazioni per l'applicazione di tali definizioni.

9. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Definizione di derivato

Definizione delle quattro categorie di strumenti finanziari Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

(a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se:

(i) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

(ii) in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o

(iii) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura).

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e

c) è regolato a una data futura.

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari

Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è:

i) acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

ii) parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o

iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura);

b) al momento della rilevazione iniziale viene designata dall'entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Una entità può utilizzare tale designazione soltanto nei casi consentiti dal paragrafo 11A o quando ciò consente di ottenere informazioni più significative perché:

i) elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come "asimmetria contabile") che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o

ii) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo), secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata, e le informazioni relative al gruppo siano fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche [secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003)], ad esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato di una entità.

Nell'IFRS 7, i paragrafi da 9 a 11 e B4 stabiliscono che l'entità deve fornire informazioni integrative in merito alle attività e alle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, compreso il modo in cui essa ha soddisfatto tali condizioni. Per quanto riguarda gli strumenti che possiedono i requisiti di cui al punto ii) sopra, tali informazioni integrative comprendono una descrizione generale di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia coerente con la strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata dell'entità.

Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato su un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere valutato in modo attendibile [cfr. paragrafo 46, lettera c), e i paragrafi AG80 e AG81 dell'appendice A] non devono essere designati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

Si evidenzia che i paragrafi 48, 48A, 49 e i paragrafi da AG69 a AG82 dell'appendice A, che prevedono le disposizioni per una valutazione attendi-

bile del fair value (valore equo) di una attività o di una passività finanziaria, si applicano ugualmente a tutti gli elementi valutati al fair value (valore equo), sia per designazione che diversamente, o il cui fair value (valore equo) è indicato.

Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (cfr. appendice A, paragrafi da AG16 a AG25) a eccezione di quelli:

a) che l'entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

b) che l'entità designa come disponibili per la vendita; e

c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

Un'entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell'esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che:

i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell'opzione dell'attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value (valore equo) dell'attività finanziaria;

ii) si verifichino dopo che l'entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o

iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell'entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall'entità.

Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di:

a) quelli che l'entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

b) quelli che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; o

c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita.

Un'interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono finanziamenti o crediti (per esempio, un'interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito.

Attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non

sono classificate come a) finanziamenti e crediti, b) investimenti posseduti sino alla scadenza o c) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

Definizione di contratto di garanzia finanziaria

Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato di una perdita subita per inadempienza di un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. IAS 18 Ricavi), i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

Eliminazione contabile è la cancellazione dallo stato patrimoniale di un'entità di un'attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) consiste in un acquisto o in una vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o convenzioni del mercato interessato.

I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria (cfr. appendice A, paragrafo AG13). Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura

Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.

Una operazione programmata è una anticipata operazione futura per la quale non vi è un impegno.

Uno strumento di copertura è un derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (paragrafi da 72 a 77 e appendice A, paragrafi da AG94 a AG97 sviluppano la definizione di uno strumento di copertura).

Un elemento coperto è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che a) espone l'entità al rischio di variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto (paragrafi da 78 a 84 e appendice A, paragrafi da AG98 ad AG101 sviluppano la definizione di elementi coperti).

L'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. appendice A paragrafi da AG105 a AG113).

Derivati incorporati

10. Un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato - con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un prezzo di uno strumento finanziario, a un prezzo di una merce, a un tasso di cambio di una valuta estera, a un indice di prezzi o di

tassi, al merito di credito (rating) o indice di credito o ad altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali. Un derivato che sia associato a uno strumento finanziario, ma sia contrattualmente trasferibile indipendentemente da quello strumento, o abbia una controparte diversa da quello strumento, non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.

11. Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se:

a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (cfr. appendice A, paragrafi AG30 e AG33);

b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e

c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nel conto economico (ossia un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico non è separabile).

Se un derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato secondo le disposizioni del presente Principio se questo è uno strumento finanziario e in conformità agli altri Principi se non è uno strumento finanziario. Il presente Principio non disciplina se un derivato incorporato deve essere presentato separatamente in bilancio.

11A Nonostante le indicazioni del paragrafo 11, se un contratto contiene uno o più derivati incorporati, una entità può designare l'intero contratto ibrido (combinato) come una attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a meno che:

a) il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto; o

b) sia chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di uno strumento ibrido simile (combinato), che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di una opzione di rimborso anticipato su un finanziamento che consente al prestatore di rimborsare anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo ammortizzato.

12. Se un'entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all'acquisizione o a una data di bilancio successiva, deve designare l'intero contratto ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

13. Se un'entità non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value (valore equo) di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e

condizioni (per esempio, perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di capitale non quotato), il fair value (valore equo) del derivato incorporato è la differenza tra il fair value (valore equo) dello strumento ibrido (combinato) e il fair value (valore equo) del contratto primario, se questi possono essere determinati secondo quanto previsto dal presente Principio. Se l'entità non è in grado di determinare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 12 e lo strumento ibrido (combinato) è designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

Rilevazione ed eliminazione contabile

Rilevazione iniziale

14. Un'entità deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un'attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. (Cfr. paragrafo 38 con riferimento agli acquisti standardizzati di attività finanziarie).

Eliminazione contabile di un'attività finanziaria

15. Nei bilanci consolidati, i paragrafi da 16 a 23 e l'appendice A, paragrafi da AG34 a AG52 sono applicati a livello consolidato. Quindi, un'entità prima consolida tutte le controllate in base a quanto disposto dallo IAS 27 e dalla SIC-12 Consolidamento - Società a destinazione specifica e poi applica i paragrafi da 16 a 23 e l'appendice A, paragrafi da AG34 ad AG52 al gruppo che ne deriva.

16. Prima di valutare se, e in quale misura, l'eliminazione è appropriata secondo i paragrafi da 17 a 23, un'entità determina se quei paragrafi dovrebbero essere applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) o un'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie similari) nella sua totalità, come segue.

a) I paragrafi da 17 a 23 sono applicati a una parte di un'attività finanziaria (o una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l'eliminazione soddisfa una delle seguenti tre condizioni:

i) la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente da attività finanziarie (o da un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando un'entità sottoscrive uno strip su tasso di interesse per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale da uno strumento di debito, i paragrafi da 17 a 23 sono applicati ai flussi finanziari relativi all'interesse;

ii) la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari da un'attività finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando un'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90

per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi da 17 a 23 al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che l'entità cedente disponga di una quota interamente proporzionale;

iii) la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente da un'attività finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie simili). Per esempio, quando un'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi a interessi da un'attività finanziaria, si applicano i paragrafi da 17 a 23 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi a interessi. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l'entità trasferente disponga di una quota interamente proporzionale.

b) In tutti gli altri casi, i paragrafi da 17 a 23 sono applicati interamente alle attività finanziarie (o interamente al gruppo di attività finanziarie simili). Per esempio quando un'entità trasferisce i) i diritti al primo o all'ultimo 90 per cento dell'incasso di disponibilità liquide da un'attività finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie), o ii) i diritti al 90 per cento dei flussi finanziari da un gruppo di crediti, ma prevede una garanzia per compensare l'acquirente per qualsiasi perdita di realizzo del credito fino all'8 per cento dell'importo capitale del credito, i paragrafi da 17 a 23 sono applicati interamente all'attività finanziaria (o a un gruppo di attività finanziarie simili).

Nei paragrafi da 17 a 26, il termine "attività finanziaria" fa riferimento o a una parte di un'attività finanziaria, (o a una parte di un gruppo di attività finanziarie simili) come identificato in a) sopra, ovvero, diversamente, a un'attività finanziaria (o a un gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza.

17. Un'entità deve eliminare un'attività finanziaria quando, e soltanto quando:

a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono; o

b) l'entità trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 18 e 19 e il trasferimento si qualifica per l'eliminazione secondo quanto previsto dal paragrafo 20.

(Cfr. paragrafo 38 per vendite standardizzate di attività finanziarie.)

18. Un'entità trasferisce un'attività finanziaria, se e soltanto se:

a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria; o

b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni nel paragrafo 19.

19. Quando un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria (la "attività originale"), ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i "beneficiari finali"), l'entità tratta la transazione come un trasferimento di un'attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte.

a) l'entità non ha un'obbligazione a corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che non incassi importi equivalenti dall'attività originale. Le anticipazioni a breve termine da parte dell'entità con il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione;

b) le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare le attività originali salvo quando queste sono a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali;

c) l'entità ha una obbligazione a trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definito nello IAS 7 Rendiconto finanziario) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono passati ai beneficiari finali.

20. Quando un'entità trasferisce un'attività finanziaria (cfr. paragrafo 18), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria. In questo caso:

a) se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve eliminare l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento.

b) se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve continuare a rilevare l'attività finanziaria.

c) se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve determinare se ha mantenuto il controllo dell'attività finanziaria. In questo caso:

i) se l'entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento;

ii) se l'entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria (cfr. paragrafo 30).

21. Il trasferimento dei rischi e dei benefici (cfr. paragrafo 20) è valutato confrontando l'esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita. Un'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i

benefici della proprietà di un'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per esempio perché l'entità ha venduto un'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). Un'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un'attività finanziaria se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività finanziaria (per esempio perché l'entità ha venduto un'attività finanziaria soggetta solo a un'opzione di riacquisto al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto o ha trasferito una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività finanziaria in un accordo quale una subpartecipazione a un finanziamento che soddisfa le condizioni del paragrafo 19).

22. Spesso sarà ovvio se l'entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e non ci sarà alcun bisogno di svolgere qualsiasi calcolo. In altri casi, sarà necessario calcolare e confrontare l'esposizione dell'entità alla variabilità nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile nei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.

23. La circostanza che l'entità abbia mantenuto il controllo [cfr. paragrafo 20, lettera c)] dell'attività trasferita dipende dall'abilità del cessionario di vendere l'attività. Se il cessionario è in grado di vendere l'attività nella sua totalità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi, l'entità ha mantenuto il controllo.

Trasferimenti che si qualificano per l'eliminazione contabile [cfr. paragrafo 20, lettera a) e lettera c), punto i)]

24. Se un'entità trasferisce un'attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa le condizioni per l'eliminazione nella sua totalità e mantiene il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di un compenso, essa deve rilevare o un'attività o una passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che il compenso che deve essere ricevuto non compenserà l'entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, una passività originata dall'obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value (valore equo). Se si ritiene che il compenso che deve essere ricevuto costituisca una retribuzione adeguata per il servizio, un'attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 27.

25. Se, come risultato di un trasferimento, un'attività finanziaria è eliminata nella sua totalità, ma ne consegue che l'entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l'entità deve rilevare la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value (valore equo).

26. Al momento dell'eliminazione di un'attività finanziaria nella sua totalità, la differenza tra:

a) il valore contabile; e

b) la somma di i) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e ii) qualsiasi utile o perdita complessivo che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto [cfr. paragrafo 55, lettera b)] deve essere rilevata nel conto economico.

27. Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria [per esempio quando un'entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, cfr. paragrafo 16, lettera a)] e la parte trasferita soddisfa interamente le condizioni per l'eliminazione, il valore contabile precedente della più ampia attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, sulla base dei relativi fair value (valori equi) di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, un'attività di servizio mantenuta deve essere trattata come una parte che continua ad essere rilevata. La differenza tra:

a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata; e

b) la somma di i) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e ii) qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad essa che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto [cfr. paragrafo 55, lettera b)] deve essere rilevata nel conto economico. Un utile o perdita complessivo che è stato rilevato nel patrimonio netto è ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, in base ai relativi fair value (valore equo).

28. Quando un'entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, è necessario determinare il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata. Quando un'entità ha una storia di vendite di parti similari alla parte che continua ad essere rilevata o esistono altre transazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value (valore equo). Quando non sussistono prezzi quotati o transazioni di mercato recenti a sostegno del fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata, la migliore stima del fair value (valore equo) è la differenza tra il fair value (valore equo) della più ampia attività finanziaria nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata.

Trasferimenti che non si qualificano per l'eliminazione contabile [cfr. paragrafo 20, lettera b)]

29. Se un trasferimento non comporta un'eliminazione perché l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a riconoscere l'attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi, l'entità deve rilevare qualsiasi provento dell'attività trasferita e qualsiasi onere sostenuto con la passività finanziaria.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite [cfr. paragrafo 20, lettera c), punto ii)]

30. Se un'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un'attività trasferita, e mantiene il controllo dell'attività trasferita, l'entità continua a rilevare l'attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell'entità nell'attività trasferita corrisponde alla misura a cui essa si espone alle variazioni del valore dell'attività trasferita. Per esempio:

a) quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è il minore tra i) l'importo dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che l'entità potrebbe dover ripagare ("l'importo della garanzia");

b) quando il coinvolgimento residuo è un'opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è l'importo dell'attività trasferita che l'entità può riacquistare. Tuttavia, in caso di un'opzione put emessa su un'attività che è valutata al fair value (valore equo), la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è limitata al minore tra il fair value (valore equo) dell'attività trasferita e il prezzo di esercizio dell'opzione (cfr. paragrafo AG48);

c) quando il coinvolgimento residuo dell'entità è un'opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate in disponibilità liquide come illustrato al punto b) sopra.

31. Quando un'entità continua a rilevare un'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l'entità rileva anche una passività associata. Nonostante le altre disposizioni di valutazione contenute nel presente Principio, l'attività trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che l'entità ha mantenuto. La passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell'attività trasferita e della passività associata è:

a) il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato; o

b) pari al fair value (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al fair value (valore equo).

32. L'entità deve continuare a rilevare qualsiasi provento derivante dall'attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve rilevare qualsiasi onere sostenuto con la passività associata.

33. Al fine della valutazione successiva, le variazioni rilevate nel fair value (valore equo) dell'attività trasferita e della associata passività sono contabilizzate coerentemente l'una con l'altra secondo quanto previsto dal paragrafo 55, e non devono essere compensate.

34. Se il coinvolgimento residuo di un'entità interessa soltanto una parte di un'attività finanziaria (per esempio quando un'entità mantiene un'opzione di riacquisto di parte di un'attività trasferita, o mantiene un'interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà e l'entità mantiene il controllo), l'entità ripartisce il precedente valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare a seguito del coinvolgimento residuo, e la parte che non rileva più sulla base dei fair value (valore equo) relativi alla data del trasferimento. A questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 28. La differenza tra:

a) il valore contabile attribuito alla parte che non è più rilevata; e

b) la somma di i) il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata e ii) qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito a essa che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto [cfr. paragrafo 55, lettera b)] deve essere rilevata nel conto economico. Un utile o perdita complessivo che è stato rilevato nel patrimonio netto è ripartito tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che non è più rilevata, in base ai relativi fair value (valore equo).

35. Se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l'opzione prevista nel presente Principio di designare una passività finanziaria come al fair value (valore equo) rilevato a conto economico non è applicabile alla passività associata.

Tutti i trasferimenti

36. Se un'attività trasferita continua a essere rilevata, l'attività e la passività associate non devono essere compensate. Analogamente, l'entità non deve compensare qualsiasi provento derivante dall'attività trasferita con qualsiasi onere sostenuto con la passività associata (cfr. IAS 32, paragrafo 42).

37. Se un cedente fornisce una garanzia non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia da parte del cedente e del cessionario dipende dal fatto se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia e se il cedente è inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia come segue:

a) se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare nuovamente la garanzia, allora il cedente deve riclassificare tale attività nel suo stato patrimoniale separatamente da altre attività

(per esempio come un'attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitali dati in pegno o credito riacquistato);

b) se il cessionario vende la garanzia ricevuta in pegno, questo deve rilevare il corrispettivo di vendita e una passività misurata al fair value (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia;

c) se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia, questo deve eliminare la garanzia e il cessionario deve rilevare la garanzia come una sua attività misurata inizialmente al fair value (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare la propria obbligazione a restituire la garanzia;

d) a eccezione di quanto disposto in c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia come un'attività.

Acquisto o vendita standardizzato di un'attività finanziaria

38. Un acquisto o una vendita standardizzato di attività finanziarie deve essere rilevato ed eliminato, come applicabile, alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. appendice A, paragrafi da AG53 a AG56).

Eliminazione contabile di una passività finanziaria

39. L'entità deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta - ovvero, quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempita o cancellata oppure scaduta.

40. Uno scambio tra colui che acquista e colui che cede in prestito strumenti di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi, deve essere contabilizzato come un'estinzione della passività finanziaria originaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia se o non attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore) deve essere contabilizzata come un'estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria.

41. La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nel conto economico.

42. Se un'entità riacquista una parte di una passività finanziaria, l'entità deve suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata in base ai relativi fair value (valore equo) alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore contabile attribuito alla parte stornata e b) il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, per la parte eliminata deve essere rilevata nel conto economico.

Valutazione

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie

43. Quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie.

44. Quando un'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attività che è successivamente valutata al costo o al costo ammortizzato, l'attività è rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) alla data di negoziazione (cfr. appendice A, paragrafi da AG53 ad AG56).

Valutazione successiva di attività finanziarie

45. Ai fini della valutazione di un'attività finanziaria successiva alla rilevazione iniziale, il presente Principio classifica le attività finanziarie nelle seguenti quattro categorie definite nel paragrafo 9:

- a) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
- b) investimenti posseduti sino alla scadenza;
- c) finanziamenti e crediti; e
- d) attività finanziarie disponibili per la vendita.

Queste categorie si applicano alla valutazione e alla rilevazione a conto economico secondo il presente Principio. L'entità può utilizzare altre descrizioni per queste categorie o altre categorizzazioni quando si presentano le informazioni nel prospetto del bilancio. L'entità deve indicare nelle note l'informativa richiesta dall'IFRS 7.

46. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, ai loro fair value (valori equi), senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti attività finanziarie:

- a) finanziamenti e crediti come definiti nel paragrafo 9, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
- b) investimenti posseduti sino alla scadenza come definiti nel paragrafo 9, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; e
- c) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere misurato attendibilmente e i derivati che vi sono correlati e che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono essere valutati al costo (cfr. appendice A, paragrafi AG80 e AG81).

Le attività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura nei paragrafi 89-102. Tutte le attività finanziarie eccetto quelle valutate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sono soggette a una verifica per riduzione di valore in conformità ai paragrafi da 58 a 70 e all'appendice A, paragrafi da AG84 ad AG93.

Valutazione successiva di passività finanziarie

47. Dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve valutare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, a eccezione di:

a) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value (valore equo) eccetto un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo;

b) passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un'attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 29 e 31 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie;

c) contratti di garanzia finanziaria definiti nel paragrafo 9. Dopo la rilevazione iniziale, l'emittente di un tale contratto deve [a meno che non si applichi il paragrafo 47, lettera a) o b)] valutarlo al valore maggiore tra:

i) l'importo determinato secondo lo IAS 37; e

ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 43) meno, ove applicabile, l'ammortamento accumulato rilevato in conformità allo IAS 18;

d) impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato. Dopo la rilevazione iniziale, l'emittente di un tale impegno deve [a meno che non si applichi il paragrafo 47, lettera a)] valutarlo al valore maggiore tra:

i) l'importo determinato secondo lo IAS 37; e

ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 43) meno, ove applicabile, l'ammortamento accumulato rilevato in conformità allo IAS 18.

Le passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi da 89 a 102.

Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (valore equo)

48. Nella determinazione del fair value (valore equo) di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria al fine di applicare il presente Principio, lo IAS 32 o l'IFRS 7, un'entità deve applicare i paragrafi da AG69 da AG82 dell'appendice A.

48A La migliore evidenza del fair value (valore equo) è l'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un'entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell'utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Le tecniche di valutazione includono l'utilizzo di recenti operazioni libere di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l'entità utilizza tale tecnica. La tecnica di valutazione scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno possibile a fattori specifici dell'entità. Essa incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo ed è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un'entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.

49. Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta, (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all'importo esigibile a richiesta, attualizzato dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento.

Riclassificazioni

50. Un'entità:

a) non deve riclassificare un derivato fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico mentre è posseduto o emesso;

b) non deve riclassificare alcuno strumento finanziario fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico se al momento della rilevazione iniziale è stato designato dall'entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico; e

c) se un'attività finanziaria non è più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve (sebbene l'attività finanziaria possa essere stata acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve), può riclassificare tale attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 50B o 50D.

Un'entità non deve riclassificare alcuno strumento finanziario nella categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico dopo la rilevazione iniziale.

50A I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini del paragrafo 50:

(a) un derivato che era in precedenza un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche;

(b) un derivato che diventa un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto;

(c) le attività finanziarie sono riclassificate quando un'impresa di assicurazioni cambia i propri principi contabili conformemente al paragrafo 45 dell'IFRS 4.

50B. Un'attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 50, lettera c) (a eccezione di un'attività finanziaria del tipo descritto al paragrafo 50D), può essere riclassificata fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico solo in rare circostanze.

50C. Se un'entità riclassifica un'attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50B, l'attività finanziaria deve essere riclassificata al suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione. L'utile o la perdita già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati. Il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi.

50D. Un'attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 50, lettera c), che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se l'attività finanziaria non avesse dovuto essere classificata come posseduta per la negoziazione alla rilevazione iniziale) può essere riclassificata fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico se l'entità ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria nel prevedibile futuro o fino a scadenza.

50E. Un'attività finanziaria classificata come disponibile per la vendita che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se non fosse stata designata come disponibile per la vendita) può essere riclassificata fuori della categoria "disponibile per la vendita" nella categoria "finanziamenti e crediti" se l'entità ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria per il futuro prevedibile o fino a scadenza.

50F Se un'entità riclassifica un'attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50D o fuori della categoria "disponibile per la vendita" conformemente al paragrafo 50E, essa deve riclassificare l'attività finanziaria al suo fair value (valore equo) alla data di riclassificazione. Per un'attività finanziaria riclassificata conformemente al paragrafo 50D, l'utile o la perdita già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati. Il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi. Per un'attività finanziaria riclassificata fuori della categoria "disponibile per la vendita"

conformemente al paragrafo 50E, l'utile o la perdita precedenti su tale attività che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 55, lettera b), devono essere contabilizzati conformemente al paragrafo 54.

51. Se in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità, non è più appropriato classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza, esso deve essere riclassificato come disponibile per la vendita e rimisurato al fair value (valore equo), e la differenza tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 55, lettera b).

52. Ogniquale volta le vendite o le riclassificazioni di un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza non soddisfano alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 9, qualsiasi investimento posseduto sino alla scadenza che residua deve essere riclassificato come disponibile per la vendita. Al momento di tali riclassificazioni, la differenza tra il loro valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 55, lettera b).

53. Se una valutazione attendibile si rende disponibile per un'attività o una passività finanziaria per la quale tale valutazione non era precedentemente disponibile, e per l'attività o passività è richiesta la valutazione al fair value (valore equo) qualora sia disponibile una valutazione attendibile [cfr. paragrafi 46, lettera c) e 47], l'attività o passività deve essere rimisurata al fair value (valore equo), e la differenza tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 55.

54. Se, in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità di detenere l'attività sino alla scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione attendibile del fair value (valore equo) non è più disponibile [cfr. paragrafi 46, lettera c) e 47] o poiché i "due esercizi precedenti" di cui al paragrafo 9 sono trascorsi, diviene appropriato iscrivere un'attività finanziaria o una passività finanziaria al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (valore equo), il valore al fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria contabilizzato a quella data diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzato, come applicabile. Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto in conformità alle disposizioni del paragrafo 55, lettera b), deve essere contabilizzato come segue:

a) nel caso di un'attività finanziaria con una scadenza fissa, l'utile o la perdita deve essere ammortizzato a conto economico lungo il corso della vita utile residua dell'investimento posseduto sino alla scadenza utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Qualsiasi differenza tra il nuovo costo ammortizzato e l'importo a scadenza deve inoltre essere ammortizzata lungo il corso della vita utile residua dell'attività finanziaria utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, in modo simile all'ammortamento di un premio e

di uno sconto. Se l'attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi precedente utile o perdita che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto è rilevato a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 67;

b) nel caso di un'attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l'utile o la perdita deve rimanere nel patrimonio netto fino a quando l'attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata, nel qual caso essa deve essere rilevata a conto economico. Se l'attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi utile o perdita precedente che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto è rilevato a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

Utili e perdite

55. Un utile (o una perdita) derivante da una variazione di fair value (valore equo) di un'attività o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi compresi tra 89 e 102) deve essere rilevato come segue.

a) un utile (o una perdita) relativo a un'attività o passività finanziaria classificata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico deve essere rilevato a conto economico;

b) un utile (o una perdita) su un'attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto, tramite il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto (cfr. IAS 1 Presentazione del bilancio), d eccezione delle perdite per riduzione di valore (cfr. paragrafi da 67 a 70) e degli utili e delle perdite su cambi (cfr. appendice A, paragrafo AG83), fino a quando l'attività finanziaria è eliminata, momento in cui l'utile o la perdita complessivo rilevato precedentemente nel patrimonio netto deve essere rilevato a conto economico. Tuttavia, l'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo (cfr. paragrafo 9) viene rilevato a conto economico (cfr. IAS 18). I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a conto economico quando sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento (cfr. IAS 18).

56. Con riferimento alle attività e passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (cfr. paragrafi 46 e 47), un utile (o una perdita) è rilevato nel conto economico quando l'attività o la passività finanziaria è eliminata o quando ha subito una riduzione di valore, e tramite il processo di ammortamento. Tuttavia, per le attività o passività finanziarie che sono elementi coperti (cfr. i paragrafi da 78 a 84 e appendice A, paragrafi da AG98 a AG101) la contabilizzazione dell'utile o della perdita deve avvenire in base ai paragrafi da 89 a 102.

57. Se un'entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (cfr. paragrafo 38 e appendice A, paragrafi AG53 e AG56), qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data della negoziazione e la data

di regolamento non è rilevata per le attività iscritte al costo o al costo ammortizzato (ad eccezione delle perdite per riduzione di valore). Per le attività iscritte al fair value (valore equo), tuttavia, la variazione di fair value (valore equo) deve essere rilevata a conto economico o nel patrimonio netto, come appropriato secondo il paragrafo 55.

Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie

58. L'entità deve valutare ad ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Se esiste una tale evidenza, l'entità deve applicare il paragrafo 63 (per le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato), il paragrafo 66 (per attività finanziarie iscritte al costo) o il paragrafo 67 (per attività finanziarie disponibili per la vendita) per determinare l'importo di eventuali perdite per riduzione di valore.

59. Un'attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività (un "evento di perdita") e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione del possessore dell'attività in merito ai seguenti eventi di perdita:

- a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
- b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- c) il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- e) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o
- f) dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso:
 - i) cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo (per esempio un numero maggiore di pagamenti in ritardo o di be-

neficiari di carte di credito che hanno raggiunto il loro limite massimo di credito e stanno pagando l'importo minimo mensile); o

ii) condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all'interno del gruppo (per esempio un aumento del tasso di disoccupazione nell'area geografica dei beneficiari, una diminuzione nei prezzi immobiliari per i mutui nella relativa area, una diminuzione dei prezzi del petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni dell'industria che ricadono sui beneficiari del gruppo).

60. La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell'entità non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Un declassamento nel merito di credito di un'entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili. Una diminuzione di fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di riduzione di valore (per esempio, una diminuzione di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento di debito che risulti da un aumento nel tasso di interesse privo di rischio).

61. In aggiunta ai tipi di evento nel paragrafo 59, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale include informazioni circa importanti cambiamenti con un effetto avverso che si è verificato nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l'emittente opera, e indica che il costo dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva di riduzione di valore.

62. In alcuni casi i dati osservabili richiesti per valutare l'importo di una riduzione di valore su un'attività finanziaria possono essere limitati o non più del tutto rilevanti per le circostanze attuali. Per esempio, questo può succedere quando un beneficiario è in difficoltà finanziaria e ci sono pochi dati storici disponibili relativi a beneficiari simili. In tali casi, un'entità utilizza la sua esperienza valutativa nello stimare l'importo di eventuali perdite per riduzione di valore. Analogamente, un'entità utilizza la propria esperienza valutativa per adeguare i dati osservabili per un gruppo di attività finanziarie alle circostanze attuali (cfr. paragrafo AG89). L'impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità.

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato

63. Se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti

sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l'importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite di credito future che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell'attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico.

64. Un'entità prima valuta se l'evidenza obiettiva della riduzione di valore esiste individualmente per attività finanziarie che sono individualmente significative, e individualmente o collettivamente per attività finanziarie che non sono significative individualmente (cfr. paragrafo 59). Se un'entità determina che non esiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore per un'attività finanziaria valutata individualmente, qualora significativa o meno, essa include l'attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche simili di rischio di credito e la valuta collettivamente per riduzione di valore. Le attività che sono valutate individualmente per riduzione di valore e per le quali una perdita per riduzione di valore è o continua a essere rilevata, non sono incluse in una valutazione collettiva di riduzione di valore.

65. Se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento. Il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività finanziaria che supera il costo ammortizzato che si sarebbe avuto alla data in cui la perdita per riduzione di valore viene stornata nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata. L'importo dello storno deve essere rilevato nel conto economico.

Attività finanziarie iscritte al costo

66. Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale e che non è valutato al fair value (valore equo) perché il suo fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, o su un'attività derivata che è collegata a e deve essere regolata con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale, l'importo della perdita per riduzione di valore, viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un'attività finanziaria simile [cfr. il paragrafo 46, lettera c), e l'appendice A,

paragrafi AG80 e AG81]. Tali perdite per riduzione di valore non devono essere ripristinate.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

67. Quando una riduzione di fair value (valore equo) di un'attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l'attività abbia subito una riduzione di valore (cfr. paragrafo 59), la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata.

68. L'importo della perdita complessiva che viene stornata dal patrimonio netto e rilevata nel conto economico secondo il paragrafo 67 deve essere la differenza tra il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value (valore equo) corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell'attività finanziaria rilevata precedentemente nel conto economico.

69. Le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico.

70. Se, in un periodo successivo, il fair value (valore equo) di uno strumento di debito classificato come disponibile per la vendita aumenta e l'incremento può essere correlato oggettivamente a un evento che si verifica dopo che la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel conto economico, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, con l'importo stornato rilevato a conto economico.

Coperture

71. Qualora esista una designata relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento coperto come descritto nei paragrafi da 85 a 88 e appendice A, paragrafi da AG102 ad AG104, la contabilizzazione dell'utile o perdita sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto deve attenersi ai paragrafi da 89 a 102.

Strumenti di copertura

Strumenti qualificabili

72. Il presente Principio, ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, non limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del paragrafo 88 (cfr. appendice A, paragrafo AG94). Tuttavia, un'attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera.

73 Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all'entità che redige il bilancio

(ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo consolidato o singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni aziendali dell'entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all'interno del gruppo a condizione che siano esterni alla singola entità cui si riferisce il bilancio.

Designazione di strumenti di copertura

74. Solitamente esiste un'unica valutazione al fair value (valore equo) per uno strumento di copertura nel suo insieme e i fattori che causano variazioni di fair value (valore equo) sono interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata da un'entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni permesse sono:

a) separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto il cambiamento nel valore intrinseco di un'opzione ed escludere la variazione nel suo valore temporale; e

b) separare l'elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward.

Queste eccezioni sono permesse perché il valore intrinseco dell'opzione ed il premio sul contratto forward generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere classificata come strumento di copertura.

75. Una proporzione dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di copertura è in circolazione.

76. Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; b) l'efficacia della copertura possa essere dimostrata; e

c) è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio.

77. Due o più derivati o loro proporzioni, (o nel caso di una copertura di un rischio di valuta, due o più non derivati o loro proporzioni, o una combinazione di derivati e non derivati o loro proporzioni) possono essere visti in combinazione e unitamente designati come strumento di copertura incluso

quando il(i) rischio(i) derivante(i) da alcuni derivati compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar su tasso di interesse o altro strumento derivato che abbinati un'opzione venduta e un'opzione acquistata non si qualifica come uno strumento di copertura se esso è, in effetti, un'opzione venduta netta (ossia, per la quale viene ricevuto un premio netto). Analogamente, due o più strumenti (o loro proporzioni) possono essere designati come strumenti di copertura soltanto se nessuno di questi è un'opzione venduta o un'opzione venduta netta.

Elementi coperti

Elementi qualificabili

78. Un elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non iscritto, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera. L'elemento coperto può essere a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera, b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio simili, o c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto.

79. A differenza dei finanziamenti e dei crediti, un investimento posseduto sino alla scadenza non può essere un elemento coperto in riferimento al rischio di tasso di interesse o al rischio di pagamento anticipato, perché la designazione di un investimento posseduto sino alla scadenza richiede la determinazione di possedere l'investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle variazioni del fair value (valore equo) o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai cambiamenti nei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento posseduto sino alla scadenza può essere un elemento coperto con riferimento ai rischi derivanti da variazioni dei tassi di cambio delle valute estere e del rischio di credito.

80. Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o programmate operazioni altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità possono essere designati come elementi coperti. Ne segue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità o segmenti nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità o segmenti e non nei bilanci consolidati del gruppo. Come un'eccezione, il rischio di valuta estera di un elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) può qualificarsi come un elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente in sede di consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto pre-

visto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione di consolidamento quando l'elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile può essere qualificato come elemento coperto nel bilancio consolidato a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua l'operazione e che il rischio di cambio abbia un impatto sul conto economico consolidato.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

81. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (valore equo) [quali uno o più selezionati flussi finanziari contrattuali o parti di questi o una percentuale del fair value (valore equo)] a patto che si possa valutarne l'efficacia. Per esempio, una parte valutabile separatamente e distintamente dell'esposizione al tasso di interesse di un'attività o passività fruttifera di interessi può essere designata come il rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come componente dell'esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario coperto).

81A In un'operazione di copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere designata in termini di un importo in valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere attività e passività, l'importo designato è un importo di attività o un importo di passività. La designazione di un importo netto che includa attività e passività non è permessa. L'entità può coprire una parte del rischio di tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l'entità può coprire la variazione di fair value (valore equo) che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto sulla base delle date attese di revisione dei prezzi piuttosto che su quelle contrattuali. [...].

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti

82. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto con riferimento a) ai rischi di cambio, o b) a tutti i rischi nel suo insieme, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o fair value (valore equo) attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti

83. Attività o passività simili devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attività o le singole passività che compongono il gruppo condividono l'esposizione al rischio che è designato come essere coperto. Inoltre, si suppone che la variazione di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto del gruppo di elementi.

84. Poiché un'entità accerta l'efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value (valore equo) o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura simili) e quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti simili), la comparazione di uno strumento di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il risultato netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non si qualifica come contabilizzazione di copertura.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

85. La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul conto economico derivanti dalle variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura e dello strumento coperto.

86. Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

a) copertura di fair value (valore equo): una copertura dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico;

b) copertura di flusso finanziario: una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un'operazione programmata altamente probabile e che ii) potrebbe influire sul conto economico;

c) copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

87. Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di fair value (valore equo) o come una copertura di flusso finanziario.

88. Una relazione di copertura si qualifica come di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi da 89 a 102 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) all'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione

del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entità valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;

b) ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (cfr. appendice A, paragrafi da AG105 a 113) nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura;

c) per le coperture di flussi finanziari, un'operazione programmata che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico;

d) l'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il fair value (valore equo) dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati [cfr. paragrafi 46 e 47 e appendice A, paragrafi AG80 e AG81 per una guida sulla determinazione del fair value (valore equo)].

e) la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

Coperture di fair value (valore equo)

89. Se una copertura di fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, deve essere contabilizzata come segue:

a) l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel conto economico; e

b) l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato nel conto economico. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibile al rischio coperto nel conto economico si applica anche se l'elemento coperto è un'attività finanziaria disponibile per la vendita.

89A Per una copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 89, lettera b), può essere soddisfatta presentando l'utile o la perdita attribuibile all'elemento coperto:

a) in una singola voce distinta all'interno dell'attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l'elemento coperto è un'attività; o

b) in una singola voce distinta all'interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l'elemento coperto è una passività.

Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dallo stato patrimoniale quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente.

90. Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate nel fair value (valore equo) dell'elemento coperto non correlate alla copertura sono iscritte secondo le disposizioni del paragrafo 55.

91. Un'entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:

a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell'entità);

b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88; o

c) l'entità revoca la designazione.

92. Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 89, lettera b) al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell'interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta dello stato patrimoniale descritta nel paragrafo 89A) deve essere ammortizzata nel conto economico. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui ha inizio l'ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l'ammortamento utilizzando un tasso di interesse effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse, alla scadenza del periodo di una rilevante revisione dei prezzi.

93. Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del fair value (valore equo) dell'impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un'attività o una passività con l'utile o perdita corrispondente rilevato nel conto economico [cfr. paragrafo 89, lettera b)]. Anche le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura sono rilevate nel conto economico.

94. Quando un'entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un'attività o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo), il valore contabile iniziale dell'attività o passività che risulta dall'adempimento dell'impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione complessiva nel fair value (valore equo) dell'impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato rilevato nello stato patrimoniale.

Coperture di flussi finanziari

95. Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue:

a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (cfr. paragrafo 88) deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni di patrimonio netto (cfr. IAS 1); e

b) la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

96. Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

a) la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

i) l'utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e

ii) la variazione complessiva nel fair value (valore equo) (al valore attuale) dei futuri flussi finanziari attesi sull'elemento coperto dall'inizio della copertura;

b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nel conto economico; e

c) se la documentata strategia di gestione del rischio adottata da un'entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una specifica componente dell'utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura [cfr. paragrafi 74, 75, e 88, lettera a)], tale componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 55.

97. Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o esercizi durante i quali l'attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sul conto economico (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l'entità prevede che la totalità o una parte di una perdita rilevata direttamente nel patrimonio netto non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel conto economico l'importo che non si prevede di recuperare.

98. Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o una passività non finanziaria, o un'operazione programmata per un'attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione di copertura di fair value (valore equo), allora l'entità deve applicare a) o b) di seguito:

a) riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 95 nel conto economico nello stesso esercizio o esercizi durante i quali l'attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sul conto economico (come negli esercizi in cui l'ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l'entità prevede che tutto o una parte di una perdita rilevata direttamente nel patrimonio netto non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel conto economico l'importo che non si prevede di recuperare;

b) eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 95, e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell'attività o della passività.

99. Un'entità deve adottare o a) o b) del paragrafo 98 come suo principio contabile e deve applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 98 fa riferimento.

100. Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto devono essere rilevati nel conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui l'operazione programmata di copertura ha un effetto sul conto economico (per esempio, quando la programmata vendita si verifica).

101. In ciascuna delle seguenti circostanze un'entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi da 95 a 100:

a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell'entità). In tal caso, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100;

b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88. In tal caso, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95,

lettera a)] deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100;

c) l'operazione programmata ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto dall'esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve essere rilevato a conto economico. Una operazione programmata che non è più altamente probabile [cfr. paragrafo 88, lettera c)] ci si può ancora attendere che si verifichi;

d) l'entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più accadere. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Se ci si attende che l'operazione non debba più accadere, l'utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico.

Coperture di un investimento netto

102. Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture di flussi finanziari:

a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (cfr. paragrafo 88) deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (cfr. IAS 1); e

b) la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico.

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico alla dismissione della gestione estera.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

103. Un'entità deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005. È consentita una applicazione anticipata. Un'entità non deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 32 (emesso a dicembre 2003). Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

103A Un'entità deve applicare la modifica del paragrafo 2(j) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006. Se un'entità applica le modifiche dell'IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali al bilancio di un esercizio precedente, tale modifica dovrà essere applicata a partire dal bilancio di quell'esercizio.

103B I Contratti di garanzia finanziaria (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4), emesso nell'agosto del 2005, ha modificato i paragrafi 2 lettere e) e h), 4, 47 e AG4, ha aggiunto il paragrafo AG4A, ha aggiunto una nuova definizione di contratti di garanzia finanziaria nel paragrafo 9 e ha abrogato il paragrafo 3. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se una entità applica queste modifiche a un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato e l'entità deve applicare le modifiche relative allo IAS 32 e all'IFRS 4 contemporaneamente.

103F L'entità deve applicare la modifica apportata al paragrafo 2 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Se l'entità applica le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 2.

103G Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato i paragrafi 50 e AG8 e ha aggiunto i paragrafi da 50B a 50F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1° luglio 2008. L'entità non deve riclassificare un'attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E prima del 1° luglio 2008. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria effettuata in esercizi aventi inizio il 1° novembre 2008 o in data successiva acquisisce efficacia solo a partire dalla data in cui viene realizzata la riclassificazione. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E non deve essere applicata retroattivamente agli esercizi conclusi prima della data di entrata in vigore stabilita nel presente paragrafo.

104. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato nei paragrafi da 105 a 108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato salvo che non sia fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state rideterminate.

105. All'atto della prima applicazione del presente Principio, una entità può designare una attività finanziaria precedentemente rilevata come disponibile per la vendita. Per una qualsiasi di tali attività finanziarie l'entità

deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel fair value (valore equo) in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore, quando l'entità trasferirà tale utile o perdita complessivo nel conto economico. L'entità deve inoltre:

a) rideterminare il valore dell'attività finanziaria utilizzando la nuova designazione nei bilanci comparativi; e

b) indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data di designazione e la loro classificazione e il valore contabile nei bilanci precedenti.

105A L'entità deve applicare i paragrafi 11A, 48A, da AG4B ad AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12 e 13 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

105B L'entità che applica per la prima volta i paragrafi 11A, 48A, da AG4B ad AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12 e 13 al bilancio dell'esercizio che inizia prima del 1° gennaio 2006:

a) può, all'atto della prima applicazione di tali paragrafi nuovi e modificati, designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico qualsiasi attività o passività finanziaria rilevata precedentemente che quindi si qualifica per tale designazione. Per gli esercizi che iniziano prima del 1° settembre 2005, non è necessario che tali designazioni siano completate prima del 1° settembre 2005 e possono includere anche attività e passività finanziarie rilevate tra l'inizio di quell'esercizio e il 1° settembre 2005. Nonostante il paragrafo 91, qualsiasi attività e passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità con questo sottoparagrafo e che era stata precedentemente designata come elemento coperto nella contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo), deve essere riclassificata nel momento in cui è designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

b) deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria designata in conformità con il sottoparagrafo a) alla data di designazione oltre alla classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente;

c) deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se non si qualifica per tale designazione in conformità con questi paragrafi nuovi e modificati. Quando una attività o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato dopo la riclassificazione, la data di riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale;

d) deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata in conformità con il sottoparagrafo c) alla data di riclassificazione e la nuova classificazione.

105C L'entità che applica per la prima volta i paragrafi 11A, 48A, da AG4B ad AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12

e 13 al bilancio dell'esercizio che inizia a partire dal 1° gennaio 2006 o da data successiva:

a) deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico solo se non si qualifica per tale designazione in conformità con questi paragrafi nuovi e modificati. Quando una attività o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato dopo la riclassificazione, la data di riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale;

b) non deve designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico qualsiasi attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.

c) deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata in conformità con il sottoparagrafo a) alla data di riclassificazione e la nuova classificazione.

105D L'entità deve rideterminare i bilanci comparativi che utilizzano le nuove designazioni ai sensi del paragrafo 105B o 105C a condizione che, nel caso di una attività finanziaria, di una passività finanziaria o di un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe designati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, tali elementi o gruppi soddisfino i criteri specificati nei paragrafi 9, lettera b), punto i), 9, lettera b), punto ii), o 11A all'inizio del periodo comparativo o, se acquisiti successivamente all'inizio del periodo comparativo, soddisfino i criteri specificati nei paragrafi 9, lettera b), punto i), 9, lettera b), punto ii), o 11A alla data della rilevazione iniziale.

106. Ad eccezione di quanto permesso dal paragrafo 107, un'entità deve applicare le disposizioni sull'eliminazione contabile dei paragrafi da 15 a 37 e dell'appendice A paragrafi da AG36 ad AG52 prospetticamente. Di conseguenza, se un'entità ha stornato attività finanziarie secondo quanto previsto dallo IAS 39 (rivisto nella sostanza nel 2000) in seguito ad una transazione che si è verificata prima del 1° gennaio 2004 e tali attività non sarebbero state eliminate secondo quanto previsto dal presente Principio, l'entità non deve rilevare tali attività.

107. Nonostante il paragrafo 106, un'entità può applicare le disposizioni sull'eliminazione contabile dei paragrafi 15-37 e nell'appendice A paragrafi da AG36 ad AG52 retroattivamente da una data a sua scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività eliminate in seguito ad operazioni passate fossero state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

107A Nonostante il paragrafo 104, un'entità può applicare le disposizioni previste dall'ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, in uno dei seguenti modi:

a) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o

b) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2004.

108. Un'entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell'inizio dell'esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All'inizio dell'esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato direttamente nel patrimonio netto per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura di fair value (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari.

108A Un'entità deve applicare l'ultima frase del paragrafo 80 e i paragrafi AG99A e AG99B a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità ha designato come elemento coperto una operazione programmata con terzi che a) è denominata nella valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione, b) determina un'esposizione che avrà un impatto sul conto economico consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo), e c) avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell'entità che la effettua, allora può essere applicata una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato dell'esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.

108B Un'entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative relative agli esercizi precedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.

108C I paragrafi 9, 73 e AG8 sono stati modificati ed il paragrafo 50A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Un'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 9 e 50A alla data e nel modo in cui ha applicato le modifiche del 2005 descritte al paragrafo 105A. È consentita un'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Ritiro di altri pronunciamenti

109. Il presente Principio sostituisce lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione rivisto nella sostanza nell'ottobre 2000.

110. Il presente Principio e la Guida applicativa che lo accompagna sostituiscono la Guida applicativa emessa dall'Implementation Guidance Committee sullo IAS 39 nominato dal precedente IASC.

Appendice A

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

AMBITO DI APPLICAZIONE (paragrafi 2-7)

AG1. Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o fisiche. (Quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti “derivati climatici”). Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio quei contratti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

AG2. Il presente Principio non cambia le disposizioni relative ai piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione e accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dallo IAS 18.

AG3. Talvolta, l’entità effettua quello che concepisce come un “investimento strategico” in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un’altra entità, con l’intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l’entità nella quale l’investimento è effettuato. L’entità che investe utilizza lo IAS 28 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto è appropriato per tale investimento. Analogamente, l’entità che investe utilizza lo IAS 31 per stabilire se per tale investimento sia più appropriata la contabilizzazione con il consolidamento proporzionale o con il metodo del patrimonio netto. Se né il metodo del patrimonio netto né il consolidamento proporzionale risultano appropriati, l’entità applica il presente Principio per la contabilizzazione dell’investimento strategico.

AG3A Il presente Principio si applica ad attività e passività finanziarie degli assicuratori, diverse da diritti e obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

AG4. I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia, una lettera di credito, un contratto di default del credito o un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato [cfr. paragrafo 2, lettera e)]:

a) Sebbene un contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 4, se il rischio trasferito è rilevante l’emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante se l’emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l’IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria. Se si applica il presente Principio, il paragrafo 43 richiede all’emittente di rilevare un contratto di

garanzia finanziaria inizialmente al fair value (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria era stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in una transazione libera e autonoma, il suo fair value (valore equo) al momento dell'emissione sarà probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze contrarie. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria non sia stato designato al momento dell'emissione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o a meno che non si applichino i paragrafi da 29 a 37 e da AG47 ad AG52 (caso in cui il trasferimento di una attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione contabile oppure quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo), l'emittente lo valuta al maggiore tra:

- i) l'importo determinato secondo lo IAS 37; e
 - ii) l'importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l'ammortamento accumulato rilevato in conformità con lo IAS 18 [cfr. paragrafo 47, lettera c)];
- b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni del merito di credito (rating) o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4. Queste garanzie sono dei derivati e l'emittente applica il presente Principio;

c) se un contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica lo IAS 18 nel determinare il momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.

AG4A L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di operazione, come i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio di un emittente di solito include una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

Definizioni (paragrafi 8 e 9)

Designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

AG4B Il paragrafo 9 del presente Principio permette a una entità di designare una attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.

AG4C La decisione di una entità di designare una attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è simile a una scelta di principio contabile (sebbene, a differenza di una scelta di principio contabile, non è necessario applicarla uniformemente a tutte le operazioni similari). Quando una entità ha tale possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che il principio contabile prescelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti delle operazioni, di altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari della entità. Nel caso della designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 9 indica le due circostanze in cui la disposizione che richiede informazioni più rilevanti sarà soddisfatta. Di conseguenza, per poter scegliere tale designazione in conformità con il paragrafo 9, l'entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in entrambe):

Paragrafo 9, lettera b), punto i): La designazione elimina o riduce significativamente la mancanza di uniformità di una valutazione o di una rilevazione che altrimenti ne deriverebbe

AG4D Secondo lo IAS 39, la valutazione di una attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell'elemento e dal fatto che l'elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (talvolta definita "asimmetria contabile") quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, una attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita (con la maggior parte delle variazioni del fair value (valore equo) rilevate direttamente nel patrimonio netto) e una passività che l'entità considera collegata è invece valutata al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value (valore equo) non rilevate). In tali circostanze, un'entità può concludere che il proprio bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l'attività che la passività fossero classificate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG4E Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un'entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 9, lettera b), punto i).

a) Un'entità ha delle passività i cui flussi finanziari sono contrattualmente basati sull'andamento economico di attività che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita. Per esempio, un assicuratore può avere delle passività contenenti un elemento di partecipazione discrezionale che riconosce dei benefici in base ai rendimenti degli investimenti realizzati e/o non realizzati di un determinato gruppo di attività dell'assicuratore. Se la valutazione di tali passività riflette i prezzi di mercato correnti, la clas-

sificazione di tali attività al fair value (valore equo) rilevato al conto economico implica che le variazioni del fair value (valore equo) delle attività finanziarie sono rilevate in conto economico nello stesso esercizio delle relative variazioni di valore delle passività.

b) Una entità ha delle passività derivanti da contratti assicurativi la cui valutazione incorpora delle informazioni correnti (come consentito dall'IFRS 4, paragrafo 24), e delle attività finanziarie che considera correlate, che sarebbero state altrimenti classificate come disponibili per la vendita o valutate al costo ammortizzato.

c) Una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso d'interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (ossia i derivati, o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che le disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatte, per esempio in quanto le disposizioni per l'efficacia di cui al paragrafo 88 non sono soddisfatte.

d) Una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso di interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi e l'entità non le qualifica come operazioni di contabilizzazione di copertura in quanto nessuno degli strumenti è un derivato. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa mancanza di uniformità nella rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio:

i) l'entità ha finanziato un portafoglio di attività a tasso fisso che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita con obbligazioni a tasso fisso le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. La rilevazione delle attività e delle obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico corregge la mancanza di uniformità che altrimenti deriverebbe dalla valutazione delle attività al fair value (valore equo), con le variazioni riportate nel patrimonio netto, e delle obbligazioni al costo ammortizzato;

ii) l'entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. Se, inoltre, l'entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma raramente, se non mai, acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico elimina la mancanza di uniformità nei tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e rilevando un utile o una perdita ogniquale volta che l'obbligazione è riacquistata.

AG4F In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, al momento

della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate, può eliminare o ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a una di mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico al momento della rilevazione iniziale e, allo stesso tempo, ci si aspetta che le restanti operazioni si verifichino.

AG4G Non sarebbe accettabile designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che comportano una mancanza di uniformità, se così facendo non si eliminano o non si riducono significativamente la mancanza di uniformità e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie simili se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di uniformità. Per esempio, si ipotizzi che una entità abbia un certo numero di passività finanziarie simili che ammontano complessivamente a CU 100 e un numero di attività finanziarie simili che ammontano complessivamente a CU 50 ma che sono valutate diversamente. L'entità può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale composto di CU 45) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua interezza, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro interezza. Essa non potrebbe designare una componente di una passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni di un tasso di interesse di riferimento) o una sua quota parte (per esempio, una percentuale) di una passività.

Paragrafo 9, lettera b), punto ii): Un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito ed il suo rendimento è valutato al fair value (valore equo), in base a una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata

AG4H Una entità può gestire e valutare l'andamento di un gruppo di attività, passività finanziarie o di entrambi in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value (valore equo) rilevato a conto economico consente di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l'attenzione si concentra sul modo in cui l'entità gestisce e valuta l'andamento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.

AG4I Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un'entità può utilizzare questa

condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 9, lettera b), punto ii).

a) L'entità è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o una entità analoga che si occupa di investimenti in attività finanziarie per trarre profitto dal loro rendimento complessivo sotto forma di interessi o dividendi e variazioni del fair value (valore equo). Lo IAS 28 e lo IAS 31 consentono che tali investimenti siano esclusi dal loro ambito di applicazione a condizione che essi siano valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Una entità può applicare lo stesso principio contabile ad altri investimenti gestiti in base al rendimento complessivo ma sui quali non ha un'influenza sufficiente per farli rientrare nell'ambito di applicazione dello IAS 28 o dello IAS 31.

b) L'entità possiede attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello di una entità che abbia emesso dei "prodotti strutturati" contenenti più derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati. Un esempio simile potrebbe essere una entità che concede finanziamenti a tasso di interesse fisso e gestisce il rischio di tasso di interesse di riferimento utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.

c) L'entità è un assicuratore che possiede un portafoglio di attività finanziarie, che gestisce in modo da massimizzarne il rendimento complessivo [ossia, interessi o dividendi e variazioni di fair value (valore equo)] e ne valuta il risultato economico su tale base. Il portafoglio può essere posseduto a garanzia di specifiche passività, patrimonio netto o entrambi. Se il portafoglio è posseduto a garanzia di passività specifiche, la condizione di cui al paragrafo 9, lettera b), punto ii) può essere soddisfatta per le attività a prescindere dal fatto che l'assicuratore gestisca e valuti anche le passività in base al fair value (valore equo). La condizione del paragrafo 9, lettera b), punto ii) può essere soddisfatta quando la finalità dell'assicuratore è quella di massimizzare il rendimento complessivo delle attività nel lungo periodo anche se gli importi corrisposti ai possessori di contratti di partecipazione dipendono da altri fattori, quali l'ammontare degli utili realizzati nel breve periodo (per esempio un anno) o quando sono soggetti alla discrezionalità dell'assicuratore.

AG4J Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l'entità gestisce e valuta l'andamento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza, (subordinatamente alla disposizione di designazione al momento della rilevazione iniziale) una entità che designa gli strumenti finanziari al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sulla base di questa condizione, deve anche designare tutti gli altri strumenti finanziari idonei che sono gestiti e valutati insieme.

AG4K La documentazione della strategia della entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità con il paragrafo 9, lettera b), punto ii). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della “performance” di un dipartimento, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche della entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento complessivo, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 9, lettera b), punto ii).

Tasso di interesse effettivo

AG5. In alcuni casi, le attività finanziarie sono acquisite con grossi sconti che riflettono le perdite sostenute su crediti. Le entità includono tali perdite su crediti nei flussi finanziari stimati nel calcolo del tasso di interesse effettivo.

AG6. Quando si applica il criterio dell’interesse effettivo, un’entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione e altri premi o sconti inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l’operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento a tasso variabile riflette l’interesse che è maturato sullo strumento da quando l’interesse è stato pagato l’ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell’interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento.

AG7. Per le attività e passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se un’attività o una passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmen-

te ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività o passività.

AG8 Se un'entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l'entità deve rettificare il valore contabile dell'attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 92. La rettifica è rilevata come provento o onere nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Se un'attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E, e l'entità aumenta in seguito le proprie stime degli incassi futuri a seguito della maggiore recuperabilità di tali incassi, l'effetto di tale aumento deve essere rilevato come una rettifica del tasso d'interesse effettivo a partire dalla data del cambiamento della stima piuttosto che come una rettifica del valore contabile dell'attività alla data del cambiamento della stima.

Derivati

AG9 Esempi tipici di contratti derivati sono i future e contratti forward, swap e opzioni. Un derivato solitamente presenta un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, uno strumento derivato non richiede al possessore o all'emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o un pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente con una variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1.000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se un importo nozionale non è specificato.

AG10 La definizione di derivato nel presente Principio include contratti che sono regolati con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). Un'entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce a un prezzo fisso in una data futura). Tale contratto rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le disposizioni d'acquisto, vendita o uso previste dell'entità (cfr. paragrafi da 5 a 7).

AG11 Una delle caratteristiche di un derivato è che ha un investimento netto iniziale che è minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che ci si aspetterebbe avere una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.

AG12 Un acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell'impegno contrattuale non è rilevato come uno strumento derivato. Piuttosto, il presente Principio richiede un'apposita contabilizzazione per tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 38 e da AG53 ad AG56).

AG12A La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte contrattuale. Una variazione del fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.

Costi di transazione

AG13 I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.

Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione

AG14 Generalmente la negoziazione riflette un'attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell'operatore.

AG15 Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:

a) passività derivative che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;

b) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un'entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);

c) passività finanziarie che sono sostenute con un'intenzione di acquistarle a breve termine [ossia uno strumento di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair value (valore equo)]; e

d) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.

Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.

Investimenti posseduti sino a scadenza

AG16 Un'entità non ha un manifesto interesse a possedere sino alla scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:

a) l'entità intende possedere l'attività finanziaria per un periodo indefinito;

b) l'entità è pronta a vendere l'attività finanziaria (a eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall'entità) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, necessità di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio; o

c) l'emittente ha il diritto di regolare l'attività finanziaria per un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato.

AG17 Uno strumento di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto sino alla scadenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale non possono essere considerati un investimento posseduto sino alla scadenza perché non hanno una vita limitata nel tempo (come, per esempio, le azioni ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono variare in un modo non predeterminato (come, per esempio, opzioni, warrant e simili diritti su azioni). Con riferimento alla definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza, i pagamenti fissi o determinabili e la scadenza fissa presuppongono l'esistenza di un accordo di natura contrattuale che definisca gli importi e le date in cui deve essere effettuato un pagamento al possessore, quali pagamenti di interessi e di capitale. Un rischio significativo di mancato pagamento non preclude la classificazione di un'attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se i pagamenti contrattuali sono fissati o determinabili e se altri criteri per tale classificazione sono soddi-

sfatti. Se i termini di uno strumento di debito perpetuo richiedono pagamenti di interesse per un periodo indefinito, lo strumento non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza perché non c'è una data di scadenza.

AG18 I criteri per classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza sono soddisfatti per un'attività finanziaria che è redimibile dall'emittente se il possessore ha l'intenzione ed è in grado di possederla sino a quando è richiamata dall'emittente o sino alla scadenza e il possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile. L'opzione call dell'emittente, qualora esercitata, accelera semplicemente la scadenza dell'attività. Tuttavia, se l'attività finanziaria è redimibile secondo un criterio per cui il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l'attività finanziaria non può essere qualificata come un investimento posseduto sino alla scadenza. L'entità nel calcolare se il valore contabile è sostanzialmente recuperato considera qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo di transazione capitalizzato.

AG19 Un'attività finanziaria con opzione a vendere (ossia il possessore ha il diritto di richiedere che l'emittente ripaghi o riscatti l'attività finanziaria prima della scadenza) non può essere classificata come un investimento posseduto sino alla scadenza perché il pagamento del premio per un'opzione a vendere un'attività finanziaria non è coerente con l'espressa volontà di possedere l'attività sino alla scadenza.

AG20 Per la maggior parte delle attività finanziarie, il fair value (valore equo) è una misura più adeguata del costo ammortizzato. La classificazione "posseduta sino alla scadenza" rappresenta un'eccezione ed è utilizzabile solo se l'entità ha un'effettiva intenzione e la capacità di mantenere l'investimento sino alla scadenza. Quando i comportamenti dell'entità hanno generato dubbi sull'intenzione e sulla capacità di possedere tali investimenti sino alla scadenza, il paragrafo 9 preclude l'uso dell'eccezione per un ragionevole periodo di tempo.

AG21 Una "prospettiva disastrosa" che è soltanto remota, come una corsa al prelievo dei depositi di una banca o una situazione simile che tocca un assicuratore, non è qualcosa che viene valutato da un'entità nel decidere se vi sia l'effettiva intenzione e capacità di possedere un investimento sino alla scadenza.

AG22 Le vendite prima della scadenza potrebbero soddisfare la condizione del paragrafo 9 - e, perciò, non originare un dubbio sull'intenzione dell'entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza - se esse sono attribuibili a uno dei seguenti aspetti:

a) un significativo deterioramento dell'affidabilità di credito dell'emittente. Per esempio, una vendita a seguito di un declassamento del merito di credito da parte di un'agenzia di rating esterna non originerebbe necessariamente un dubbio sull'intenzione dell'entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza se il declassamento fornisce prove di un importante

deterioramento dell'affidabilità di credito dell'emittente stimato in base al merito di credito al momento della rilevazione iniziale. Analogamente, se un'entità usa indici di rating interni per la valutazione delle esposizioni, le variazioni in quegli indici interni possono aiutare ad identificare gli emittenti per i quali si è verificato un deterioramento dell'affidabilità del credito, a condizione che l'approccio dell'entità per l'assegnazione degli indici interni e per le variazioni di tali indici fornisca una valutazione uniforme, affidabile e obiettiva della qualità del credito degli emittenti. Qualora vi sia prova che un'attività finanziaria ha subito una riduzione di valore (cfr. paragrafi 58 e 59), il deterioramento dell'affidabilità del credito è spesso visto come significativo;

b) una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione dalle imposte degli interessi sugli investimenti posseduti sino alla scadenza (ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica l'aliquota fiscale marginale applicabile agli interessi attivi);

c) un'importante aggregazione aziendale o un'importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la vendita o il trasferimento di investimenti posseduti sino alla scadenza per mantenere l'esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito dell'entità (sebbene l'aggregazione aziendale di per sé sia un evento sotto il controllo dell'entità, le variazioni nel suo portafoglio di investimenti per mantenere una posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali piuttosto che previste con anticipo);

d) una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che modifica significativamente ciò che costituisce un investimento consentito o il livello massimo di particolari tipi di investimento, situazioni queste che spingono l'entità a dismettere un investimento posseduto sino alla scadenza;

e) un significativo incremento dei requisiti patrimoniali previsti dagli organi di vigilanza che inducono l'entità ad un ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino alla scadenza;

f) un aumento significativo nella ponderazione dei rischi degli investimenti posseduti sino alla scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

AG23 Un'entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:

a) non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l'investimento sino alla scadenza; o

b) è soggetta ad una esistente restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare l'intenzione di possedere l'attività finanziaria sino alla scadenza. (Tuttavia, un'opzione call dell'emittente non vanifica necessariamente l'intenzione di un'entità di possedere un'attività finanziaria sino alla scadenza - cfr. paragrafo AG18.)

AG24 Circostanze diverse da quelle descritte nei paragrafi da AG16 ad AG23 possono indicare che l'entità non ha l'effettiva intenzione o capacità di possedere un investimento sino alla scadenza.

AG25 L'entità valuta la propria intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino alla scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono inizialmente rilevate, ma anche a ogni successiva data di riferimento del bilancio.

Finanziamenti e crediti

AG26 Qualsiasi attività finanziaria non derivata con pagamenti fissi o determinabili (inclusi finanziamenti attivi, crediti commerciali, investimenti in strumenti di debito e depositi presso banche) potrebbe potenzialmente soddisfare la definizione di finanziamenti e crediti. Tuttavia, un'attività finanziaria che è quotata in un mercato attivo (come uno strumento di debito quotato, cfr. paragrafo AG71) non soddisfa le condizioni per la classificazione come finanziamento o credito. Le attività finanziarie che non soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti possono essere classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza se soddisfano le condizioni per tale classificazione (cfr. paragrafo 9 e paragrafi da AG16 ad AG25). Al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria che sarebbe altrimenti classificata come un finanziamento o un credito, un'entità può designarla come un'attività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, o disponibile per la vendita.

Derivati incorporati (paragrafi da 10 a 13)

AG27 Se un contratto primario non ha una stabilita o predeterminata scadenza e rappresenta un'interessenza residua nelle attività nette di un'entità, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.

AG28 Un derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Un derivato incorporato basato su opzioni (quali un'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all'importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.

AG29 Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia,

i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se uno strumento ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente.

AG30 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario [paragrafo 11, lettera a)] nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 11, lettere b) e c), un'entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

a) Un'opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all'emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.

b) Un'opzione call incorporata in uno strumento rappresentativo di capitale che permette all'emittente di riacquistare tale strumento rappresentativo di capitale a un prezzo specificato non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale nella prospettiva del possessore (dalla prospettiva dell'emittente, l'opzione call è uno strumento rappresentativo di capitale a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dallo IAS 32, in tale caso è esclusa dall'ambito di applicazione del presente Principio).

c) Una opzione o una clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non vi sia un allineamento congiunto del tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al tempo dell'estensione. Se un'entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito emette un'opzione call a favore di terzi su tale strumento, l'emittente considera l'opzione call come un'estensione della data di scadenza dello strumento di debito a condizione che si possa richiedere all'emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'aver esercitato l'opzione call.

d) Interessi o quote capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo - tramite cui l'ammontare dell'interesse o della quota capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale - non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.

e) Interessi o quote capitale indicizzati al valore della merce incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo - tramite cui l'ammontare dell'interesse o della quota capitale è indicizzato al prezzo

di una merce (quale l'oro) – non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.

f) Una modalità di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo strumento primario di debito dalla prospettiva del possessore dello strumento (dalla prospettiva dell'emittente, l'opzione di conversione in capitale è uno strumento rappresentativo di capitale, escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dallo IAS 32).

g) Un'opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente correlata al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell'opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo sottostante. Dal punto di vista dell'emittente di uno strumento di debito convertibile con un'opzione call o put incorporata, la valutazione secondo cui l'opzione call o put sia o meno strettamente correlata al contratto di debito sottostante è effettuata prima della separazione dell'elemento di patrimonio netto ai sensi dello IAS 32.

h) Derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il "beneficiario") di trasferire il rischio di credito di un'attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un'altra parte (il "garante") non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all'attività di riferimento senza possederla direttamente.

AG31 Un esempio di strumento ibrido è uno strumento finanziario che dia al possessore un diritto a vendere lo strumento finanziario all'emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni nell'indice del valore dello strumento di capitale o della merce che può aumentare o diminuire ("strumento con opzione a vendere"). A meno che l'emittente indichi al momento della rilevazione iniziale lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, è necessario separare un derivato incorporato (ossia la quota capitale indicizzata) secondo quanto previsto dal paragrafo 11 poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG27 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente correlata allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG30, lettera a). Poiché il pagamento della quota capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.

AG32 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quo-

ta proporzionale del valore dell'attività nette di un'entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento con quote indicizzate), l'effetto della separazione di un derivato incorporato e la contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione dello strumento composto all'importo di rimborso, pagabile alla data di riferimento del bilancio se il possessore esercita il diritto di rivendere lo strumento all'emittente.

AG33 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi a seguire. In questi esempi, secondo le disposizioni del presente Principio, l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

a) Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante a meno che lo strumento combinato non possa essere estinto in modo tale che l'assicurato non recuperi tutto l'investimento contabilizzato o che il derivato incorporato non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante.

b) Un contratto floor o cap su tassi d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) con riferimento al contratto sottostante. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l'acquisto o la vendita di un'attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor, sul prezzo da corrispondere o ricevere per l'attività, sono strettamente correlate al contratto primario se entrambe il cap e il floor erano "out of the money" all'inizio e non hanno un effetto di leva (leverage).

c) Un derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di quote di capitale o di interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un'obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Un tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari primari siano imputati al conto economico.

d) Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante che sia un contratto assicurativo o non uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo

sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto sottostante se non ha un effetto leva, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:

i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
 ii) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio); o

iii) una valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione (ossia una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o commercio esterno).

e) Una opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o sole quote capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e che ii) non contiene termini non presenti nell'originario contratto primario di debito.

f) Un derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione quale l'indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non sia "leveraged" e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, o iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili.

g) L'elemento valutativo in unità incorporato in uno strumento finanziario sottostante o in un contratto assicurativo sottostante è strettamente correlato allo strumento o al contratto sottostante se i pagamenti denominati in unità sono misurati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair value (valore equo) delle attività del fondo. L'elemento valutativo in unità è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.

h) Un derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo sottostante se il derivato incorporato e il contratto assicurativo sottostante sono talmente interdipendenti da impedire a un'entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia, senza considerare il contratto sottostante).

Strumenti che contengono derivati incorporati

AG33A Quando una entità diventa parte di uno strumento ibrido (combinato) che contiene uno o più derivati incorporati, il paragrafo 11 dispone che l'entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati,

valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o risultare in valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell'intero strumento al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Per tale ragione, il presente Principio consente di designare l'intero strumento al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG33B Tale designazione può essere utilizzata sia se il paragrafo 11 disponga che i derivati incorporati siano separati dal contratto primario, ovvero proibisca tale separazione. Tuttavia, il paragrafo 11A non giustificherebbe la designazione dello strumento ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nei casi esposti nei paragrafi 11A, lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità né migliorerebbe l'affidabilità.

Rilevazione ed eliminazione contabile (paragrafi da 14 a 42)

Rilevazione iniziale (paragrafo 14)

AG34 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 14, un'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nello stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo AG49). Se un trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile, il possessore non rileva l'attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo AG50).

AG35 Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 14:

a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un'obbligazione legale a pagare in contanti;

b) le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti ha fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, un'entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva un'attività (e l'entità che trasmette l'ordine non rileva una passività) al momento dell'ordine ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati sono stati spediti, consegnati o resi. Se un impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 5-7, il fair value (valore equo) netto è rilevato come un'attività o una passività alla data dell'impegno [cfr. c) di seguito]. Inoltre, se un impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura del fair value (valore equo) ogni variazione nel fair value

(valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come un'attività o una passività dopo l'inizio della copertura (cfr. paragrafi 93 e 94);


c) un contratto forward che rientri nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 2 a 7) è rilevato come un'attività o una passività alla data dell'impegno, piuttosto che alla data in cui avviene il regolamento. Quando un'entità diventa una parte di un contratto forward, i fair value (valore equo) del diritto e dell'obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto forward è pari a zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell'obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come un'attività o passività;

d) i contratti di opzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafi da 2 a 7) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o l'emittente diventa un contraente del contratto;

e) programmate operazioni future, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività e passività perché l'entità non è ancora un contraente del contratto.

Eliminazione contabile di un'attività finanziaria (paragrafi 15-37)

AG36 Il seguente diagramma di flusso illustra la valutazione di se e in quale misura un'attività finanziaria è stornata.



Accordi secondo i quali un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria, ma assume un obbligo contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari [(paragrafo 18, lettera 8(b))].

AG37 La situazione descritta nel paragrafo 18, lettera b) (quando un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dell'attività

finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) avviene, per esempio, se l'entità è un'entità a destinazione specifica o un'amministrazione fiduciaria ed emette interessenze a beneficio degli investitori nelle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce la manutenzione per tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie si qualificano per l'eliminazione se le condizioni nei paragrafi 19 e 20 sono soddisfatte.

AG38 Nell'applicare il paragrafo 19, l'entità potrebbe essere, per esempio, l'originatrice di un'attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include un'entità a destinazione specifica consolidata che ha acquistato l'attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.

Accertamento del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà dei beni (paragrafo 20)

AG39 Esempi di quando un'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

- a) una vendita incondizionata di un'attività finanziaria;
- b) una vendita di un'attività finanziaria insieme a un'opzione al riacquisto dell'attività finanziaria al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto; e
- c) una vendita di un'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che è profondamente out of the money (ossia un'opzione che è così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).

AG40 Esempi di quando un'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

- a) un'operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto è un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;
- b) un accordo di prestito di titoli;
- c) la vendita di un'attività finanziaria insieme a un "total return swap" che trasferisca l'esposizione al rischio di mercato nell'entità;
- d) una vendita di un'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che è profondamente in the money (ossia un'opzione che è così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza); e
- e) una vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al possessore le perdite di realizzo che è probabile si verifichino.

AG41 Se un'entità determina che a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, non rileva nuovamente l'attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l'attività trasferita in una nuova operazione.

Accertamento del trasferimento del controllo

AG42 Un'entità non ha mantenuto il controllo di un'attività trasferita se il possessore è in grado di vendere l'attività trasferita. Un'entità ha mante-

nuto il controllo di un'attività trasferita se il possessore non è in grado di vendere l'attività trasferita. Un possessore è in grado di vendere l'attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il possessore potrebbe riacquistare l'attività trasferita sul mercato se necessita di rendere l'attività all'entità. Per esempio, un possessore può avere la capacità pratica di vendere un'attività trasferita se l'attività trasferita è soggetta a un'opzione che permette all'entità di riacquistarla, ma il possessore può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato se l'opzione viene esercitata. Un possessore non è in grado di vendere l'attività trasferita se l'entità mantiene tale opzione e il possessore non può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato se l'entità esercita la propria opzione.

AG43 Il possessore è in grado di vendere l'attività trasferita soltanto se il possessore può vendere l'attività trasferita nella sua totalità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa è nella sostanza in grado di fare il possessore, non di quali diritti contrattuali il possessore gode in merito a ciò che può fare con l'attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:

a) un diritto contrattuale di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l'attività trasferita; e

b) la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:

i) la capacità del possessore di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale); e

ii) il possessore deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o "legami" al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un'attività in prestito o un'opzione che dia al possessore il diritto di riacquistare l'attività).

AG44 Il fatto che sia improbabile che il possessore venda l'attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Tuttavia, se un'opzione put o una garanzia impedisce al possessore di vendere l'attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Per esempio, se un'opzione put o una garanzia ha un sufficiente valore, impedisce al possessore di vendere l'attività trasferita perché il possessore in pratica non venderebbe l'attività trasferita a terzi senza applicare una opzione simile o altre condizioni restrittive. Invece il possessore manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti in garanzia o opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita.

Trasferimenti che si qualificano per l'eliminazione contabile

AG45 Un'entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assisten-

za reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l'entità rinunciarebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all'attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l'entità non rinunciarebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l'entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l'intero spread d'interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 27, i fair value (valore equo) dell'attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell'attività che è stornata e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifici corrispettivi per il servizio o il corrispettivo da riceversi non si presume compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per l'obbligo di servizio.

AG46 Per stimare il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è stornata al fine di applicare il paragrafo 27, un'entità applica le disposizioni per la misurazione del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi 48 e 49 e ai paragrafi da AG69 ad

AG82 in aggiunta al paragrafo 28.

Trasferimenti che non si qualificano per l'eliminazione contabile

AG47 Quanto segue è un'applicazione del principio esposto nel paragrafo 29. Se una garanzia fornita dall'entità per perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce che un'attività trasferita sia stornata come conseguenza del fatto che l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua totalità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come una passività.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

AG48 Gli esempi seguenti illustrano come un'entità valuta un'attività trasferita e la passività associata secondo quanto previsto dal paragrafo 30.

Tutte le attività

a) Se una garanzia fornita da un'entità di rimborsare perdite per inadempienze su un'attività trasferita impedisce all'attività trasferita di essere stornata nella misura del coinvolgimento residuo, l'attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell'attività e ii) il massimo importo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che si potrebbe richiedere all'entità di rimborsare ("l'importo della garanzia"). La passività associata è inizialmente valutata all'importo della garanzia più il fair value (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value (valore

equo) iniziale della garanzia è imputato al conto economico secondo un criterio temporale (cfr. IAS 18) e il valore contabile dell'attività è ridotto per perdite di valore.

Attività valutate al costo ammortizzato

b) Se un'obbligazione di un'opzione put emessa da un'entità o diritto di opzione call posseduto da un'entità impedisce a un'attività trasferita di essere stornata e l'entità valuta l'attività trasferita al costo ammortizzato, la passività associata è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l'ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il costo ammortizzato dell'attività trasferita alla data di scadenza dell'opzione. Per esempio si supponga che il costo ammortizzato e il valore contabile dell'attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il costo ammortizzato dell'attività alla data dell'esercizio dell'opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività associata è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nel conto economico utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Se l'opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività associata e il prezzo di esercizio sono rilevate nel conto economico.

Attività valutate al fair value (valore equo)

c) Se il diritto dell'opzione call mantenuto da un'entità impedisce ad un'attività trasferita di essere stornata e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), l'attività continua ad essere valutata al fair value (valore equo). La passività associata è valutata al i) prezzo di esercizio dell'opzione meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è in o at the money, o ii) al fair value (valore equo) dell'attività trasferita meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell'attività e la passività associata sia il fair value (valore equo) del diritto dell'opzione call. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU95 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività associata è CU75 (CU80 - CU5) e il valore contabile dell'attività trasferita è CU80 [ossia il suo fair value (valore equo)].

d) Se un'opzione put emessa da un'entità impedisce a un'attività trasferita di essere stornata e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), la passività associata è valutata al prezzo di esercizio dell'opzione più il valore temporale dell'opzione. La valutazione dell'attività al fair value (valore equo) è limitata al minore tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell'opzione poiché l'entità non ha diritto ad aumenti nel fair value (valore equo) dell'attività trasferita che eccedono il prezzo di esercizio dell'opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività associata sia il fair value (valore equo) dell'obbliga-

zione dell'opzione put. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU100 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività associata è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell'attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell'opzione).

e) Se un collar nella forma di un'opzione call posseduta e opzione put emessa, impedisce a un'attività trasferita di essere stornata e l'entità valuta l'attività al fair value (valore equo), continua a valutare l'attività al fair value (valore equo). La passività associata è valutata in base a i) la somma del prezzo di esercizio dell'opzione call e il fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call, se l'opzione call è in o at the money, o ii) la somma del fair value (valore equo) dell'attività e il fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call se l'opzione call è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività associata sia il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e emesse dall'entità. Per esempio, si presuma che un'entità trasferisca un'attività finanziaria che è valutata al fair value (valore equo) mentre simultaneamente acquista un'opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e emette un'opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore equo) dell'attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni put e call è pari a CU1 e CU5 rispettivamente. In questo caso, l'entità rileva un'attività di CU100 [il fair value (valore equo) dell'attività] e una passività CU96 [(CU100 + CU1) - CU5]. Questo dà un'attività netta del valore di CU4 che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e emesse dall'entità.

Tutti i trasferimenti

AG49 Nella misura in cui un trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa le condizioni dell'eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzate separatamente come derivati se la rilevazione di entrambi i derivati e l'attività trasferita o la passività derivante dal trasferimento comporterebbe la rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni due volte. Per esempio, un'opzione call mantenuta dal trasferente può impedire che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita. In tale caso, l'opzione call non è rilevata separatamente come un'attività derivata.

AG50 Nella misura in cui un trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile, il possessore di un'attività finanziaria non rileva l'attività trasferita come attività propria. Il possessore storna la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia un diritto sia un'obbligazione a riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il possessore può contabiliz-

zare il proprio credito come un finanziamento o un credito.

Esempi

AG51 Gli esempi di seguito illustrano l'applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.

a) Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se un'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è presa in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il possessore ottiene il diritto a vendere o a impegnare l'attività, il trasferente riclassifica l'attività nel proprio stato patrimoniale, per esempio, come un'attività data in prestito o un credito per il riacquisto.

b) Accordi di riacquisto e prestito di titoli - attività che sono sostanzialmente le stesse. Se un'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, ovvero se un'attività finanziaria è presa in prestito o se è mutuata con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, questa non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

c) Accordi di riacquisto e prestito di titoli -diritto di sostituzione. Se un accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o un'operazione similare di prestito di titoli, fornisce al possessore un diritto di sostituire le attività che sono simili e di pari fair value (valore equo) all'attività trasferita alla data di riacquisto, l'attività venduta o data in prestito secondo un'operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è stornata perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.

d) Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo). Se un'entità vende un'attività finanziaria e mantiene soltanto un diritto di primo rifiuto a riacquistare l'attività trasferita al fair value (valore equo) se il possessore successivamente la vende, l'entità storna l'attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

e) Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto di un'attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detta vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l'eliminazione contabile se l'operazione originale soddisfaceva le condizioni per l'eliminazione. Tuttavia, se un accordo per la vendita di un'attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente a un accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l'attività non è stornata.

f) Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente in the money. Se un'attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l'opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non comporta

l'eliminazione perché il trasferimento ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l'attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l'opzione put è profondamente in the money, l'operazione non comporta l'eliminazione perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

g) Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente out of the money. Un'attività finanziaria che è trasferita soggetta soltanto a un'opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal possessore o a un'opzione call profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, è stornata. Ciò in quanto il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

h) Le attività prontamente reperibili soggette all'opzione call che non sono né profondamente in the money né out of the money. Se un'entità possiede un'opzione call su un'attività che è prontamente reperibile sul mercato e l'opzione non è né profondamente in the money, né profondamente out of the money, l'attività è stornata. Ciò in quanto l'entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l'attività non è prontamente reperibile sul mercato, l'eliminazione è esclusa nella misura dell'importo dell'attività che è soggetta all'opzione call poiché l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività.

i) Un'attività non prontamente reperibile soggetta a un'opzione put emessa da un'entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se un'entità trasferisce un'attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e emette un'opzione put che non è profondamente out of the money, l'entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà a causa dell'opzione put emessa. L'entità mantiene il controllo dell'attività se l'opzione put ha un valore sufficiente per evitare che il possessore venda l'attività, nel qual caso l'attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento (cfr. paragrafo AG44). L'entità trasferisce il controllo dell'attività se l'opzione put non ha un valore sufficiente per evitare che il possessore venda l'attività, nel qual caso l'attività viene stornata.

j) Le attività soggette all'opzione put o call al fair value o a un accordo di riacquisto forward. Un trasferimento di un'attività finanziaria che è soggetta soltanto a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l'eliminazione come conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.

k) Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide. Un'entità valuta il trasferimento di un'attività finanziaria che è soggetta a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto a termine che sarà regolata al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

zionalmente tutti i rischi e benefici della proprietà. Se un'entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, determina se ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Il fatto che l'opzione put o call o l'accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l'entità ha trasferito il controllo [cfr. paragrafi AG44 e g), h) e i) sopra].

l) Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un'opzione (call) ad acquistare incondizionata che dà a un'entità il diritto di riottenere le attività trasferite soggette ad alcune limitazioni. Se tale opzione determina che l'entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici di proprietà, impedisce l'eliminazione soltanto nella misura dell'importo soggetto al riacquisto (supponendo che il possessore non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100.000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere richiamati potrebbe non superare CU10.000, CU90.000 dei prestiti soddisferebbero le condizioni per l'eliminazione.

m) Richiamo delle attività. Un'entità che può essere un trasferente, che fornisce l'assistenza alle attività trasferite può detenere un'azione di richiamo generale delle attività cedute residuali qualora il valore delle attività in essere sia talmente ridotto da rendere inefficiente la gestione in relazione ai proventi dell'assistenza. Se tale azione di richiamo generale determina che un'entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il possessore non può vendere le attività, ciò impedisce l'eliminazione soltanto nella misura dell'importo delle attività che sono soggette all'opzione call.

n) Interessenze trattenute subordinate e garanzie di credito. Un'entità può fornire al possessore un maggior credito subordinando alcune o tutte le proprie Interessenze mantenute nell'attività ceduta. Alternativamente, un'entità può fornire al possessore un maggior credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specificato. Se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell'attività trasferita, l'attività continua a essere rilevata nella sua totalità. Se l'entità mantiene alcuni, ma sostanzialmente non tutti i rischi e benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l'eliminazione è preclusa nella misura dell'importo di disponibilità liquide o di altre attività che l'entità potrebbe dover corrispondere.

o) Total return swaps. Un'entità può vendere un'attività finanziaria a un possessore e sottoscrivere un total return swap con il possessore, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall'attività sottostante sono trasferiti all'entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell'attività sottostante sono assorbiti dall'entità. In tale caso, l'eliminazione di tutta l'attività è proibita.

p) Interest rate swap. Un'entità può trasferire a un possessore un'attività finanziaria a tasso fisso e contrae un interest rate swap con il possessore per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell'attività finanziaria trasferita. L'interest rate swap non preclude l'eliminazione dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti effettuati sull'attività trasferita.

q) Ammortamento degli Interest rate swap. Un'entità può trasferire a un possessore un'attività finanziaria a tasso fisso che è saldata nel tempo, e sottoscrivere un interest rate swap da ammortizzare con il possessore per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l'importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all'importo capitale dell'attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l'entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l'entità o continua a rilevare tutte le attività cedute ovvero continua a rilevarle nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Peraltro, se l'ammortamento dell'importo nozionale dello swap non è correlato all'importo capitale in essere dell'attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l'entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull'attività. Quindi, non precluderebbe l'eliminazione dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti di interessi per l'attività trasferita e lo swap non determina che l'entità mantenga alcun altro rischio e beneficio significativo di proprietà sull'attività trasferita.

AG52 Questo paragrafo illustra l'applicazione dell'approccio del coinvolgimento residuo quando permane in una parte dell'attività finanziaria.

Si supponga che un'entità abbia un portafoglio di finanziamenti prepagabili la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10.000. L'entità conclude un'operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115, il possessore ottiene il diritto a CU9.000 di eventuali riscossioni di capitale più l'interesse al 9,5 per cento su tale importo. L'entità mantiene il diritto a CU1.000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più lo spread dello 0,5 per cento sul restante CU9.000 del capitale. Le riscossioni di pagamenti anticipati sono ripartite tra l'entità e il possessore proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell'entità di CU1.000 fino a che la quota è esaurita. Il fair value (valore equo) dei finanziamenti alla data dell'operazione è CU10 100 e il fair value (valore equo) stimato dello spread di 0,5 per cento è CU40.

L'entità determina che ha trasferito alcuni significativi rischi e benefici della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni significativi rischi e benefici della proprietà (per la propria quota subordinata trattenuta) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l'approccio del coinvolgimento residuo.

Per applicare il presente Principio, l'entità analizza l'operazione come a) un mantenimento di una quota trattenuta di CU1.000 del tutto proporzionale, più b) la subordinazione di tale quota trattenuta per ridurre il rischio di credito del possessore per perdite di realizzo.

L'entità calcola che CU9 090 (90 per cento × CU10 100) del corrispettivo ricevuto di CU9 115 rappresenta il corrispettivo del tutto proporzionale per un 90 per cento della quota. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento della propria quota trattenuta per ridurre il rischio di credito al possessore per perdite di realizzo. Inoltre, lo spread di 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per l'aumento di credito. Di conseguenza, il corrispettivo totale ricevuto per il rischio di credito assunto è CU65 (CU25 + CU40).

L'entità calcola l'utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value (valore equo) della quota del 10 per cento trattenuta e del 90 per cento trasferita non sono disponibili alla data dell'operazione, l'entità ripartisce il valore contabile dell'attività secondo quanto previsto dal paragrafo 28:

	Fair value (Valore equo) stimato	Percentuale	Valore contabile ripartito
Quota trasferita	9 090	90%	9.000
Quota trattenuta	1 010	10%	1.000
Totale	10 100	10.000	

L'entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 - CU9.000). Il valore contabile della quota trattenuta dall'entità è CU1.000. Inoltre, l'entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione della quota trattenuta per perdite di realizzo. Di conseguenza, essa rileva un'attività di CU1.000 (l'importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività associata di CU1 065 [che è l'importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1.000 più il fair value (valore equo) della subordinazione di CU65].

L'entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l'operazione come segue:

	Debito	Credito
Attività originale	-	9 000
Attività rilevata per la subordinazione o la quota residuale	1 000	-
Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di spread	40	-
Utile o perdita (utile sull'operazione)	-	90
Passività	-	1 065
Disponibilità liquide riscosse	9 115	-
Totale	10 155	10 155

Immediatamente dopo l'operazione, il valore contabile dell'attività è CU2 040 incluso CU1.000, che rappresenta il costo distribuito della quota trattenuta, e CU1 040, che rappresenta l'ulteriore coinvolgimento residuo dell'entità dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite di realizzo (che include la distribuzione dello spread di CU40).

In esercizi successivi, l'entità rileva il corrispettivo ricevuto per il rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l'interesse sull'attività iscritta utilizzando il criterio dell'in-

teresse effettivo e rileva eventuali perdite di realizzo sull'attività iscritta. Come esempio di quest'ultimo, si supponga che nell'anno seguente ci sia una svalutazione del credito sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L'entità riduce l'attività rilevata di CU600 (CU300 relativi alla propria quota trattenuta e CU300 relativi all'ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite di realizzo), e riduce la propria passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere a conto economico per svalutazione crediti pari a CU300.

Acquisto o vendita standardizzato di un'attività finanziaria (paragrafo 38)

AG53 Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) di attività finanziarie è rilevato alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi AG55 e AG56. Il criterio utilizzato è applicato in modo uniforme per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie definite nel paragrafo 9. A questo scopo le attività che sono possedute per la negoziazione formano una categoria separata dalle attività designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG54 Un contratto che richiede o permette un regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Invece, tale contratto viene contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.

AG55 La data di negoziazione è la data in cui un'entità si impegna ad acquistare o vendere un'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione di un'attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione di una attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Solitamente, gli interessi sull'attività e sulla corrispondente passività non iniziano a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento.

AG56 La data di regolamento è la data in cui un'attività è consegnata a o da un'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione di un'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione di un'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, un'entità rileva qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l'attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per attività valutate al costo o al costo ammortizzato; è rilevata a conto economico per attività classificate come attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico ed è rilevata nel patrimonio netto per attività classificate come disponibili per la vendita.

Eliminazione contabile di una passività finanziaria (paragrafi da 39 a 42)

AG57 Una passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:

a) regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o

b) è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore. (Se il debitore ha dato una garanzia questa condizione può ancora essere soddisfatta.)

AG58 Se un emittente di un strumento di debito riacquista tale strumento, il debito è estinto anche se l'emittente è un operatore sul mercato ("market maker") di tale strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.

AG59 Un pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust) (talune volte denominato "risoluzione di fatto"), di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.

AG60 Se un debitore paga un terzo per assumersi un'obbligazione e notifica al proprio creditore che terzi hanno assunto la sua obbligazione di debito, il debitore non storna l'obbligazione di debito salvo che la condizione nel paragrafo AG57, lettera b), sia soddisfatta. Se il debitore paga un terzo per assumersi un'obbligazione di debito e ottiene uno svincolo legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito a un terzo o direttamente al proprio creditore originale, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.

AG61 Poiché una remissione legale, sia giuridica sia operata da parte del creditore, si concretizza nella eliminazione di una passività, l'entità può rilevare una nuova passività se non sono state soddisfatte le condizioni previste per l'eliminazione contenute nei paragrafi da 15 a 37 in merito alle attività finanziarie trasferite. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le attività trasferite non sono stornate, e l'entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.

AG62 Per l'applicazione del paragrafo 40, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, incluso qualsiasi onorario pagato al netto di qualsiasi onorario ricevuto e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei termini è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto è rilevato come parte dell'utile o della perdita connesso all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto rettifica il valore contabile della passività ed è ammortizzato lungo il corso del restante termine della passività modificata.

AG63 In alcune circostanze, un creditore solleva un debitore dalla sua obbligazione di garanzia a effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna

a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà.

In tal caso il debitore:

a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia; e

b) rileva un utile o una perdita come differenza tra i) l'eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile dell'originaria passività finanziaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività finanziaria.

Valutazione (paragrafi da 43 a 70)

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie (paragrafo 43)

AG64 Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche il paragrafo AG76). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario è stimato, utilizzando una tecnica di valutazione (cfr. paragrafi da AG74 ad AG79). Per esempio, il fair value (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine che non comporta interessi può essere stimato al valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento simile (simile per valuta, termine, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito simile. Ulteriori ammontari concessi sono costi o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

AG65 Se un'entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti simili è 8 per cento), e riceve un corrispettivo anticipato a compensazione, l'entità rileva il finanziamento al proprio fair value (valore equo), ossia al netto del corrispettivo ricevuto. L'entità ammortizza l'attualizzazione a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Valutazione successiva di attività finanziarie (paragrafi 45 e 46)

AG66 Se uno strumento finanziario che era precedentemente rilevato come un'attività finanziaria è valutato al fair value (valore equo) e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 47.

AG67 L'esempio di seguito illustra la contabilizzazione dei costi dell'operazione alla misurazione iniziale e successiva di un'attività finanziaria disponibile per la vendita. Un'attività è acquistata per CU100 più una commissione d'acquisto di CU2. Inizialmente, l'attività è rilevata a CU102. La data di riferimento del bilancio è il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l'attività è CU100. Se l'attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l'attività è valutata a CU100

(senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e una perdita di CU2 viene rilevata. Se l'attività finanziaria disponibile per la vendita prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell'operazione sono ammortizzati a conto economico utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Se l'attività finanziaria disponibile per la vendita non prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell'operazione sono rilevati a conto economico quando l'attività è stornata o subisce una riduzione di valore.

AG68 Gli strumenti che sono classificati come finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato senza considerare l'intenzione dell'entità di possederli sino alla scadenza.

Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (valore equo) (paragrafi 48-49)

AG69 Sottostante alla definizione di fair value (valore equo) vi è la presunzione che l'entità sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un'operazione a condizioni sfavorevoli. Il fair value (valore equo) non è, perciò, l'importo che l'entità riceverebbe o pagherebbe in una operazione forzata, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. Tuttavia, il fair value (valore equo) riflette la qualità del credito dello strumento.

AG70 Il presente Principio utilizza i termini "prezzo d'offerta" e "prezzo richiesto" (a volte chiamato "prezzo d'offerta corrente") nel contesto dei prezzi di mercato quotati, e il termine "bid-ask spread" (scarto) per includere soltanto le spese dell'operazione. Altre rettifiche per arrivare al fair value (valore equo) (per esempio il rischio di credito della controparte) non sono incluse nel termine "bid-ask spread" (scarto).

Mercato attivo: prezzo quotato

AG71 Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. Il fair value (valore equo) è definito in termini di un prezzo concordato tra un compratore e un venditore disponibili in una normale contrattazione. L'obiettivo della determinazione del fair value (valore equo) per uno strumento finanziario che è commercializzato in un mercato attivo è di arrivare al prezzo al quale potrebbe avvenire un'operazione, alla data di riferimento del bilancio, avente ad oggetto tale strumento (ossia senza modificare o riconfigurare lo strumento) nel mercato attivo più vantaggioso a cui l'entità ha accesso immediato. Tuttavia, l'entità rettifica il prezzo nel mercato più vantaggioso per riflettere eventuali differenze nel rischio di credito della controparte tra strumenti trattati in tale mercato e quello in fase di valutazione. L'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato

attivo è la prova migliore del fair value (valore equo) e quando esistono sono utilizzate per valutare l'attività o la passività finanziaria.

AG72 Il prezzo di mercato quotato più appropriato per un'attività posseduta o per una passività da emettere è solitamente il prezzo corrente offerto dall'acquirente e, per un'attività da acquistare o per una passività posseduta, il prezzo richiesto. Quando un'entità ha attività e passività con rischi di mercato compensati può utilizzare prezzi medi di mercato come base per stabilire i fair value (valore equo) delle posizioni di rischio compensate e applicare il prezzo offerto o richiesto alla posizione aperta netta come applicabile. Quando i prezzi offerti e richiesti non sono disponibili, il prezzo dell'operazione più recente fornisce un'indicazione del fair value (valore equo) corrente, purché non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche dalla data dell'operazione. Se le condizioni sono cambiate dalla data dell'operazione (per esempio una variazione nel tasso di interesse privo di rischio successiva alla quotazione più recente di un titolo obbligazionario di società), il fair value (valore equo) riflette la variazione delle condizioni in riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari simili, come applicabile. Analogamente, se l'entità può dimostrare che il prezzo dell'ultima operazione non è il fair value (valore equo) (per esempio perché rifletteva l'importo che un'entità riceverebbe o pagherebbe in un'operazione forzata, liquidazione non volontaria, o in una vendita sottocosto), tale prezzo è rettificato. Il fair value (valore equo) di un portafoglio di strumenti finanziari è il prodotto del numero di unità dello strumento con il prezzo di mercato quotato. Se la quotazione ufficiale in un mercato attivo non esiste per uno strumento finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le parti che lo compongono, il fair value (valore equo) è determinato sulla base dei pertinenti prezzi di mercato delle parti che lo compongono.

AG73 Se un tasso (piuttosto che un prezzo) è quotato in un mercato attivo, l'entità utilizza tale tasso quotato sul mercato come riferimento nella tecnica di valutazione per determinare il fair value (valore equo). Se il tasso quotato sul mercato non include il rischio di credito o altri fattori che coloro che partecipano al mercato includerebbero nel valutare lo strumento, l'entità rettifica considerando tali fattori.

Nessun mercato attivo: tecnica di valutazione

AG74 Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un'entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. Le tecniche di valutazione includono l'utilizzo di recenti operazioni libere di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l'entità utilizza tale tecnica.

AG75 La finalità dell'utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Il fair value (valore equo) è stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che fa il massimo uso dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori specifici dell'entità. Una tecnica di valutazione dovrebbe giungere a una stima realistica del fair value (valore equo) se a) riflette ragionevolmente come il mercato dovrebbe stabilire il prezzo dello strumento e b) i fattori della tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-rendimento inerenti allo strumento finanziario.

AG76 Quindi, una tecnica di valutazione a) incorpora tutti i fattori che i partecipanti del mercato considererebbero nel fissare un prezzo e b) è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un'entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile. Un'entità ottiene dati di mercato in modo uniforme nello stesso mercato dove lo strumento era stato originato o acquistato. La prova migliore del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è il prezzo di transazione [ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto] salvo che il fair value (valore equo) di tale strumento sia determinato mettendolo a confronto con altre operazioni correnti di mercato osservabili nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basato su una tecnica di valutazione le cui variabili includono soltanto dati derivanti dai mercati osservabili.

AG76A La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. L'applicazione del paragrafo AG76 può non determinare un utile o una perdita rilevato al momento della rilevazione iniziale di un'attività o passività finanziaria. In tale caso, lo IAS 39 dispone che un utile o una perdita debba essere rilevato dopo la rilevazione iniziale soltanto nella misura in cui esso deriva da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori del mercato considererebbero nel determinare un prezzo.

AG77 L'acquisizione iniziale o l'emissione di un'attività finanziaria o il sostenimento di una passività finanziaria è un'operazione di mercato che fornisce una base per la stima del fair value (valore equo) dello strumento finanziario. In particolare, se lo strumento finanziario è uno strumento di debito (quale un prestito), il fair value (valore equo) può essere determinato facendo riferimento alle condizioni di mercato che esistevano al momento del suo acquisto o alla data della sua emissione e alle condizioni correnti di mercato o ai tassi di interesse correntemente applicati dall'entità o da altri per strumenti di debito similari (ossia similare periodo rimanente alla sca-

denza, andamento dei flussi finanziari, valuta, rischio di credito, garanzia e interesse). Alternativamente, se il rischio di credito del debitore e il relativo spread creditizio non subiscono variazioni dopo l'emissione dello strumento di debito, una stima del tasso di interesse corrente di mercato può essere ottenuta utilizzando un tasso di interesse di riferimento che riflette una qualità di credito migliore dello strumento di debito sottostante, mantenendo lo spread creditizio costante, e rettificando per variazione il tasso di interesse di riferimento dalla data di emissione. Se dall'operazione di mercato più recente le condizioni sono cambiate, la variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dello strumento finanziario che viene valutato è determinata facendo riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari simili, rettificati come appropriato, per eventuali differenze rispetto allo strumento in fase di valutazione.

AG78 La stessa informazione può non essere disponibile ad ogni data di valutazione. Per esempio, alla data in cui un'entità chiede un prestito o acquista uno strumento di debito che non è commercializzato attivamente, l'entità dispone di un prezzo dell'operazione che è anche un prezzo di mercato. Tuttavia, nessuna nuova informazione su operazioni può essere disponibile alla data successiva di valutazione e, per quanto l'entità possa determinare il livello generale dei tassi di interesse di mercato, può non sapere quale livello di credito o quale altro rischio i partecipanti al mercato considererebbero nel prezzare lo strumento in tale data. Un'entità può non avere l'informativa relativa a operazioni recenti per determinare lo spread creditizio appropriato da applicare sul tasso base di interesse da utilizzare nella determinazione di un tasso di attualizzazione per il calcolo del valore attuale. Sarebbe ragionevole assumere, in assenza di prova contraria, che non sono avvenuti cambiamenti nello spread di interesse che esisteva alla data in cui è stato emesso il prestito. Tuttavia ci si aspetterebbe che l'entità si impegnasse nel determinare se vi siano prove di cambiamento di tali fattori. Quando esiste la prova di un cambiamento, l'entità considererebbe gli effetti del cambiamento nel determinare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario.

AG79 Nell'applicazione di un'analisi dei flussi finanziari attualizzati, un'entità utilizza uno o più tassi di attualizzazione pari ai tassi prevalenti di rendimento degli strumenti finanziari che presentano sostanzialmente le medesime condizioni e caratteristiche, inclusi la qualità di credito dello strumento, il residuo arco temporale per il quale è fissato il tasso di interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la moneta di conto in cui i pagamenti devono essere effettuati. I crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso di interesse prestabilito possono essere valutati al loro valore originale se l'effetto dell'attualizzazione è irrilevante.

Nessun mercato attivo: strumenti rappresentativi di capitale

AG80 Il fair value (valore equo) di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato

attivo e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale [cfr. paragrafi 46, lettera c), e 47] è valutabile attendibilmente se a) la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è significativa per tale strumento o b) le probabilità delle varie stime all'interno della gamma possono essere valutate ragionevolmente e utilizzate nella stima del fair value (valore equo).

AG81 Vi sono molte situazioni in cui la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value (valore equo) di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tale strumento rappresentativo di capitale [cfr. paragrafi 46, lettera c) e 47] è probabile che non sia significativa. Normalmente è possibile stimare il fair value (valore equo) di un'attività finanziaria che l'entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di stime ragionevoli di fair value (valore equo) è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, ad un'entità è precluso di valutare lo strumento al fair value (valore equo).

Fattori delle tecniche di valutazione

AG82 Una tecnica adeguata per la stima del fair value (valore equo) di un particolare strumento finanziario incorporerebbe dati di mercato osservabili circa le condizioni di mercato e altri fattori che probabilmente condizionano il fair value (valore equo) dello strumento. Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario si baserà su uno o più dei seguenti fattori (e forse su altri):

a) Il valore temporale del denaro (ossia l'interesse al tasso base o privo di rischio). I tassi base di interesse possono generalmente derivare dai prezzi osservabili dei titoli di stato e sono spesso quotati in pubblicazioni finanziarie. Questi tassi tipicamente variano a seconda delle date previste dei flussi finanziari proiettati lungo una curva di rendimento dei tassi di interesse per diversi orizzonti temporali. Per motivi pratici, un'entità può usare un tasso generico prontamente osservabile e ben accettato, quale un LIBOR o uno swap rate, come tasso di riferimento (poiché un tasso quale il LIBOR non è un tasso di interesse privo di rischio, la rettifica del rischio di credito appropriata per quel particolare strumento finanziario è determinata sulla base del suo rischio di credito in rapporto al rischio di credito in questo tasso di riferimento). In alcuni paesi, i titoli di stato possono portare un rischio di credito significativo e possono non fornire un tasso base di interesse di riferimento stabile per strumenti denominati in tale valuta. Alcune entità in questi paesi possono avere una migliore affidabilità creditizia e un tasso inferiore di finanziamento rispetto al governo centrale. In tale caso, i tassi base di interesse possono essere determinati più adeguatamente facendo riferimento ai tassi di interesse per i titoli di società con miglior rating emessi nella valuta di tale giurisdizione.

b) Rischio di credito. L'effetto sul fair value (valore equo) del rischio di credito (ossia il premio sul tasso base di interesse per il rischio di credito) può essere determinato dai prezzi di mercato osservabili per strumenti negoziati di diversa qualità creditizia o da tassi di interesse osservabili applicati dai finanziatori per finanziamenti di diverso merito creditizio.

c) Tassi di cambio di valuta estera. Mercati valutari attivi esistono per la maggior parte delle valute, e i prezzi sono quotati quotidianamente nelle pubblicazioni finanziarie.

d) Prezzi dei beni. Vi sono prezzi di mercato osservabili per molti beni.

e) Prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Prezzi (e indici di prezzi) di strumenti rappresentativi di capitale negoziati sono prontamente osservabili in alcuni mercati. Le tecniche che si basano sul valore attuale possono essere utilizzate per stimare il prezzo corrente di mercato di strumenti rappresentativi di capitale per i quali non sussistono prezzi osservabili.

f) Volatilità (ossia la dimensione delle variazioni future nel prezzo di uno strumento finanziario o altro elemento).

Misurazioni della volatilità di elementi attivamente negoziati possono normalmente essere stimati ragionevolmente sulla base di dati storici di mercato o utilizzando la volatilità implicita nei prezzi correnti di mercato.

g) Il rischio di rimborso anticipato e di riscatto. La tendenza attesa di rimborso anticipato per attività finanziarie e di riscatto per passività finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici. [Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria che può essere riscattata dalla controparte non può essere inferiore al valore attuale dell'importo di riscatto - cfr. paragrafo 49].

h) I costi di servizio di un'attività o di una passività finanziaria. I costi di servizio possono essere stimati utilizzando confronti con i costi correnti applicati da altri operatori del mercato. Se i costi di servizio di un'attività o di una passività finanziaria sono significativi e gli altri operatori del mercato si troverebbero a sostenere costi simili, l'emittente dovrebbe tenerne conto nella determinazione del fair value (valore equo) di tale attività o passività finanziaria. È probabile che inizialmente il fair value (valore equo) di un diritto contrattuale per compensi futuri sia pari ai costi di emissione corrisposti, a meno che i compensi futuri e costi correlati non siano in linea con situazioni comparabili sul mercato.

Utili e perdite (paragrafi da 55 a 57)

AG83 Un'entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. Secondo lo IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi in valuta estera su attività e passività monetarie è imputato al conto economico. Un'eccezione è un elemento monetario che è designato come uno strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario (cfr. paragrafi da 95 a 101) o una copertura di un investimento netto (cfr.

paragrafo 102). Ai fini della rilevazione di utili e perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, un'attività finanziaria disponibile per la vendita è trattata come se fosse contabilizzata al costo ammortizzato nella valuta estera. Di conseguenza, per tale attività finanziaria, le differenze di cambio che derivano dai cambiamenti nel costo ammortizzato sono rilevate a conto economico e altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 55, lettera b). Per attività finanziarie disponibili per la vendita che non sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per esempio, strumenti rappresentativi di capitale), l'utile o la perdita rilevato direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 55, lettera b) include qualsiasi correlata differenza di cambio. Se sussiste una relazione di copertura tra un'attività monetaria non derivata e una passività monetaria non derivata, le variazioni nel componente in valuta estera di tali strumenti finanziari sono rilevate a conto economico.

Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie (paragrafi da 58 a 70)

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (paragrafi da 63 a 65)

AG84 Una riduzione di valore di un'attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo dello strumento finanziario poiché l'attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair value (valore equo) per quelle attività che sono diversamente valutate al costo ammortizzato. Se le condizioni di un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza sono rinegoziate o diversamente modificate a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o del finanziatore, una riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo prima della modifica delle condizioni. I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine non sono attualizzati se l'effetto dell'attualizzazione è irrilevante. Se un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza ha un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 63 è il tasso (tassi) corrente di interesse effettivo determinato secondo contratto. Come espediente pratico, un creditore può valutare le riduzioni di valore di un'attività finanziaria riportata al costo ammortizzato sulla base del fair value (valore equo) di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato osservabile. Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un'attività finanziaria con pegno riflette i flussi finanziari che possono risultare dal pignoramento meno i costi per l'ottenimento e la vendita del pegno, a seconda se il pignoramento sia probabile o meno.

AG85 Il processo per la stima della riduzione di valore considera tutte le esposizioni di credito, non soltanto quelle di bassa qualità di credito. Per esempio, se un'entità utilizza un sistema interno di valutazione del credito

considera tutti i livelli di credito, non soltanto quelli che riflettono un serio deterioramento del credito.

AG86 Il processo per la stima di una perdita per riduzione di valore può risultare in un importo singolo o in una gamma di importi possibili. Nel secondo caso, l'entità rileva una perdita per riduzione di valore pari alla stima migliore all'interno della gamma considerando tutte le informazioni disponibili prima dell'approvazione del bilancio in merito alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio.

AG87 Al fine di una valutazione collettiva della riduzione di valore, le attività finanziarie sono raggruppate sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, sulla base di una valutazione di rischio di credito o di un processo di classificazione che considera il tipo di attività, industria, posizione geografica, tipo di garanzia, livello dello scaduto e altri fattori rilevanti). Le caratteristiche scelte sono rilevanti per la stima di flussi finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicano la capacità dei debitori di pagare tutti gli importi dovuti secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle attività oggetto di valutazione. Tuttavia, le probabilità di perdita e altre statistiche di perdita differiscono a livello di gruppo tra a) attività che sono state valutate singolarmente per riduzione di valore e sono risultate non soggette a riduzione di valore e b) attività che non sono state valutate singolarmente per riduzione di valore, con il risultato che può essere richiesto un importo di riduzione di valore diverso. Se un'entità non ha un gruppo di attività con caratteristiche di rischio simili, non effettua l'ulteriore valutazione.

AG88 Le perdite per riduzione di valore rilevate per un gruppo rappresentano un passo intermedio in attesa dell'identificazione di perdite per riduzione di valore su attività individuali nel gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore. Non appena è disponibile l'informazione che identifica specificamente le perdite per riduzione su singole attività nel gruppo, tali attività sono rimosse dal gruppo.

AG89 I flussi finanziari futuri in un gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore sono stimati sulla base di esperienze storiche di perdite per attività con caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo. Le entità che non hanno un'esperienza specifica di perdita o esperienza insufficiente, utilizzano un'esperienza di un gruppo simile per gruppi confrontabili di attività finanziarie. L'esperienza storica di perdita è rettificata sulla base di dati osservabili correnti per riflettere gli effetti delle condizioni correnti che non hanno influenzato l'esercizio su cui l'esperienza storica di perdita si basa e per eliminare gli effetti di condizioni nell'esercizio storico che non esistono correntemente. Le stime delle variazioni nei flussi finanziari futuri riflettono e sono discrezionalmente coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in eser-

cizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite sostenute nel gruppo e la loro dimensione). La metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare i flussi finanziari futuri sono riviste regolarmente per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.

AG90 Come esempio dell'applicazione del paragrafo AG89, un'entità può determinare, sulla base dell'esperienza storica, che una delle cause principali dell'inadempienza per finanziamenti con carte di credito è la morte del debitore. L'entità può osservare che il tasso di morte è invariato da un anno al successivo. Nonostante ciò, alcuni dei debitori nel gruppo di finanziamenti con carte di credito di un'entità possono essere morti quell'anno, indicando che una perdita per riduzione di valore si è verificata su tali finanziamenti, anche se, alla fine dell'anno, l'entità non è ancora a conoscenza di chi siano i debitori deceduti. Sarebbe appropriato che una perdita per riduzione di valore fosse rilevata per queste perdite "sostenute", ma non "riportate". Tuttavia, non sarebbe appropriato rilevare una perdita per riduzione di valore per decessi che sono previsti in un periodo futuro, poiché l'evento di perdita necessario (il decesso del debitore) non è ancora avvenuto.

AG91 Quando si utilizzano tassi storici di perdita nella stima di flussi finanziari futuri, è importante che l'informazione sui tassi storici di perdita si applichi a gruppi che sono definiti in modo uniforme con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita sono stati osservati. Quindi, il metodo utilizzato dovrebbe permettere a ogni gruppo di essere associato alle informazioni sull'esperienza di perdita passata di gruppi di attività con caratteristiche di rischio di credito simile e dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.

AG92 Gli approcci fondati su una formula, o su metodi statistici possono essere utilizzati per determinare le perdite per riduzione di valore in un gruppo di attività finanziarie (ad esempio per finanziamenti minori) purché siano coerenti con le disposizioni dei paragrafi da 63 a 65 e da AG87 ad AG91. Qualsiasi modello utilizzato incorporerebbe l'effetto del valore temporale del denaro, considererebbe i flussi finanziari per tutta la vita residua di un'attività (non soltanto l'anno successivo), considererebbe l'età dei finanziamenti all'interno del portafoglio e non darebbe origine a una perdita per riduzione di valore al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria.

Interessi attivi successivi alla rilevazione di una riduzione di valore

AG93 Una volta che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie simili è stato svalutato come risultato di una perdita per riduzione di valore, gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore.

Coperture (paragrafi 71-102)

Strumenti di copertura (paragrafi da 72 a 77)

Strumenti qualificabili (paragrafi 72 e 73)

AG94 La perdita potenziale su una opzione che l'entità emette potrebbe essere significativamente maggiore del valore dell'utile potenziale sul correlato elemento coperto. In altre parole, un'opzione venduta non è efficace nella riduzione dell'esposizione all'utile o alla perdita sull'elemento coperto. Perciò, un'opzione venduta non si qualifica come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò, ha il potenziale per ridurre l'esposizione economica alle variazioni di fair value (valore equo) o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come strumento di copertura.

AG95 Un investimento posseduto sino alla scadenza iscritto al costo ammortizzato può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un rischio di cambio.

AG96 Un investimento in uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è iscritto al fair value (valore equo) perché il suo fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente o un correlato derivato che deve essere regolato con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale [cfr. paragrafi 46, lettera c), e 47] non può essere indicato come uno strumento di copertura.

AG97 Gli strumenti propri rappresentativi di capitale di un'entità non sono attività o passività finanziarie dell'entità e quindi non possono essere indicati come strumenti di copertura.

Elementi coperti (paragrafi da 78 a 84)

Elementi qualificabili (paragrafi da 78 a 80)

AG98 Un impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in una aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi generali di impresa.

AG99 Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il metodo del patrimonio netto rileva a conto economico la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile o della perdita maturata dalla partecipata, piuttosto che variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il consolidamento comporta il riconoscimento al conto

economico dell'utile o della perdita della controllata, piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. Una copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è una copertura di un'esposizione di valuta estera, non una copertura di fair value (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.

AG99A Il paragrafo 80 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sul conto economico consolidato. A tale scopo, una entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata non influisce sul conto economico consolidato, l'operazione infragruppo non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo a meno che non si tratti di una operazioni con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata ha un impatto sul conto economico consolidato, l'operazione infragruppo può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall'entità del gruppo che li ha fabbricati a una entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sul conto economico consolidato. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, in quanto gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità acquirente.

AG99B Se una copertura di una operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato direttamente nel patrimonio netto in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato nel conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell'operazione coperta influisce sul conto economico consolidato.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81 e 81A)

AG99C [...] L'entità può designare tutti i flussi finanziari dell'intera attività o passività finanziaria come elemento coperto e coprirla soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni del LIBOR). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il LIBOR,

un'entità può designare come elemento coperto l'intera passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) e coprire la variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. L'entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l'efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

AG99D Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una parte pari al tasso di riferimento [...]. Per esempio, si supponga che un'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità calcola che se avesse acquistato l'attività alla data in cui l'aveva designata come elemento coperto al fair value (valore equo) di allora pari a CU90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. [...] L'entità può designare una parte del LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) (ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 82)

AG100 Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un'attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio, all'effetto di una variazione dei tassi d'interesse di mercato sul prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un'attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio. Se c'è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l'elemento coperto (come nel caso di una copertura di un acquisto programmato di caffè brasiliano utilizzando un contratto forward per acquistare caffè colombiano a condizioni altrimenti simili), la relazione di copertura tuttavia può qualificarsi come una relazione coperta a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 88 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia altamente efficace. A questo fine, l'importo dello strumento di copertura può essere maggiore o minore di quello dell'elemento coperto se questo migliora l'efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe effettuare un'analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l'elemento coperto (per esempio un'operazione in caffè brasiliano) e lo strumento di copertura (per esempio un'operazione in caffè colombiano). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del caffè brasiliano e del caffè colombiano), la curva della linea della regressione può essere utilizzata per stabilire il

rapporto di copertura che ottimizzerà l'efficacia prevista. Per esempio, se la curva della linea di regressione è 1,02, un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura ottimizza l'efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia che è rilevata a conto economico durante il periodo della relazione di copertura.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi 83 e 84)

AG101 Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che di uno specifico elemento coperto, non soddisfano le condizioni per la contabilizzazione come operazioni di copertura. Tuttavia, si può ottenere quasi il medesimo effetto sul conto economico designando come elemento coperto parte degli elementi sottostanti. Per esempio, se una banca ha CU100 di attività e CU90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l'esposizione netta di CU10, può indicare come elemento coperto i CU10 delle attività. Tale indicazione può essere usata se tali attività e passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura di fair value (valore equo), o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura di flusso finanziario. In maniera simile, se un'entità si è impegnata ad acquistare CU100 in valuta estera e a vendere CU90 in valuta estera, può coprire l'importo netto di CU10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di copertura associato con CU10 dell'impegno di acquisto di CU100.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi da 85 a 102)

AG102 Un esempio di una copertura di fair value (valore equo) è una copertura dell'esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere stata effettuata dall'emittente o dal possessore.

AG103 Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse).

AG104 Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale non rilevato da un'impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 87 una copertura di un rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzato come una copertura di un flusso finanziario.

Valutazione dell'efficacia della copertura

AG105 Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) All'inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi, includendo un confronto tra le precedenti variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura, o dimostrando un'alta correlazione statistica tra il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. L'entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l'efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

b) I risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell'80-125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l'utile sullo strumento liquido è CU100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la condizione in a), l'entità concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace.

AG106 L'efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l'entità redige il suo bilancio annuale o intermedio.

AG107 Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell'efficacia della copertura. Il criterio che l'entità adotta per valutare l'efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio dell'entità consiste nel rettificare periodicamente l'importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, l'entità deve dimostrare che si prevede che la copertura sia altamente efficace soltanto fino a quando l'importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l'entità adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La documentazione di un'entità sulla sua strategia di copertura include le sue procedure per la valutazione dell'efficacia. Queste specificano se la valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.

AG107A [...].

AG108 Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell'attività coperta, passività, impegno irrevocabile o dell'operazione programmata altamente probabile sono le medesime, i cambiamenti di fair value (valore equo) e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero

compensarsi l'un l'altro completamente, sia quando la copertura è stipulata sia successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia uno copertura efficace se sia lo strumento di copertura sia quello coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto programmato altamente probabile di una merce con un contratto forward è probabile essere altamente efficace se:

a) il contratto forward riguarda l'acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e localizzazione dell'acquisto coperto programmato;

b) il fair value (valore equo) del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero; e

c) il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell'efficacia e rilevato nel conto economico oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull'operazione programmata altamente probabile è basato sul prezzo forward della merce.

AG109 A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l'elemento coperto fossero denominati in valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value (valore equo) del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.

AG110 Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non semplicemente a rischi generici connessi all'attività imprenditoriale dell'entità e deve, in ultima analisi, incidere sul risultato economico dell'entità. La contabilizzazione come operazione di copertura non si applica alla copertura del rischio di obsolescenza di un'attività fisica o del rischio di esproprio governativo di un immobile; infatti, l'efficacia non può essere valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente.

AG111 Nel caso del rischio di tasso di interesse, l'efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività finanziarie che mostri l'esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo di tempo, a patto che l'esposizione netta sia associata a un'attività o passività specifica (o a un gruppo specifico di attività o passività o ad una parte specifica di queste) dando origine all'esposizione netta, e l'efficacia della copertura è valutata con riferimento a tale attività o passività.

AG112 Nel valutare l'efficacia della copertura, l'entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Il tasso fisso di interesse su di un elemento coperto non è necessario che corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse su di uno swap designato come copertura di fair value (valore equo). Né il tasso di interesse variabile su di un'attività o su di una

passività fruttifera di interessi è necessario sia lo stesso del tasso di interesse variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value (valore equo) di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo.

AG113 Se un'entità non soddisfa i criteri di efficacia della copertura, l'entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dall'ultima data in cui è stato dimostrato di aver soddisfatto tali criteri. Tuttavia, se l'entità identifica l'evento o il cambiamento delle circostanze che ha portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell'evento o cambiamento delle circostanze verificatesi, l'entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell'evento o cambiamento delle circostanze.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

AG114 In una copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, un'entità soddisferebbe le disposizioni del presente Principio se soddisfa le procedure esposte in a)-i) e i paragrafi da AG115 ad AG132 di seguito.

a) Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l'entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L'entità può identificare due o più portafogli (ad esempio l'entità può raggruppare le proprie attività disponibili per la vendita in un portafoglio separato), nel qual caso applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.

b) L'entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati su date di revisione dei prezzi previste piuttosto che contrattuali. L'analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi inclusa la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui sono previsti verificarsi o la programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei prezzi.

c) Sulla base della presente analisi, l'entità decide l'importo che desidera coprire. L'entità individua come elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato pari all'importo che desidera designare come coperto. [...].

d) L'entità individua il rischio di tasso di interesse che copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di riferimento (per esempio LIBOR).

e) L'entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi.

f) Sulla base di quanto individuato in c)-e) sopra, l'entità accerta all'inizio e in esercizi successivi, se si prevede che la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata individuata.

g) Periodicamente, l'entità misura la variazione del fair value [valore equo] dell'elemento coperto [come indicato in (c)] che è attribuibile al rischio coperto [come indicato in d)] [...]. A condizione che si determini effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato dell'entità per la valutazione dell'efficacia, l'entità rileva la variazione nel fair value (valore equo) dell'elemento coperto come un'utile o una perdita nel conto economico e in una di due voci distinte nello stato patrimoniale come descritto nel paragrafo 89A. La variazione del fair value (valore equo) non può essere attribuita a singole attività o passività.

h) L'entità valuta la variazione del fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura [come indicato in (e)] e la rileva come utile o perdita nel conto economico. Il fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura è rilevato come attività o passività nello stato patrimoniale.

i) Eventuali situazioni di inefficacia saranno rilevate nel conto economico come differenza tra la variazione del fair value (valore equo) a cui si fa riferimento in g) e quella in h).

AG115 Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L'approccio deve essere applicato soltanto alla copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie.

AG116 Il portafoglio identificato nel paragrafo AG114, lettera a), potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato per determinare l'importo delle attività o passività che l'entità desidera coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è indicato come l'elemento coperto.

AG117 Nell'applicazione del paragrafo AG114, lettera b), l'entità determina la data prevista di revisione dei prezzi di un elemento come la prima delle date in cui tale elemento si preveda giunga a scadenza o subisca una revisione dei prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi sono stimate all'inizio della copertura e durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell'esperienza storica e altre informazioni disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, tassi di interesse e l'interazione tra questi. Le entità che non hanno una loro specifica esperienza o una esperienza insufficiente, utilizzano l'esperienza di un gruppo simile per strumenti finanziari simili. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce dell'esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione dei prezzi è la data in cui si prevede sia effettuato il pagamento anticipato salvo che si rivedano i prezzi in base ai tassi di mer-

cato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l'analisi in periodi di tempo che si basano su date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi singoli, ad ogni periodo di tempo. Un'entità può applicare altre metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire i finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve soddisfare le procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell'entità.

AG118 Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi un'entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività). La designazione è espressa come "importo in valuta" (per esempio un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come attività individuali. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura – ossia tutti i CU 100 dell'esempio precedente – devono essere elementi il cui fair value (valore equo) cambia in relazione al tasso di interesse coperto [...].

AG119 L'entità inoltre soddisfa le disposizioni relative ad altre designazioni e documentazioni esposte nel paragrafo 88, lettera a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e documentazione specificano la politica dell'entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare l'importo che è coperto e come l'efficacia è misurata, incluso quanto segue:

a) quali attività e passività sono da includere nel portafoglio e la base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio;

b) come l'entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l'attività o la passività sono incluse nel portafoglio coperto e per qualsiasi revisione successiva di tali stime;

c) il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi.

d) con quale frequenza l'entità verifica l'efficacia [...];

e) la metodologia utilizzata dall'entità per determinare l'importo di attività o passività che sono designate come elemento coperto [...];

f) [...]. Se l'entità verificherà l'efficacia per ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi individualmente, per tutti i periodi di tempo cumulativamente, o utilizzando alcune combinazioni delle due.

Le politiche specificate nella designazione e documentazione della relazione di copertura devono soddisfare le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambia-

menti delle condizioni di mercato e ad altri fattori e devono basarsi su, ed essere coerenti con, le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità.

AG120 Lo strumento di copertura a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera e) può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un'esposizione al rischio di tasso di interesse coperto indicato nel paragrafo AG114, lettera d), (per esempio un portafoglio di swap su tasso di interesse ognuno dei quali contiene un'esposizione al LIBOR). Tale portafoglio di derivati può contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia, potrebbe non includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il Principio non consente che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un'opzione venduta è designata a compensazione di un'opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l'importo indicato nel paragrafo AG114, lettera c), per più di un periodo di tempo di revisione dei prezzi, è ripartito tra tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia, tutto lo strumento di copertura deve essere ripartito a quei periodi di revisione dei prezzi perché il Principio non consente che una relazione di copertura sia designata soltanto per una parte del periodo di tempo durante il quale uno strumento di copertura rimane in essere.

AG121 Quando l'entità misura la variazione del fair value (valore equo) di un elemento pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG114, lettera g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value (valore equo) dell'elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value (valore equo) dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il paragrafo 81 del Principio permette che un'entità individui una parte di un'attività o di una passività finanziaria, che condivide un'esposizione a un rischio comune, come elemento coperto, a condizione che l'efficacia possa essere misurata. [...].

AG122 Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l'importo a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g), ossia il cambiamento del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. [...]. Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.

AG123 Il paragrafo 89A richiede che se l'elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è un'attività, il cambiamento del fair value (valore equo) è presentato in una voce distinta dell'attivo. Viceversa, se l'elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambiamento del valore è presentato in una voce distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole attività (o passività).

AG124 Il paragrafo AG114, lettera i), indica che l'inefficacia deriva dalla misura in cui il cambiamento del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto, differisce dal cambiamento del fair value (valore equo) del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, inclusi:

- a) [...];
- b) elementi nel portafoglio coperto che subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente;
- c) le date di pagamento dello strumento di copertura che sono diverse da quelle dell'elemento coperto; e
- d) altre cause [...].

Tale inefficacia deve essere identificata e rilevata nel conto economico.

AG125 Generalmente, l'efficacia della copertura sarà migliorata:

a) se l'entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento diverse in modo da considerare le differenze di comportamento nel pagamento anticipato.

b) quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile che si verifichi un'inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi prepagati prima o dopo rispetto a quando previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene diversi elementi, il metodo del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente.

c) quando i periodi di tempo della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per esempio un mese invece di tre). I periodi di tempo più brevi per la revisione dei prezzi riducono l'effetto di eventuali diversità tra le date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell'elemento coperto e di quelle dello strumento di copertura.

d) se maggiore è la frequenza con cui l'importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell'elemento coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento anticipato).

AG126 Un'entità verifica l'efficacia periodicamente. [...].

AG127 Quando si valuta l'efficacia, l'entità distingue le revisioni delle date stimate di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti da quelle relative a nuove attività (o passività), con soltanto le prime che danno origine all'inefficacia. [...]. Una volta che l'inefficacia è stata rilevata come illustrato sopra, l'entità stabilisce una nuova stima delle attività totali (o passività) in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall'ultima volta in cui si è verificata l'efficacia, e individua un nuovo importo come elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. [...].

AG128 Elementi che erano originariamente programmati in un periodo di revisione dei prezzi possono essere cancellati a causa dei pagamenti anticipati rispetto a quanto previsto o di totale svalutazione dovuta a una

riduzione di valore o vendita. Quando ciò si verifica, l'importo della variazione di fair value (valore equo) incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla voce stornata deve essere eliminato dallo stato patrimoniale e incluso nell'utile o nella perdita che deriva dall'eliminazione dell'elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi in cui l'elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i) periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l'importo da rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente precedente se l'eliminazione risultava da maggiori pagamenti anticipati rispetto ai previsti ovvero ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano l'elemento eliminato su una base sistematica e razionale se l'elemento era venduto o era soggetto a una riduzione di valore.

AG129 Inoltre eventuali importi relativi a un particolare periodo di tempo che non sono stati stornati allo scadere del periodo di tempo sono stornati nel conto economico in quel periodo (cfr. paragrafo 89A). [...].

AG130 [...].

AG131 Se l'importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano stornate, l'importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 92.

AG132 Un'entità può desiderare di applicare l'approccio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 39. Tale entità potrebbe revocare la precedente designazione di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 101, lettera d), e potrebbe applicare le disposizioni esposte in tale paragrafo. Essa inoltre potrebbe rideterminare la copertura come una copertura di fair value (valore equo) e potrebbe applicare prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a esercizi successivi.

Disposizioni transitorie (paragrafi da 103 a 108b)

AG133 Una entità può aver designato una operazione infragruppo programmata come elemento coperto all'inizio di un esercizio che comincia il 1° gennaio 2005 o in data successiva (oppure, ai fini della rideterminazione delle informazioni comparative, all'inizio di un esercizio comparativo precedente), in una operazione di copertura che si qualificherebbe per la contabilizzazione come tale in conformità con il presente Principio (come modificato dall'ultima frase del paragrafo 80). Tale entità può utilizzare quella designazione per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall'inizio dell'esercizio che comincia il 1° gen-

naio 2005 o in data successiva (o dall'inizio dell'esercizio comparativo precedente). Tale entità deve anche applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall'inizio dell'esercizio che comincia il 1° gennaio 2005 o in data successiva. Tuttavia, in conformità del paragrafo 108B, essa non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative per gli esercizi precedenti.

Informativa di bilancio: IFRS 7, informazioni integrative per gli strumenti finanziari

Introduzione

Nell'agosto del 2005 lo IASB ha emesso il principio contabile IFRS 7, il quale sostituisce lo IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari) e le disposizioni informative dello IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative)¹. L'IFRS 7 disciplina l'informativa da fornire in merito alla rilevanza degli strumenti finanziari per la posizione finanziaria e l'andamento economico dell'entità, all'esposizione ai rischi di credito, di liquidità e di mercato derivanti dagli strumenti finanziari, nonché ai processi adottati dalla direzione aziendale per la gestione dei suddetti rischi.

Nel gennaio 2006 la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato all'interno del regolamento 108/2006 il nuovo principio contabile internazionale, applicabile obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2007 (auspicandone, tuttavia l'adozione anticipata). Alcune società quotate italiane hanno usufruito della facoltà concessa, applicando l'IFRS 7 a partire dal bilancio 2005. Di seguito sarà analizzato l'esempio del Gruppo Fiat che ha adottato l'IFRS 7 a partire dal bilancio 2005.

Nelle note al bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 si legge, infatti: "L'IFRS 7 e l'emendamento allo IAS 1 hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2007. Il Gruppo Fiat ha adottato anticipatamente l'IFRS 7 per l'esercizio iniziato il 1° gennaio 2005."

Il nuovo principio contabile internazionale svolge un ruolo importante nel contesto IAS/IFRS in quanto completa le linee guida dello Standard setter mondiale in materia di strumenti finanziari. L'IFRS 7 unifica e razionalizza in un solo principio contabile l'informativa di bilancio sugli strumenti finanziari, disciplinata in precedenza in maniera frammentata.

Il Principio contabile internazionale si applica a tutti gli strumenti finanziari (per esempio azioni, obbligazioni, crediti, derivati) intesi –

¹ Si segnala per chiarezza che lo IAS 32 continua a disciplinare i requisiti per l'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari, mentre buona parte delle disposizioni informative precedentemente enunciate nello IAS 32 sono ora esposte nell'IFRS 7.

dallo stesso IASB – come “qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità (impresa) e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità (impresa)”. Questa definizione assai ampia obbliga di fatto tutte le imprese che redigono i bilanci in conformità agli IAS/IFRS a tenerne conto. Il possesso anche di un solo credito commerciale, infatti, impone (con riferimento alle poste interessate e ai rischi assunti) l’adozione del principio in parola.

Contenuto dell’IFRS 7

Le informazioni integrative previste dal Principio contabile internazionale possono essere sostanzialmente ricondotte 1) alla valutazione dell’impatto che gli strumenti finanziari hanno sul risultato economico e sulla posizione patrimoniale finanziaria dell’entità; 2) alla valutazione dei rischi correlati agli strumenti finanziari.

Per quanto attiene all’impatto degli strumenti finanziari l’entità deve fornire il seguente set di informazioni:

- le singole categorie di strumenti finanziari (misurati al *fair value* rilevato a conto economico, posseduti sino a scadenza, finanziamenti e crediti, attività disponibili per la vendita);
- le riclassificazioni;
- le eliminazioni contabili (*derecognition*);
- le garanzie finanziarie fornite;
- gli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità;
- gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli;
- le inadempienze e violazioni;
- l’impatto sul conto economico e sul patrimonio netto;
- la contabilizzazione delle operazioni di copertura;
- l’indicazione del *fair value* degli strumenti finanziari qualora differisca dal valore contabile.

Relativamente all’esposizione al rischio l’entità deve includere nelle note al bilancio informazioni di tipo:

- quantitativo, che forniscano una misurazione dell’esposizione al rischio, suddiviso nelle componenti di rischio di credito, di liquidità e di mercato;
- qualitativo, che illustrino finalità, politiche e processi assunti dal management per la gestione dei rischi assunti.

Mantenendo la struttura logica del Principio, nel seguito saranno illustrati i principali obblighi informativi previsti dall'IFRS 7, mettendo in risalto a titolo esemplificativo le informazioni rinvenute nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006. La rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico dell'entità.

L'informativa riguardante l'impatto degli strumenti finanziari sul risultato economico e sulla posizione patrimoniale finanziaria è suddivisa in:

- stato patrimoniale;
- conto economico e patrimonio netto;
- altre informazioni integrative.

Stato patrimoniale

Di seguito sono riportati i principali obblighi informativi circa la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.

Categorie di attività e passività finanziarie

Il primo obbligo consiste nel raggruppare gli strumenti finanziari in classi pertinenti alle caratteristiche degli stessi e alla natura delle informazioni integrative fornite², rappresentando il loro valore contabile alternativamente nello stato patrimoniale o nelle note. Dettagli ulteriori sono richiesti per gli strumenti finanziari valutati al *fair value* rilevato a conto economico.

Di seguito sono espone le categorie di strumenti finanziari ed i criteri di valutazione rinvenuti nel bilancio del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006.

² L'IFRS 7 (par. 8) prevede le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- a) IFRS 7 – attività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico;
- b) IFRS 7 – investimenti posseduti fino a scadenza;
- c) IFRS 7 – finanziamenti e crediti;
- d) IFRS 7 – attività finanziarie disponibili per la vendita;
- e) IFRS 7 – passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico;
- f) IFRS 7 – attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Strumento finanziario	Criterio di valutazione
Partecipazioni in imprese non consolidate	<i>Fair value</i> imputato a patrimonio netto, costo se non determinabile
Finanziamenti e crediti non mantenuti per la negoziazione (finanziamenti e crediti originati nel corso dell'attività caratteristica), titoli mantenuti fino a scadenza, attività finanziarie per le quali non esistono quotazioni in un mercato attivo	Costo ammortizzato con il metodo dell'interesse effettivo, costo se non hanno scadenza prefissata
Attività finanziarie e titoli correnti disponibili per la vendita e di negoziazione	Inizialmente al costo di acquisizione, successivamente al <i>fair value</i>
Passività finanziarie (esclusi i derivati)	Costo ammortizzato con il metodo dell'interesse effettivo
Passività finanziarie coperte da strumenti derivati	Secondo le modalità previste dall' <i>hedge accounting</i>
Strumenti finanziari derivati	<i>Fair value</i>

Attività o passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

Qualora l'entità abbia designato un finanziamento o un credito ovvero una passività al fair value rilevato a conto economico, deve presentare un'informativa dettagliata (par. 9-11), tra cui la massima esposizione al rischio di credito, l'importo degli strumenti correlati di mitigazione del rischio di credito, l'ammontare della variazione del *fair value* dell'attività e/o passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito.

Nel bilancio del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 tra le attività correnti si rinvenivano titoli per la negoziazione pari a euro 134 milioni le cui variazioni di *fair value* sono rilevate nel conto economico:

21. Titoli correnti

“La voce in oggetto include prevalentemente titoli a breve termine o negoziabili che rappresentano un investimento temporaneo di liquidità, ma non soddisfano tutti i requisiti per essere classificati nella voce Disponibilità e mezzi equivalenti. In particolare la voce comprende:” (figura non visualizzabile).

IFRS 7 – Riclassificazione delle attività finanziarie

L'IFRS 7 prevede di mettere in evidenza gli effetti legati alle eventuali riclassificazioni delle attività finanziarie presentando l'ammon-

tare e le motivazioni della riclassifica (par. 12). Un esempio tratto dal bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 è il seguente:

“Alcuni debiti finanziari per un importo di 519 milioni di euro, precedentemente inclusi nella voce Altri debiti finanziari, sono stati riclassificati nella voce Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti, in quanto sostanzialmente riconducibili ad operazioni di cartolarizzazione di crediti. Tale riclassifica, peraltro, non ha comportato variazioni del totale dei Debiti finanziari.”

Eliminazione contabile

Sono previste informazioni dettagliate nel caso in cui l'impresa trasferisca attività finanziarie, ma non le elimini contabilmente dal bilancio (*derecognition*) poiché continua ad essere coinvolta nella gestione di esse (par. 13).

Un esempio tratto dal bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 è il seguente:

“Al 31 dicembre 2006 la voce Crediti correnti comprende per 7.717 milioni di euro (10.123 milioni di euro al 31 dicembre 2005) crediti ceduti e finanziati attraverso operazioni di cartolarizzazione e di factoring che non rispettano i requisiti per la rimozione dal bilancio stabiliti dallo IAS 39. Tali crediti sono mantenuti in bilancio sebbene siano stati legalmente ceduti, e trovano contropartita nella posta passiva di Stato patrimoniale Debiti per anticipazioni su cessione di crediti...”

Garanzie

Nel caso l'impresa abbia attività finanziarie date in garanzia di passività o di passività potenziali, deve presentare una serie di informazioni riguardanti il valore contabile, le clausole e le condizioni delle garanzie prestate (par. 14). A titolo d'esempio il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 riporta la seguente informativa: Garanzie prestate

“Al 31 dicembre 2006 il Gruppo ha prestato Garanzie su debiti o impegni di terzi o di imprese collegate per 726 milioni di euro (1.198 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Il decremento di 472 milioni di euro è imputabile per 364 milioni di euro a minori garanzie concesse nell'interesse di Sava S.p.A. per buoni fruttiferi dalla stessa emessi ed ormai in corso di ammortamento.”

IFRS 7 – Accantonamenti per perdite di realizzo

Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione di valore e la società rileva tale riduzione in un fondo svalutazione, essa deve indicare le riconciliazioni delle variazioni rilevate in tale conto nel corso dell'esercizio per ogni classe di attività finanziaria (par. 16).

Dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 del Gruppo Fiat per quanto riguarda i crediti da attività di finanziamento, si può trarre il seguente esempio:

Crediti da attività di finanziamento

“I Crediti da attività di finanziamento sono esposti al netto dei relativi fondi svalutazione calcolati sulla base di specifici rischi di insolvenza. Al 31 dicembre 2006 tali fondi ammontano a 331 milioni di euro (523 milioni di euro al 31 dicembre 2005) ed hanno subito la seguente movimentazione nel corso dell'esercizio:”

IFRS 7 – Conto economico e patrimonio netto

Il principio prevede una serie di informazioni riguardanti le variazioni di valore degli strumenti finanziari con l'obiettivo di evidenziare l'impatto degli strumenti finanziari sul risultato economico e sul patrimonio netto dell'entità (par. 20).

In particolare l'entità deve presentare nei prospetti di bilancio o nelle note le voci riguardanti:

- utili o perdite netti generati da:
 - attività e passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico specificando quelle:
 - designate come tali al momento della rilevazione iniziale;
 - possedute per essere negoziate.
- attività finanziarie disponibili per la vendita evidenziando:
 - l'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze rilevate direttamente a patrimonio netto;
 - l'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze girate dal patrimonio netto al conto economico.
- investimenti posseduti sino a scadenza;
- finanziamenti e crediti;
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- interessi attivi e passivi per le attività e passività finanziarie non designate al *fair value* rilevato a conto economico;

- i compensi e le spese derivanti da:
 - attività e passività finanziarie non designate al *fair value* rilevato a conto economico;
 - gestioni fiduciarie.
- gli interessi attivi su attività finanziarie che hanno subito una perdita;
- l'importo di qualsiasi perdita per riduzione di valore.

Nel conto economico del bilancio consolidato del Gruppo Fiat dal 31 dicembre 2006 sono iscritti altri proventi e (oneri) derivanti dalla gestione delle partecipazioni per complessivi euro 31 milioni.

Dalle note al bilancio si rileva che parte di detti proventi e (oneri) è riconducibile alle variazioni di *fair value* imputate a conto economico: 10. Risultato partecipazioni

“La voce comprende la quota di risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, le svalutazioni legate alla perdita di valore delle attività finanziarie e gli eventuali ripristini di valore (rivalutazioni), le svalutazioni delle partecipazioni classificate come destinate alla vendita, gli accantonamenti a fondo rischi su partecipazioni, gli oneri ed i proventi dall'adeguamento al *fair value* delle partecipazioni di trading in altre imprese ed i proventi derivanti dall'incasso di dividendi.”

Nel Prospetto degli utili e delle perdite consolidati complessivi (*comprehensive income*) si riscontra che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 sono stati rilevati direttamente a patrimonio netto euro 46 milioni di utili da valutazione al *fair value* di attività finanziarie disponibili per la vendita, mentre euro 12 milioni di plusvalenze sono state girati dal patrimonio netto al conto economico.

IFRS 7 – Altre informazioni integrative

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

L'entità deve indicare per ogni tipo di copertura (*fair value hedge*, *cash flow hedge*) la descrizione degli strumenti designati per la copertura e la natura dei rischi coperti (par. 22).

Sono inoltre previste informazioni specifiche per le coperture di flussi finanziari relativamente ai periodi in cui si prevede che i flussi finanziari si verificheranno e quando si presume che incideranno sul conto economico (par. 23).

Il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 descrive l'utilizzo dei derivati quali strumenti finanziari di copertura nel seguente modo:

“Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati solamente con l'intento di copertura, al fine di ridurre il rischio di cambio, di tasso e di variazioni nel prezzo di mercato... L'uso di strumenti finanziari derivati è riservato alla gestione dell'esposizione alle fluttuazioni dei cambi e dei tassi di interesse connessi con i flussi monetari e le poste patrimoniali attive e passive e non sono consentite attività di tipo speculativo. Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati designandoli a copertura del *fair value* principalmente per la gestione del:

- rischio di cambio su strumenti finanziari denominati in valuta estera;
- rischio di interesse su finanziamenti e debiti a tasso fisso.

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono principalmente *currency swap*, *forward contract*, *interest rate swap* e strumenti finanziari combinati a copertura del rischio di cambio e di tasso di interesse...”

In particolare per quanto riguarda la copertura di flussi di cassa si rileva:

Cash flow hedge

“Gli effetti rilevati a conto economico si riferiscono principalmente all'attività di gestione del rischio di cambio. Le politiche del Gruppo Fiat relative alla gestione del rischio di cambio prevedono di norma la copertura dei flussi commerciali futuri che avranno manifestazione contabile entro 12 mesi e degli ordini acquisiti (o commesse in corso) a prescindere dalla loro scadenza. Pertanto è ragionevole ritenere che il relativo effetto di copertura sospeso nella Riserva di *cash flow hedge* sarà rilevato a conto economico pressoché interamente nell'esercizio successivo.”

“Se uno strumento finanziario è designato come copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa di un'attività o di una passività iscritta in bilancio o di una operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è rilevata nel patrimonio netto. L'utile o la perdita cumulati sono stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello

stesso periodo in cui viene rilevato il correlato effetto economico dell'operazione oggetto di copertura. L'utile o la perdita associati ad una copertura o a quella parte della copertura diventata inefficace, sono iscritti a conto economico immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura vengono chiusi, ma l'operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza. Se l'operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto economico.”

“Nel corso dell'esercizio 2006 il Gruppo ha stornato dal patrimonio netto e imputato a conto economico una quota positiva di utili precedentemente iscritti pari a 6 milioni di euro (44 milioni di euro nel 2005) al netto dell'effetto fiscale.

Fair value

L'IFRS 7 (par. 25-30) prevede che per le attività e passività finanziarie non valutate al *fair value* l'entità debba indicare nelle note il *fair value* di tali strumenti, al fine di poterlo confrontare con il valore contabile.

Dal bilancio del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 si evince che il valore contabile dei crediti di attività di finanziamento, valutati al costo ammortizzato è confrontato con il relativo fair value. (tabella non visualizzabile).

“Al 31 dicembre 2006, il fair value dei Crediti da attività di finanziamento ammonta a 11.282 milioni di euro (15.821 milioni di euro al 31 dicembre 2005) ed è stato calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri. Il valore esposto è stato ottenuto utilizzando i tassi di interesse riepilogati nella seguente tabella, rettificati, ove necessario, per tener conto di specifici rischi di insolvenza.” Sebbene l'indicazione del *fair value* non sia richiesta qualora non determinabile in modo attendibile (par. 29), tuttavia, per quanto attiene alle partecipazioni che non hanno un prezzo di mercato quotato, l'IFRS 7 richiede un'informativa supplementare per consentire agli utilizzatori del bilancio di cogliere autonomamente il valore dello strumento finanziario. Tali informazioni riguardano, per esempio, le motivazioni dell'inattendibi-

lità del *fair value*, il mercato di tali strumenti, la loro descrizione, il valore contabile, ecc. (par. 30).

Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari

Come detto in precedenza, l'impresa deve presentare informazioni in grado di consentire agli utilizzatori del bilancio d'individuare la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'impresa è esposta alla data di riferimento del bilancio (par. 31).

Le informazioni richieste dal Principio sono sia di natura quantitativa che qualitativa. Il livello di profondità dell'informativa dipende dall'ampiezza degli strumenti finanziari utilizzati e dall'esposizione al rischio dell'entità.

IFRS 7 – Informazioni qualitative

Le informazioni di tipo qualitativo riguardano 1) la descrizione delle esposizioni al rischio e le circostanze da cui derivano; 2) gli obiettivi, le procedure e i processi per la gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli (par. 33).

Informazioni quantitative

Per ogni tipo di rischio l'entità deve indicare 1) dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio; 2) informazioni in merito al rischio di credito, di liquidità e di mercato nel caso siano rilevanti; 3) informazioni sulla concentrazione dei rischi (par. 34).

Le informazioni di cui ai punti 2) e 3) ed ogni altra informazione ritenuta necessaria, devono essere fornite al fine di consentire all'utilizzatore del bilancio una corretta valutazione dell'esposizione ai rischi di natura finanziaria (par. 35).

Di seguito è riportata l'informativa relativa ai rischi finanziari contenuta nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006:

34. Informazioni sui rischi finanziari

“Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla sua operatività:
— rischio di credito, sia in relazione ai normali rapporti commerciali con clienti e dealer, sia alle attività di finanziamento;

- rischio di liquidità, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie e all'accesso al mercato del credito e degli strumenti finanziari in generale;
- rischi di mercato (principalmente relativi ai tassi di cambio e di interesse), in quanto il Gruppo opera a livello internazionale in aree valutarie diverse e utilizza strumenti finanziari che generano interessi;

il Gruppo è inoltre esposto alla variazione del prezzo di alcuni titoli azionari quotati.

Il Gruppo Fiat monitora costantemente i rischi finanziari a cui è esposto, in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune azioni per mitigarli. La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull'incidenza di tali rischi sul Gruppo Fiat.

I dati quantitativi di seguito riportati non hanno valenza previsionale, in particolare le *sensitivity analysis* sui rischi di mercato non possono riflettere la complessità e le reazioni correlate dei mercati che possono derivare da ogni cambiamento ipotizzato.”

Rischio di credito

Il rischio di credito origina dalla probabilità di incorrere in una perdita finanziaria nel caso in cui un debitore dell'entità non adempia correttamente l'obbligazione contratta (mancato o ritardato pagamento). Nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 si rileva la seguente definizione di rischio di credito:

“Il Gruppo presenta diverse concentrazioni del rischio di credito in funzione della natura delle attività svolte dai Settori, nonché dai loro diversi mercati di riferimento, peraltro mitigata dal fatto che l'esposizione creditoria è suddivisa su un largo numero di controparti e clienti. Ciononostante, nel complesso, i crediti commerciali ed i crediti da attività di finanziamento, in particolare i crediti verso la rete di vendita e i crediti per attività di leasing finanziario, manifestano una concentrazione del rischio di credito nel mercato dell'Unione Europea per i Settori Fiat Auto e Veicoli Industriali e nel mercato Nord Americano per il Settore Macchine per l'Agricoltura e le Costruzioni. Le attività finanziarie sono rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza della contropar-

te, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del cliente e considerando i dati storici.”

Per tale rischio l'entità deve indicare (par. 36):

- l'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;
- la descrizione delle garanzie e degli altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;
- la qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione di valore;
- il valore contabile delle attività finanziarie rinegoziate che altrimenti sarebbero scadute o che avrebbero subito una riduzione di valore;

Per le attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore l'entità deve indicare (par. 37):

- l'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie scadute che non hanno subito una riduzione di valore;
- l'analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata una riduzione individuale di valore;
- la descrizione delle garanzie e altri strumenti di mitigazione del rischio detenute evidenziando, ove possibile, la stima del relativo *fair value*.

Nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 è riportata la seguente informativa inerente al rischio di credito:

Rischio di credito

“La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo al 31 dicembre 2006 è rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale delle garanzie prestate su debiti o impegni di terzi indicato nella Nota 32.

Premesso che l'erogazione dei crediti ai dealer e alla clientela finale è oggetto di specifiche valutazioni attraverso articolati sistemi di *scoring*, generalmente il Gruppo ottiene delle garanzie finanziarie e non finanziarie a fronte dei crediti concessi per forniture di automobili, veicoli industriali e macchine per l'agricoltura e le costruzioni. Tali garanzie sono ulteriormente rafforzate con la riserva di proprietà sui veicoli oggetto di finanziamento alla rete di vendita e di leasing finanziario. Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni, se

singolarmente significative, per le quali si rileva un'oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale. L'ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi recuperabili e della relativa data di incasso, degli oneri e spese di recupero futuri, nonché del *fair value* delle garanzie. A fronte di crediti che non sono oggetto di svalutazione individuale vengono stanziati dei fondi su base collettiva, tenuto conto dell'esperienza storica e di dati statistici.

Al 31 dicembre 2006, i Crediti da attività di finanziamento, pari a 11.743 milioni di euro (15.973 milioni di euro al 31 dicembre 2005), includono 159 milioni di euro (205 milioni di euro al 31 dicembre 2005) relativi a crediti oggetto di svalutazione individuale; sull'importo residuo gli scaduti inferiori a un mese risultano pari a 93 milioni di euro (226 milioni di euro al 31 dicembre 2005), mentre quelli scaduti da oltre un mese sono pari a 360 milioni di euro (408 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Nel caso di finanziamenti che prevedono il pagamento rateale, la presenza di anche una sola rata scaduta comporta la classificazione dell'intero ammontare del credito tra gli importi scaduti.

Sempre al 31 dicembre 2006 i Crediti commerciali e gli Altri crediti, pari a complessivi 7.783 milioni di euro (8.053 milioni di euro al 31 dicembre 2005), includono 118 milioni di euro (119 milioni di euro al 31 dicembre 2005) relativi a crediti oggetto di svalutazione individuale; sull'importo residuo l'ammontare scaduto da meno di un mese è pari a 406 milioni di euro (400 milioni di euro al 31 dicembre 2005), mentre quello scaduto da oltre un mese è pari a 554 milioni di euro (613 milioni di euro al 31 dicembre 2005).

La riduzione dello scaduto è in parte conseguente alla riduzione del portafoglio per il deconsolidamento delle società confluite nella *joint venture* FAFS e in parte al risultato delle azioni intraprese nel corso dell'esercizio per l'incasso di crediti scaduti.”

Banco CNH Capital S.A. partecipa a vari programmi di finanziamento agevolato all'agricoltura gestiti dal governo brasiliano attraverso il Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (“BNDES”). A valere su questi programmi, il BNDES fornisce linee di credito, a tassi agevolati, al Banco CNH, che può a sua volta erogare agli agricoltori finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinario agricolo. A causa degli effetti della siccità e del basso livello raggiunto dal prezzo dei prodotti agricoli sul mercato brasiliano, il governo brasi-

liano ha concesso una moratoria sui pagamenti ad alcuni agricoltori delle aree più colpite. In base a questa moratoria generalizzata, il governo ha riscadenziato l'intero valore residuo dei finanziamenti in essere per un anno e, contestualmente, ha riscadenziato per lo stesso ammontare i pagamenti dovuti sulle linee di credito concesse al Banco CNH e alle altre istituzioni finanziarie che partecipano al programma. L'ammontare totale dei finanziamenti outstanding e delle linee che sono state riscadenziate nel 2006 è stato di circa 2,3 miliardi di Real (circa 0,8 miliardi di euro). Nel corso del 2006 il Banco CNH ha incrementato i suoi accantonamenti per svalutazione crediti, per tener conto del minor valore residuo dei beni finanziati in conseguenza del prolungato periodo di ammortamento.”

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità origina dalla probabilità che l'entità incorra nella difficoltà di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni.

Dal bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 risulta che:

“Il rischio di liquidità cui è soggetto il Gruppo può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità delle società del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo, con l'obiettivo di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Al fine di rendere minimi i costi di rifinanziamento e di garantire l'ottenimento dei finanziamenti, la Tesoreria centrale di Gruppo ha ottenuto delle linee di credito “committed” descritte nella Nota 28 relativa ai debiti finanziari.”

In merito al rischio di liquidità il Principio richiede di indicare (par. 39):

- l'analisi delle scadenze per le passività finanziarie, indicando quelle restanti previste contrattualmente;
- la descrizione della modalità di gestione del rischio.

Nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 è riportata la seguente informativa inerente al rischio di liquidità.

Rischio di liquidità

“Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie necessarie per l’operatività del Gruppo. I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono da una parte le risorse generate o assorbite dalle attività operative e di investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari e le condizioni di mercato. Come indicato nel capitolo Gestione dei rischi, il Gruppo ha adottato una serie di politiche e di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità:

- gestione centralizzata dei flussi di incasso e pagamento (sistemi di *cash management*), laddove risulti economico nel rispetto delle varie normative civilistiche, valutarie e fiscali dei paesi in cui il Gruppo è presente;
- mantenimento di un adeguato livello di liquidità disponibile;
- diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie e presenza continuativa e attiva sul mercato dei capitali;
- ottenimento di linee di credito adeguate;
- monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione aziendale.

Le caratteristiche di scadenza del debito e delle attività finanziarie del Gruppo sono riportate nelle Note 19 e 28 relative rispettivamente ai Crediti correnti e ai Debiti finanziari.

Il management ritiene che i fondi e le linee di credito attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati dall’attività operativa e di finanziamento, consentiranno al Gruppo di soddisfare i suoi fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza.”

Rischio di mercato

Il rischio di mercato origina dalla probabilità di variazione del *fair value* dei flussi di cassa futuri di uno strumento finanziario, a seguito dei cambiamenti nei prezzi di mercato. Ne bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 si rileva che il rischio di mercato si suddivide in rischio di cambio e rischio di interesse:

“Il Gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi delle valute perché opera in un contesto internazionale in cui le transazioni sono condotte in diverse valute e tassi di interesse. L’esposizione al rischio di cambio del Gruppo deriva sia dalla distribuzione geografica delle diverse attività industriali del Gruppo rispetto alla distribuzione geografica dei mercati in cui vende i propri prodotti, sia dall’utilizzo di fonti esterne di finanziamento in valuta. Il Gruppo ricorre a finanziamenti e ad operazioni di cartolarizzazione con lo scopo di finanziare le proprie attività industriali e finanziarie. La variazione dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico del Gruppo. Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di cambio e dei tassi di interesse e gestisce tali rischi attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, secondo quanto stabilito nelle proprie politiche di gestione dei rischi.”

L’entità deve indicare l’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale è esposta, mostrando gli effetti che si sarebbero manifestati sul conto economico e sul patrimonio netto a seguito delle variazioni della variabile rilevante di rischio.

A titolo esemplificativo si riporta l’analisi di sensitività relativa al rischio di cambio riportata nel bilancio consolidato di Fiat al 31 dicembre 2006:

Rischio di cambio

“Il Gruppo è esposto a rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che possono influire sul suo risultato economico e sul valore del patrimonio netto. In particolare:

— Laddove le società del Gruppo sostengano costi denominati in valute diverse da quelle di denominazione dei rispettivi ricavi, la variazione dei tassi di cambio può influenzare il risultato operativo di tali società.

Nel 2006 l’ammontare complessivo dei flussi commerciali direttamente esposti al rischio di cambio è stato equivalente al 13% circa del fatturato del Gruppo (14% nel 2005).

I principali rapporti di cambio a cui il Gruppo è esposto riguardano:

— EUR/USD, in relazione alle vendite in dollari effettuate dalle società italiane (in particolare Ferrari e Maserati) sul mercato nor-

damericano e su altri mercati in cui il dollaro sia valuta di riferimento per gli scambi commerciali e alle produzioni/acquisti del Settore CNH in area Euro;

- EUR/GBP, essenzialmente in relazione alle vendite sul mercato UK di Fiat Auto e di Iveco;
- EUR/PLN, relativamente ai costi locali sostenuti in Polonia per prodotti venduti in area euro;
- USD/BRL e EUR/BRL, in relazione all'attività produttiva brasiliana e ai relativi flussi import/export, che vedono il paese esportatore netto in divisa americana;
- USD/CAD, relativamente alle vendite sul mercato canadese del Settore CNH.

Complessivamente i flussi commerciali esposti a questi rapporti di cambio hanno costituito nel 2006 l'82% circa dell'esposizione al rischio di cambio da transazioni commerciali (79% nel 2005).

Altre esposizioni significative riguardano i rapporti di cambio EUR/CHF, EUR/TRY, AUD/USD, GBP/USD, e USD/JPY. Ciascuna di queste esposizioni, singolarmente presa, non ha superato nel 2006 il 5% dell'esposizione complessiva al rischio di cambio da transazione. È politica del Gruppo coprire, tipicamente mediante utilizzo di strumenti finanziari derivati, una percentuale tra il 55% e l'85% dell'esposizione al rischio di cambio derivante da transazioni commerciali previste nell'orizzonte di 12 mesi (o anche successivi, ove sia valutato opportuno in relazione alle caratteristiche del business), nonché di coprire interamente le esposizioni derivanti da impegni contrattuali certi.

- Sempre in relazione alle attività commerciali, le società del Gruppo possono trovarsi a detenere crediti o debiti commerciali denominati in valute diverse da quella di conto dell'entità che li detiene. Inoltre, in casi limitati, in cui ci sia la convenienza economica o le condizioni di mercato locali lo richiedano, le società possono indebitarsi o impiegare fondi in valuta diversa da quella di conto. La variazione dei tassi di cambio può comportare la realizzazione o l'accertamento di differenze di cambio positive o negative.

È politica del Gruppo coprire interamente, laddove possibile, le esposizioni derivanti da crediti, debiti e titoli denominati in valuta diversa da quella di conto della società detentrica.

- Alcune società controllate del Gruppo sono localizzate in Paesi non appartenenti all'Unione Monetaria Europea, in particolare Stati

Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera, Brasile, Polonia, Turchia, India, Cina, Argentina e Sudafrica. Poiché la valuta di riferimento per il Gruppo è l'Euro, i conti economici di tali società vengono convertiti in euro al cambio medio di periodo e, a parità di ricavi e di margini in valuta locale, variazioni dei tassi di cambio possono comportare effetti sul controvalore in euro di ricavi, costi e risultati economici.

- Attività e passività delle società consolidate la cui valuta di conto è diversa dall'Euro possono assumere controvalori in euro diversi a seconda dell'andamento dei tassi di cambio. Come previsto dai principi contabili adottati, gli effetti di tali variazioni sono rilevati direttamente nel patrimonio netto, nella voce Riserva differenze da conversione (si veda Nota 25).

Il Gruppo monitora le principali esposizioni al rischio di cambio da conversione; peraltro, alla data di bilancio non vi erano coperture in essere a fronte di tali esposizioni. Nel corso del 2006 la natura e la struttura delle esposizioni al rischio di cambio e le politiche di copertura seguite dal Gruppo non sono variate in modo sostanziale rispetto all'esercizio precedente.

Sensitivity analysis

La perdita potenziale di *fair value* degli strumenti finanziari derivati di gestione del rischio di cambio (*currency swap/forward, currency option, interest rate and currency swap*) detenuti dal Gruppo al 31 dicembre 2006, in conseguenza di un'ipotetica sfavorevole ed immediata variazione del 10% nei tassi di cambio delle principali valute estere nei confronti dell'euro, sarebbe pari a circa 460 milioni di euro (273 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Per le opzioni valutarie il modello di valutazione ipotizza invariata la volatilità di mercato a fine esercizio.

Non sono considerati nell'analisi crediti, debiti e flussi commerciali futuri a fronte dei quali sono state poste in essere le operazioni di copertura analizzate. Si ritiene ragionevole che la variazione dei tassi di cambio possa produrre un effetto economico opposto, di ammontare uguale o superiore, sulle transazioni sottostanti coperte.

L'incremento rispetto all'esercizio precedente è conseguente ad una maggiore percentuale di copertura delle esposizioni principali ed al-

l'estensione della politica di copertura ad alcune realtà operanti in paesi in via di sviluppo.”

Si rileva che a completamento dell'analisi dei rischi finanziari nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2006 è riportata l'analisi di sensitività del rischio correlato all'andamento del prezzo di titoli e indici azionari.

Altri rischi su strumenti finanziari derivati

“Come descritto nella Nota 22, il Gruppo detiene alcuni strumenti finanziari derivati il cui valore è collegato all'andamento del prezzo di titoli azionari quotati e indici azionari (principalmente *Equity swap* su azioni Fiat). Ancorché tali operazioni siano stipulate con finalità di copertura, i principi contabili non sempre ne permettono il trattamento in *hedge accounting*. Pertanto la variabilità dei valori sottostanti può incidere sui risultati economici del Gruppo.”

Sensitivity analysis

La perdita potenziale di *fair value* degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2006, in conseguenza di un'ipotetica istantanea e sfavorevole variazione del 10% nei valori sottostanti, sarebbe pari a circa 40 milioni di euro (8 milioni di euro al 31 dicembre 2005). L'incremento rispetto al 2005 è conseguente alle nuove operazioni accese nel corso dell'esercizio, oltre che all'incremento nella quotazione del titolo Fiat.”

**STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE
INTERPRETAZIONE SIC-33**

Consolidamento e metodo del patrimonio netto—Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto

Paragraph 11 of IAS 1 (revised 1997), Presentation of Financial Statements, requires that financial statements should not be described as complying with International Accounting Standards unless they comply with all the requirements of each applicable Standard and each applicable Interpretation issued by the Standing Interpretations Committee. SIC Interpretations are not expected to apply to immaterial items.

Riferimento: IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle controllate (rivisto nella forma nel 1994), IAS 28, Contabilizzazione delle collegate (rivisto nella sostanza nel 2000), IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2000).

Problema

1. Le imprese potrebbero essere in possesso di garanzie su warrant, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'impresa diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e operative di un'altra impresa (diritti di voto potenzialmente esercitabili).

2. I problemi consistono nel determinare:

a) Quando valutare se un'impresa controlla o influenza significativamente un'altra impresa in relazione rispettivamente agli IAS 27 e 28;

i) se l'esistenza e l'effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili debba essere considerate, in

ii) aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5; e se così, se debbano essere valutati eventuali altri fatti o circostanze connesse ai diritti di voto potenzialmente esercitabili;

b) se la quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base a quanto contenuto nello IAS 27, e la quota attribuita a un partecipante che contabilizza

la propria partecipazione in una controllata usando il metodo del patrimonio netto previsto dallo IAS 28, debba essere determinato in base all'effettivo capitale posseduto attualmente o in base al capitale posseduto che sarebbe posseduto se i diritti di voto potenzialmente esercitabili fossero esercitati o convertiti; e

c) l'appropriato trattamento contabile per i diritti di voto potenzialmente esercitabili sino a che essi sono esercitati o cessano di esistere.

Interpretazione

3. L'esistenza e l'effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili che sono effettivamente (ossia, correntemente) esercitabili o effettivamente convertibili devono essere considerati, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5, quando si valuta se un'impresa controlla (come definito nello IAS 27.6) o influenza significativamente (come definito nello IAS 28.3) un'altra impresa. Devono essere considerati tutti i diritti di voto potenzialmente esercitabili, inclusi quelli potenzialmente esercitabili posseduti da altre imprese. I diritti di voto potenzialmente esercitabili non sono effettivamente esercitabili o effettivamente convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di una data futura. 13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261/419.

4. Devono essere esaminati tutti gli elementi e le circostanze che condizionano i diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3 della presente Interpretazione, fatta eccezione per l'intenzione della direzione aziendale e per la possibilità finanziaria di esercitare o convertire. Altri elementi che devono essere considerati includono i termini di esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e le possibili operazioni ad essi connesse (l'Appendice A fornisce esemplificazioni relative all'applicazione della presente Interpretazione).

5. La quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base allo IAS 27, e la quota attribuita al partecipante che contabilizza la propria partecipazione usando il metodo del patrimonio netto in base allo IAS 28, deve essere determinato basandosi esclusivamente sull'effettivo capitale

posseduto. Un'impresa, può, in sostanza, possedere effettivamente una quota di capitale quando, per esempio, vende e simultaneamente concorda di rivendere, ma non perde il controllo, l'accesso ai benefici economici associati a un capitale posseduto. In tale circostanza, la quota attribuita deve essere determinato prendendo in considerazione l'eventuale esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e altri strumenti derivati che, nella sostanza, danno effettivamente accesso a benefici economici associati con il capitale posseduto (l'Appendice B fornisce esemplificazioni all'applicazione della presente Applicazione).

6. Nella preparazione del bilancio consolidato e nella contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati rispettivamente come parte della partecipazione in una controllata e della partecipazione in una collegata solamente quando la quota di capitale posseduto è attribuita prendendo in considerazione l'eventuale esercizio di tali diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità al paragrafo 5 della presente Interpretazione. In tutte le altre circostanze, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 39.

Data di approvazione: agosto 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2002 o da data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

**REGOLAMENTO (CE) N. 69/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della
Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS)
1 e al Principio contabile internazionale (IAS) 27
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue:

1. Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione² sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

2. Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le Modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e allo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* "Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate". Grazie alla Modifica dell'IFRS 1, nel suo bilancio separato il neutilizzatore può utilizzare, come sostituto del costo di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, il fair value (valore equo) alla data del passaggio dell'entità agli IFRS, oppure il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a detta data. Si elimina dallo IAS 27 la definizione di "metodo del costo" e di conseguenza gli investitori sono tenuti a rilevare come entrate nel bilancio separato tutti i dividendi di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata, anche se i dividendi sono versati a titolo di riserve precedenti all'acquisizione. Le modifiche allo IAS

¹ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

² GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

27 chiariscono anche le modalità per determinare il costo di un investimento a titolo di detto IAS 27 quando una capogruppo riorganizza la struttura operativa del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante e la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria.

3. La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)³, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

4. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

5. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1. l'International Reporting Financial Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2. il Principio contabile internazionale (IAS) 27 *Bilancio consolidato e separato — Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

³ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

3. lo IAS 18, lo IAS 21 e lo IAS 36 sono modificati conformemente alle Modifiche allo IAS 27 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

ALLEGATO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRS 1 e IAS 27	Modifiche all'IFRS 1 <i>Prima adozione degli International Financial Reporting Standard</i> e allo IAS 27 <i>Bilancio consolidato e separato - Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate</i>
-----------------	--

MODIFICHE ALL'IFRS 1 PRIMA ADOZIONE DEGLI
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD
E ALLO IAS 27 BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

**COSTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE,
IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO
E IN SOCIETÀ COLLEGATE**

Modifiche all'IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Dopo il paragrafo 13(e), è aggiunto il paragrafo 13(ea). Dopo il paragrafo 23, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 23A e 23B. Sono modificati i paragrafi 25A e 34C. Dopo il paragrafo 44, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 44A. Dopo il paragrafo 47J, è aggiunto il paragrafo 47K.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Esenzioni dall'applicazione di alcuni IFRS

13 Un'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

- (a) ...
- (ea) partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (paragrafi 23A e 23B);
- (f) ...

Partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

23A Quando un'entità redige il bilancio separato, lo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* prevede che contabilizzi le sue partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:

- (a) al costo, o
- (b) conformemente allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

23B Se un neoutizzatore valuta tale partecipazione al costo in applicazione del paragrafo 23A(a), nel prospetto della situazione pa-

trimoniale-finanziaria di apertura separato redatto in conformità degli IFRS egli deve valutare la partecipazione in base ad uno dei seguenti importi:

(a) costo calcolato conformemente allo IAS 27, o

(b) sostituto del costo. Il sostituto del costo della partecipazione deve essere:

(i) il suo *fair value* (valore equo) (determinato conformemente allo IAS 39) alla data del passaggio dell'entità agli IFRS nel suo bilancio separato, o

(ii) il suo valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a detta data.

Per valutare la partecipazione in ogni controllata, entità a controllo congiunto e società collegata che decida di valutare usando un sostituto del costo, il neutilizzatore può optare per l'alternativa (i) o (ii) di cui sopra.

Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente

25A LO IAS 39 permette...

Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS

Partecipazioni di minoranza

34C Un neutilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato nel 2008)...

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Uso del sostituto del costo per partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

44A Analogamente, se nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità degli IFRS del suo bilancio separato un'entità adotta un sostituto del costo per una partecipazione in una controllata, in un'entità a controllo congiunto o in una società collegata (vedere paragrafo 23B), il primo bilancio separato dell'entità redatto in conformità degli IFRS deve riportare:

(a) il sostituto del costo complessivo delle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal loro valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;

(b) il sostituto del costo complessivo delle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal *fairvalue* (*valore equo*);
e

(c) l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

47K *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 13(ea), 23A, 23B e 44A. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 27

Bilancio consolidato e separato (modificato dai Miglioramenti agli IFRS del maggio 2008)

Nel paragrafo 4, il riferimento al “metodo del costo” è eliminato. Dopo il paragrafo 38, sono aggiunti i paragrafi 38°-38C. Dopo il paragrafo 45A, sono aggiunti i paragrafi 45B e 45C.

DEFINIZIONI

[È eliminato il riferimento al “metodo del costo”.]

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

38A Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo.

38B Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante

rispettando i seguenti criteri:

(a) la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;

(b) le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime subito prima della riorganizzazione e dopo di essa; e

(c) i proprietari della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e nel nuovo gruppo subito prima della riorganizzazione e dopo di essa;

e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

38C Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla "capogruppo originaria" e al "gruppo originario" vanno intesi come riferimenti all'"entità originaria".

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45B *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di "metodo del costo" dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36.

45C *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27),

pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009.

È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice

Modifiche ad altri IFRS

Le entità devono applicare le seguenti modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36 quando applicano le relative modifiche ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27.

IAS 18 *Ricavi*

A1 Lo IAS 18 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 32 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 38 come segue:

32 Quando, prima dell'acquisizione di un investimento fruttifero, sono maturati interessi non corrisposti, gli interessi successivamente incassati sono ripartiti tra l'esercizio antecedente all'acquisizione e quello successivo; soltanto la quota successiva all'acquisizione è rilevata come ricavo.

38 *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e allo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*), pubblicato nel maggio 2008, ha modificato il paragrafo 32. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 32.

IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*

A2 Nello IAS 21, il paragrafo 49 è modificato come segue:

49 L'entità può dismettere totalmente o parzialmente la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando a essa in toto o in parte. La svalutazione del valore contabile di una gestione estera in virtù di perdite proprie o di una riduzione di valore rilevata dall'investitore non costituisce una parziale dismissione. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita su cambi rilevata nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo viene riclassificata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della svalutazione.

IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*

A3 Nello IAS 36, dopo il paragrafo 12(g), sono aggiunti un titolo e il sottoparagrafo (h). Dopo il paragrafo 140C, è aggiunto il paragrafo 140D.

12 Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore, l'entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:

...

Dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata

(h) nel caso di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, l'investitore rileva un dividendo ottenuto dall'investimento e sussistono prove che:

(i) il valore contabile della partecipazione nel bilancio separato supera i valori contabili nel bilancio consolidato dell'attivo netto della partecipata, incluso il relativo avviamento; o

(ii) il dividendo supera il totale conto economico complessivo della controllata, dell'entità a controllo congiunto o della società collegata nell'esercizio in cui lo si dichiara.

140D *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto il paragrafo 12(h). L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 12(h).

Principio contabile internazionale n. 28 – Partecipazioni in società collegate

Ambito di applicazione

1 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

(a) società d'investimento in capitale di rischio, o

(b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità simili, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni che in fase di rilevazione iniziale sono designate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per “negoziazione” e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni devono essere valutate al *fair value* (valore equo) in conformità allo IAS 39, e ogni variazione del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nel prospetto dell'utile (perdita) nell'esercizio in cui si è verificata. Un'entità che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 37(f).

Definizioni

2. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata, né una partecipazione in una joint venture.

Il *bilancio consolidato* è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il *metodo del patrimonio netto* è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente all'acquisizione rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio della partecipata.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).

Il *bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Una *controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

3. Non costituisce un bilancio separato il bilancio di un'entità in cui è applicato il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione in una joint venture..

4. Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da una partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può essere allegato o meno a, o accompagnare, quel bilancio.

5. Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, o dall'applicazione del consolidamento proporzionale in conformità al paragrafo 2 dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture, o ancora dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13, lettera c), del presente Principio possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Influenza notevole

6. Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una partecipante di avere un'influenza notevole.

7. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

8. Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

9. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.

10. L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Metodo del patrimonio netto

11. Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o

delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota del risultato d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della partecipante.

12. In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante del risultato d'esercizio e delle variazioni del patrimonio netto della partecipata sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

Applicazione del metodo del patrimonio netto

13. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:

a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

b) si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27, che consente a una capogruppo che possiede anche una partecipazione in una società collegata di non presentare il bilancio consolidato; o

c) si applicano tutte le seguenti situazioni:

i) la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

ii) i titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale della partecipante non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali);

iii) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

iv) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.

14. Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13, lettera a), devono essere contabilizzate in conformità dell'IFRS 5.

15. Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

16. [Eliminato]

17. La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipazione di una partecipante in una società collegata, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha un interesse sul risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento del suo investimento. La partecipante contabilizza tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utili o perdite relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sul patrimonio netto e sul risultato economico della partecipante.

18. Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un'influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31.

19. Il valore contabile della partecipazione alla data in cui cessa di essere una collegata deve essere considerato come il suo costo al momento della valutazione iniziale come attività finanziaria, in conformità con quanto stabilito dallo IAS 39.

20. Gran parte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento descritte nello IAS 27. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata.

21. La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata dalla

capogruppo e dalle sue controllate. Le partecipazioni nella collegata detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata possiede controllate, collegate o joint venture, il risultato economico e il patrimonio netto considerati nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata (inclusa la quota di pertinenza del risultato economico e del patrimonio netto delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 26 e 27).

22. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni “verso l’alto” e “verso il basso” tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto limitatamente alla sua quota d’interessenza nella collegata. Operazioni “verso l’alto” sono, per esempio, vendite di beni da una collegata alla partecipante. Operazioni “verso il basso” sono, per esempio, vendite di beni dalla partecipante a una collegata. La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della collegata risultanti da tali operazioni è eliminata.

23. Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza della partecipante nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Pertanto:

a) l’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tuttavia, l’ammortamento di tale avviamento non è consentito e pertanto non è incluso nella determinazione della quota d’interessenza della partecipante negli utili o perdite della collegata;

b) qualunque eccedenza della quota d’interessenza della partecipante nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione, è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d’interessenza della partecipante nell’utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.

Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d’interessenza della partecipante agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l’ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d’interessenza della partecipante agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, relative alle perdite per riduzione di valore

rilevate dalla collegata come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari.

24. Il bilancio più recente disponibile della società collegata è utilizzato dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della società collegata sono diverse, la società collegata predispone un bilancio, a uso della partecipante, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.

25. Quando, in conformità al paragrafo 24, il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data di chiusura diversa da quella della partecipante, devono essere effettuate rettifiche per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura della società collegata e quella della partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

26. Il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

27. Se una società collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per operazioni e fatti simili in circostanze similari, si devono apportare delle rettifiche per uniformare i principi contabili della società collegata a quelli della partecipante, quando il bilancio della società collegata è utilizzato dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

28. Se una società collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla partecipante e sono classificate come patrimonio netto, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

29. Qualora la quota delle perdite di una società collegata, di pertinenza di una partecipante, è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. L'interessenza in una società collegata è il valore contabile della partecipazione nella società collegata calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta una parte dell'investimento netto della partecipante nella società collegata. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un'estensione dell'investimento dell'entità in quella società collegata. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o fi-

nanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della partecipante in azioni ordinarie nella collegata, sono attribuite alle altre componenti dell'investimento complessivo della partecipante in una società collegata in ordine inverso rispetto alla loro anzianità (per esempio, priorità di liquidazione).

30. Dopo aver azzerato la partecipazione della società partecipante, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite non rilevate.

Perdite per riduzione di valore

31. Successivamente all'applicazione del metodo del patrimonio netto, inclusa la rilevazione delle perdite della società collegata in conformità con il paragrafo 29, la partecipante applica le disposizioni dello IAS 39 per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative alla partecipazione netta della partecipante nella società collegata.

32. La partecipante applica anche le disposizioni dello IAS 39 per determinare la necessità di rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative all'investimento netto della partecipante nella società collegata che non facciano parte della partecipazione netta e l'ammontare di quelle perdite per riduzione di valore.

33 Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore, nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile [il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita] e il suo valore contabile, ogniquale volta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Una perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile della partecipazione nella società collegata. Di conseguenza, qualsiasi ripristino di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recupera-

bile della partecipazione aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'entità stima:

a) la propria quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o

b) il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

34. Il valore recuperabile dell'investimento in una collegata è determinato per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità.

Bilancio separato

35. Una partecipazione in una società collegata deve essere contabilizzata nel bilancio separato della società partecipante in conformità a quanto disposto dai paragrafi da 37 a 42 dello IAS 27.

36. Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

Informazioni integrative

37. Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) il fair value (valore equo) delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;

b) un riepilogo dei dati economico-finanziari di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio;

c) le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante non esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene di avere un'influenza notevole;

d) le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota maggiore o uguale al 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene comunque di non avere un'influenza notevole;

e) la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;

f) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;

g) la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia relative all'esercizio, sia complessive, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota delle perdite di una collegata;

h) il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto in conformità del paragrafo 13; e

i) un riepilogo dei dati economico-finanziari di bilancio delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e risultato d'esercizio.

38. Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività non correnti. La quota di pertinenza del risultato economico di tali società collegate spettante alla partecipante e il valore contabile di tali partecipazioni devono essere indicati separatamente. Anche la quota di pertinenza della partecipante relativa alle attività operative cessate di tali collegate deve essere indicata separatamente.

39. La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto della società collegata deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto dalla partecipante e deve essere indicata nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto in conformità dello IAS 1 Presentazione del bilancio.

40. Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, la partecipante deve indicare:

a) la propria quota di passività potenziali di una società collegata sostenute congiuntamente ad altre partecipanti; e

b) quelle passività potenziali che sorgono a causa della responsabilità solidale della partecipante per tutte o per parte delle passività della società collegata.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

41. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È inco-

raggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

41C I paragrafi 1 e 33 sono stati modificati dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio* pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare le modifiche prospetticamente.

Sostituzione di altri pronunciamenti

42. Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (rivisto nella sostanza nel 2000).

43. Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:

- a) SIC 3 Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate;
- b) SIC 20 Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto - Rilevazione di perdite; e
- c) SIC 33 Consolidamento e metodo del patrimonio netto - Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

Principio contabile internazionale n. 31 – Partecipazioni in joint venture

Ambito di applicazione

1 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:

(a) società d'investimento in capitale di rischio, o

(b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni che in fase di rilevazione iniziale sono designate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per “negoziazione” e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni devono essere valutate al *fair value* (valore equo) in conformità allo IAS 39, e ogni variazione del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio in cui si è verificata. Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

2. Una partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentata dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:

a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

b) si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato; o

c) si applicano tutte le seguenti situazioni:

i) la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

ii) i titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale della partecipante non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato “over the counter”, compresi i mercati locali e regionali);

iii) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

iv) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.

Definizioni

3. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Il *metodo del patrimonio netto* è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione in un'entità a controllo congiunto è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto dell'entità a controllo congiunto. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio dell'entità a controllo congiunto.

L'*investitore in una joint venture* è una partecipante a una joint venture che non ha il controllo congiunto.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Il *consolidamento proporzionale* è il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al quale la quota proporzionale – di pertinenza della partecipante – di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un'entità a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio della partecipante o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio.

Il *bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Una *partecipante* è una partecipante alla joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

4. Non costituisce un bilancio separato il bilancio in cui viene applicato il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunto.

5. Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da una partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quei bilanci.

6. Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, o dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate, o ancora dall'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Principio possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Tipologie di joint venture

7. Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie - gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto ed entità a controllo congiunto - che sono comunemente descritte come joint venture e che ne soddisfano la definizione. Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture:

- a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale; e
- b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

Controllo congiunto

8. Il controllo congiunto può

re esercita un'influenza notevole (cfr. IAS 28). Le attività per le quali non esiste un accordo contrattuale che preveda il controllo congiunto non sono da considerarsi joint venture ai fini del presente Principio.

10. L'accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra le partecipanti o risultare da verbali delle riunioni tra le partecipanti. In alcuni casi l'accordo può essere formalizzato nell'atto costitutivo o in altri statuti della joint venture. Qualunque sia la forma l'accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali:

- a) l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture;
- b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture e i diritti di voto delle partecipanti;
- c) gli apporti di capitale delle partecipanti; e
- d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra le partecipanti.

11. L'accordo contrattuale disciplina il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessuna singola partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione.

12. L'accordo contrattuale può identificare una partecipante alla joint venture come gestore o responsabile delle operazioni della joint venture. Il gestore non controlla la joint venture ma agisce nell'ambito delle politiche finanziarie e gestionali concordate tra le partecipanti ed a lui delegate in base all'accordo contrattuale. Se il gestore ha il potere di controllare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità, allora egli controlla la società che diventa, pertanto, una sua controllata e non una joint venture.

Gestioni a controllo congiunto

13. L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse delle partecipanti invece della costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dalle partecipanti. Ciascuna partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Essa sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti delle partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili delle partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra le partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.

14. Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, commercializzare e distribuire insieme un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di

produzione sono svolte da ciascuna partecipante. Ciascuna partecipante sostiene i propri costi e percepisce una quota, stabilita dall'accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell'aeroplano.

15. Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, una partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:

- a) le attività che esso controlla e le passività che sostiene; e
- b) i costi che sostiene e la quota di ricavi ad essa spettanti dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi da parte della joint venture.

16. Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio della partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato della partecipante stessa.

17. Per la joint venture come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia, le partecipanti possono predisporre conti gestionali per valutare l'andamento economico della joint venture.

Beni a controllo congiunto

18. Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti, di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire alle partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascuna partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.

19. Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dalle partecipanti stesse. Ciascuna partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.

20. Molte attività nell'industria petrolifera, dei gas e dell'estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto. Per esempio, alcune compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascuna partecipante utilizza l'oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell'oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due entità controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.

21. Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, una partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:

- a) la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;

- b) qualsiasi passività sostenuta;
- c) la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con le altre partecipanti;
- d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
- e) qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.

22. Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascuna partecipante rileva nel proprio bilancio:

- a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio, una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto è classificata come immobili, impianti e macchinari;
- b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l'acquisto della quota;
- c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con le altre partecipanti in relazione alla joint venture;
- d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
- e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.

Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio della partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato della partecipante stessa.

23. Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dalle partecipanti e successivamente imputati alle partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l'obbligo di predisposizione del bilancio, sebbene le partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per determinare l'andamento economico della joint venture.

Entità economiche a controllo congiunto

24. L'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come

una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra le partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell'entità.

25. L'entità a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascuna partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell'entità a controllo congiunto, sebbene alcune entità a controllo congiunto prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.

26. Un tipico esempio di entità a controllo congiunto si ha quando due entità uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un'entità a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un'entità inizia un'attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un'entità distinta controllata congiuntamente dall'entità e dall'autorità governativa o pubblica.

27. Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, le partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'entità a controllo congiunto. Analogamente, le partecipanti possono apportare a un'entità a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto.

28. L'entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispose e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità in conformità con gli International Financial Reporting Standards.

29. In genere ciascuna partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all'entità a controllo congiunto. Questi apporti sono rilevati contabilmente dalla partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell'entità a controllo congiunto.

Bilancio della partecipante

Consolidamento proporzionale

30. Una partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38. Se si adotta il consolidamento proporzionale, deve essere utilizzato uno dei due schemi di bilancio descritti di seguito.

31. Una partecipante rileva la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi previsti per il consolidamento proporzionale indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

32. Quando si rileva una partecipazione in un'entità a controllo congiunto, è essenziale che la partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un'entità a controllo congiunto, una partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'entità medesima. La sostanza e la realtà economica dell'accordo si riflettono nel bilancio consolidato della partecipante quando questa rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti nel paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale.

33. L'applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale della partecipante comprenda la sua quota delle attività che essa controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali essa è congiuntamente responsabile. Il conto economico della partecipante comprende la sua quota di ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di partecipazioni in controllate espresse nello IAS 27.

34. Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. La partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, la partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; ai fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.

35. Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale, non è corretto compensare attività e passività deducendole da altre passività o attività né ricavi o costi deducendoli da altri costi o ricavi, a meno

che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'estinzione della passività.

36. Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo congiunto sull'entità a controllo congiunto.

37. Una partecipante interrompe l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un'entità a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando la partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull'entità a controllo congiunto tali da far venire meno, di fatto, il controllo congiunto.

Metodo del patrimonio netto

38. In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, una partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.

39. Una partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

40. Alcune partecipanti rilevano le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto adottando il metodo del patrimonio netto, secondo le disposizioni di cui allo IAS 28. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che le partecipanti in un'entità a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che un controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di una partecipante in un'entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri ad essa spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto.

41. Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un'entità a controllo congiunto.

Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto

42. Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.

43. Quando la partecipazione in un'entità a controllo congiunto classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri necessari per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

44. [Eliminato]

45. A partire dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una controllata della partecipante, questa deve contabilizzare tale partecipazione secondo quanto previsto dallo IAS 27. Dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una collegata della partecipante, questa deve contabilizzare la partecipazione in conformità con lo IAS 28.

Bilancio separato di una partecipante

46. Una partecipazione in un'entità a controllo congiunto deve essere contabilizzata nel bilancio separato della partecipante in conformità con quanto disposto dai paragrafi da 37 a 42 dello IAS 27.

47. Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

Operazioni tra partecipante e joint venture

48. Quando una partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che la partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà, la partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione delle altri partecipanti al controllo congiunto. La partecipante deve rilevare interamente l'importo della perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o una perdita per riduzione di valore.

49. Quando una partecipante acquista beni da una joint venture, essa non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo indipendente. Una partecipante deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o di una perdita per riduzione di valore.

50. Per valutare se un'operazione tra una partecipante e una joint venture rivela l'esistenza di una perdita per riduzione di valore di un'attività,

la partecipante determina il valore recuperabile dell'attività in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso la partecipante stima i flussi finanziari futuri derivanti dalla attività sulla base del suo uso continuativo e della sua dismissione finale da parte della joint venture.

Iscrizione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio di un investitore

51. Un investitore in una joint venture che non ha il controllo congiunto deve contabilizzare quella partecipazione in conformità con lo IAS 39 oppure, se ha un'influenza notevole nella joint venture, in conformità allo IAS 28.

Gestori di joint venture

52. I gestori o i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18 Ricavi.

53. Uno o più partecipanti possono agire come gestore o responsabile della joint venture. Ai gestori è generalmente riconosciuta una commissione di gestione per tali incarichi. Tali compensi sono contabilizzati dalla joint venture come costo.

Informazioni integrative

54. Una partecipante deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:

- a) qualsiasi passività potenziale che la partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con le altri partecipanti;
- b) la sua quota delle passività potenziali delle joint venture stesse per le quali la partecipante è potenzialmente responsabile; e
- c) le passività potenziali che emergono perché la partecipante è potenzialmente responsabile per le passività delle altri partecipanti alla joint venture.

55. Una partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:

- a) qualsiasi impegno finanziario della partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente con le altri partecipanti; e
- b) la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.

56. Una partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in

entità a controllo congiunto. Una partecipante, che rileva le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale che prevede l'aggregazione voce per voce dei dati propri e dell'entità sottoposta a controllo congiunto, o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.

57. Una partecipante deve descrivere il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

58. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

58B Il paragrafo 1 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 4 dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio* pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

Sostituzione dello ias 31 (rivisto nella sostanza nel 2000)

59. Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (rivisto nella sostanza nel 2000).

Principio contabile internazionale n. 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

Finalità

1. [Eliminato]

2. La finalità del presente Principio è stabilire i criteri per la presentazione nel bilancio degli strumenti finanziari come passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica nella classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell'emittente, tra attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale; nella classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e nelle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.

3. I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, e i criteri per la presentazione delle informazioni integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

Ambito di applicazione

4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* o dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*. Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un'entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture.

b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

c) i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (cfr. l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente.

d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se lo IAS 39 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente Principio ai

contratti di garanzia finanziaria se l'emittente applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se l'emittente decide, in base al paragrafo 4, lettera d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione.

e) gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare, ai suddetti elementi, i paragrafi da 15 a 32 e da AG25 a AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (cfr. IAS 39).

f) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di

i) contratti rientranti nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;

ii) i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di acquisto azioni per i dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.

5.-7. [Eliminato]

8. Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

9. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;

b) quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nelle clausole del contratto, ma l'entità ha la prassi di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, attivando contratti che

si compensano o vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);

c) quando, per simili contratti, l'entità ha una prassi a consegnare il sottostante e a venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e

d) quando un elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità rientra, conseguentemente, nell'ambito di applicazione del Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino ad essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e conseguentemente, se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.

10. Un'opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 9, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

Definizioni (cfr. Anche paragrafi da AG3 a AG23)

11. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Uno *strumento finanziario* è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.

Una *attività finanziaria* è qualsiasi attività che sia:

- a) disponibilità liquide;
- b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
- c) un diritto contrattuale:

i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o

ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o

d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o

(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

Una *passività finanziaria* è qualsiasi passività che sia:

(a) un'obbligazione contrattuale:

(i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o

(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o

(b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

(i) un non derivato, per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o

(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

Il *fair value* (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Uno *strumento con opzione a vendere* è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all'emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

12. I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 39.

- costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria,
- attività finanziarie disponibili per la vendita,
- eliminazione contabile,
- derivato,
- criterio dell'interesse effettivo,
- attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico,
- contratto di garanzia finanziaria,
- impegno irrevocabile,
- operazione programmata,
- efficacia della copertura,
- elemento coperto,
- strumento di copertura,
- investimenti posseduti sino alla scadenza,
- finanziamenti e crediti,
- acquisto o vendita standardizzato,
- costi di transazione.

13. Nel presente Principio “contratto” e “contrattuale” si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l'accordo è reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta.

14. Nel presente Principio il termine “entità” include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.

Esposizione nel bilancio

Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)

15. L'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una

passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di passività finanziaria, di attività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

16 Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte:

a) Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:

i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o

ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente.

(b) Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, è:

i) un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o

(ii) un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente non includono strumenti che presentino tutte le caratteristiche e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D né strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente.

Un'obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

Strumenti con opzione a vendere

16A Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un'obbligazione contrattuale a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria nel momento in cui viene esercitata l'opzione. In deroga alla

definizione di passività finanziaria, uno strumento che include una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

(i) dividendo l'attivo netto dell'entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e

(ii) moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

(b) Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

(i) non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e

(ii) non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

(c) Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l'eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe.

(d) A prescindere dall'obbligazione contrattuale posta a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'entità e non è un contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità come indicato al sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.

(e) I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del *fair value* (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo effetto).

16B Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell'attivo netto rilevato o una variazione del *fair value* (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b) l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.

Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione

16C Alcuni strumenti finanziari comportano un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente a consegnare a un'altra entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L'obbligazione nasce perché la liquidazione è certa ed esula dal controllo dell'entità (per esempio, entità a tempo determinato), oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

(i) dividendo l'attivo netto dell'entità all'atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e

(ii) moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

(b) Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

(i) non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e

(ii) non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

(c) Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un'identica obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.

16D Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell'attivo netto rilevato o una variazione del *fair value* (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b) l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.

Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione

16E Un'entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai suddetti paragrafi. Un'entità deve riclassificare uno strumento finanziario dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Per esempio, se un'entità rimborsa tutti gli strumenti non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento con opzione a vendere ancora esistente presenta tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B, l'entità deve riclassificare gli strumenti con opzione a vendere come strumenti rappresentativi di capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di vendita.

16F Per la riclassificazione di uno strumento conformemente al paragrafo 16E, l'entità deve procedere come segue:

(a) essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. La passività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) dello strumento alla data di riclassificazione. L'entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il *fair value* (valore equo) della passività finanziaria alla data di riclassificazione;

(b) essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafo 16(a))

17 Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l'esistenza di un'obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l'emittente non ha un'obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un altro contraente.

18 La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:

a) un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa

o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all'emittente il rimborso dello strumento a o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria;

(b) uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria (uno "strumento con opzione a vendere") è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l'importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un altro valore che può aumentare o diminuire. L'esistenza di un'opzione per il possessore di rivendere lo strumento all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o soci vengono classificate come passività finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l'utilizzo di termini quali "valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione" e "variazione del valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione" nel prospetto del bilancio di un'entità che non dispone di capitale versato (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l'utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).

19 Qualora un'entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria per estinguere un'obbligazione contrattuale, l'obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:

a) una restrizione alla capacità di un'entità di far fronte a un'obbligazione contrattuale, quale un'insufficiente possibilità nella provvista di valuta estera

o la necessità di ottenere l'autorizzazione al pagamento da parte di un'autorità di regolamentazione, non annulla l'obbligazione contrattuale dell'entità o il diritto contrattuale del possessore derivante dallo strumento;

b) un'obbligazione contrattuale che è subordinata all'esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una passività finanziaria perché l'entità non gode del diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria;

20. Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni generali. Per esempio:

a) uno strumento finanziario può contenere un'obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto se, l'entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l'entità può evitare un trasferimento di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria soltanto estinguendo l'obbligazione non finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria;

b) uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all'estinzione l'entità consegnerà alternativamente:

i) disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria; o

ii) azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere sostanzialmente il valore della disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria.

Per quanto l'entità non abbia un'obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, il valore dell'estinzione alternativa tramite azioni è tale che l'entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi caso, al possessore è stato in concreto garantito il ricevimento di un importo che è almeno uguale all'opzione di estinzione tramite disponibilità liquide (cfr. paragrafo 21).

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio [paragrafo 16, lettera b)]

21. Un contratto non è uno strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevimento o nella consegna di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità. Un'entità può avere un diritto o un'obbligazione contrattuale di ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale che varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che sono ricevuti o consegnati è pari all'importo del diritto o dell'obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo di

mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (per esempio un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che corrispondono a un valore di CU100, e b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once d'oro. Tale contratto è una passività finanziaria dell'entità anche se l'entità deve o può estinguerla consegnando i propri strumenti rappresentativi di capitale. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l'entità utilizza un quantitativo variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l'esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio (paragrafo 16(b))

22. Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall'entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un'opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell'entità a un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un'obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale. Variazioni del fair value (valore equo) di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull'importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o sul quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un'opzione venduta o warrant emesso su azioni dell'entità) viene rilevato direttamente a incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un'opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

22A Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che essa deve ricevere o consegnare all'atto dell'estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano

tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un'attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

23 Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, un contratto che contiene un'obbligazione per un'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l'obbligazione di un'entità relativa a un contratto forward ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. Quando la passività finanziaria è rilevata inizialmente secondo lo IAS 39, il suo fair value (valore equo) (il valore attuale dell'importo di rimborso) è riclassificato dal patrimonio netto. Successivamente, la passività finanziaria è valutata in conformità dello IAS 39. Qualora il contratto scade senza che vi sia una consegna, l'importo contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale di un'entità per l'acquisizione di propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso anche se l'obbligazione all'acquisizione è subordinata all'esercizio della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put emessa che dà alla controparte il diritto di vendere alla stessa entità gli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'emittente a un prezzo fisso).

24. Un contratto che sarà regolato dall'entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l'entità a consegnare 100 dei propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d'oro.

Clausole di potenziale adempimento

25 Uno strumento finanziario può prevedere che l'entità consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o, diversamente, che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria qualora si verifichino o non si verifichino eventi futuri incerti (o subordinatamente all'esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l'emittente e

il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario, dell'indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o del volume di affari, del risultato economico o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuro dell'emittente. L'emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento finanziario in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell'emittente eccetto il caso in cui:

(a) non sia autentica la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);

(b) all'emittente possa essere richiesto di estinguere l'obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguerla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell'emittente; o

(c) lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.

Opzioni sulle modalità di estinzione

26. Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di estinzione (per esempio l'emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide) si tratta di un'attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.

27. Un esempio di strumento finanziario derivato con un'opzione di liquidazione che corrisponde a una passività finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l'emittente può decidere di estinguere con disponibilità liquide o scambiando le proprie azioni con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cambio di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio perché possono essere liquidati sia con la consegna di un elemento non finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (cfr. paragrafi 8-10). Tali contratti sono attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale.

Strumenti finanziari composti (cfr. anche paragrafi da AG30 a AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)

28. L'emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene en-

trambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.

29. Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità). L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo stato patrimoniale.

30. La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l'esercizio dell'opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero non sempre agire come ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.

31. Lo IAS 39 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano una interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso, l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario

composto diverso dalla componente di capitale (quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.

32. In conformità della metodologia descritta nel paragrafo 31, l'emittente di un'obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività simile (incluso qualsiasi elemento derivato incorporato nello strumento finanziario non di capitale) che non ha associata una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall'opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.

Azioni proprie (cfr. anche paragrafo AG36)

33. Qualora un'entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti ("azioni proprie") devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un'entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall'entità o da altri componenti del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

34. L'importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente nello stato patrimoniale o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un'entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l'entità riacquista propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.

Interessi, dividendi, perdite e utili (cfr. anche paragrafo AG37)

35. Interessi, dividendi, perdite e utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall'entità direttamente al patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale correlato. I costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati come una diminuzione di patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso.

36. La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l'interesse su un'obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati a conto economico, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni di patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

37. Un'entità tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti alla autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale sono contabilizzati come una diminuzione di patrimonio netto (al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso) nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un'operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati a conto economico.

38. I costi di transazione che sono connessi all'emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un'offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa) sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.

39. L'importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell'esercizio è indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1. Le relative imposte sul reddito rilevate direttamente a patrimonio netto sono incluse nell'ammontare aggregato delle imposte sul reddito correnti e differite portate in aumento o in diminuzione del patrimonio netto stesso in base al trattamento previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

40. I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel conto economico insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esem-

pio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare gli interessi e i dividendi nel conto economico distintamente. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.

41. Utili e perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento o onere nel conto economico anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla interessenza residua nelle attività di un'entità in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria [cfr. paragrafo 18, lettera b)]. Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l'entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico quando è rilevante nella spiegazione dell'andamento dell'entità.

Compensazione di attività e passività finanziarie (cfr. anche paragrafi AG38 e AG39)

42. Una attività e una passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nello stato patrimoniale quando e soltanto quando un'entità:

- a) ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente; e
- b) intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.

Nel contabilizzare un'operazione di trasferimento di un'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l'eliminazione, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività associata (cfr. IAS 39, paragrafo 36).

43. Il presente Principio richiede l'esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l'entità si attende di ottenere dal regolamento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un'entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l'entità.

44. La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla eliminazione di un'attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l'eliminazione di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dallo stato patrimoniale della voce precedentemente rilevata, ma può anche richiedere la rilevazione di un utile o di una perdita.

45. Il diritto alla compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensando tale importo con un importo dovuto dal creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l'ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto alla compensazione del debitore. Poiché il diritto alla compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa applicabile ai rapporti tra le parti necessita di valutazione.

46. L'esistenza di un diritto legale a compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziaria e può influire sull'esposizione di un'entità al rischio di credito e di liquidità. Tuttavia, l'esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell'intenzione di esercitare tale diritto o di regolare contemporaneamente, l'ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari di un'entità non vengono influenzati. Quando l'entità intende esercitare tale diritto o regolare contemporaneamente, l'esposizione dell'attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L'intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni relativi alle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati.

47. L'intenzione dell'entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di regolare per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando un'entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività, l'effetto di tale diritto sull'esposizione dell'entità al rischio di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.

48. Il regolamento simultaneo di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l'entità può regolare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l'intero ammontare dell'attività o al rischio di liquidità per l'intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di conseguen-

za, la realizzazione di un'attività finanziaria e l'estinzione di una passività finanziaria sono considerate come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono nello stesso momento.

49. Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando:

a) alcuni distinti strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario (uno "strumento sintetico");

b) attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi la medesima esposizione al rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti forward o altri strumenti derivati) ma con controparti differenti;

c) attività finanziarie o altre attività sono prestate come garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;

d) attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria da un debitore allo scopo di estinguere un'obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come adempimento dell'obbligazione (quale un accordo di accumulazione finanziaria); o

e) si prevede che obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell'ambito di un contratto assicurativo.

50. L'entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un "accordo quadro di compensazione". Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo adempimento per il saldo per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell'accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dagli istituti finanziari per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull'estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o in circostanze che non ci si attende intervengano nel corso normale dell'attività. Un accordo quadro di compensazione non fornisce il presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 42. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non vengono compensate, l'effetto dell'accordo sull'esposizione dell'entità al rischio di credito deve essere oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.

Informazioni integrative

51.-95. [Eliminato]

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

96. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. L'entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

96A *Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione* (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all'IFRS 7 e all'IFRIC 2.

96B *Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione* ha introdotto una deroga limitata all'ambito di applicazione; pertanto, un'entità non deve applicare la deroga per analogia.

96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39 e dell'IFRS 7. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio, l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*.

97. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.

97C Nell'applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l'entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e patrimonio netto distinte. Se la componente di passività non esiste più, un'applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l'interesse cumulativo matura-

to sulla componente di passività. L'altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l'entità non è tenuta a distinguere le due componenti.

97D Il paragrafo 4 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

Ritiro di altri pronunciamenti

98. Il presente Principio sostituisce lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e Informazioni integrative rivisto nella sostanza nel 2000.

99. Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:

- a) SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari - Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell'emittente;
- b) SIC-16 Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie); e
- c) SIC-17 Patrimonio netto - Costi di un'operazione di capitale.

100. Il presente Principio abroga la bozza di Interpretazione SIC D34 Strumenti finanziari - Strumenti o Diritti convertibili dal possessore.

